

**Dipartimento
di Scienze Politiche**

Cattedra di Diritto e Politiche di Immigrazione e Asilo

Percorsi migratori legali, sicuri e sostenibili.

**Il progetto italiano dei Corridoi Umanitari:
un modello riproducibile di accoglienza e integrazione?**

Prof. Christopher Hein

RELATORE

**Matr. 090842
Ada Maria Lapacciana**

CANDIDATO

Anno Accademico 2021/2022

Indice dei contenuti

Introduzione	9
CAPITOLO 1. Le forme possibili di ingresso legale di rifugiati e richiedenti asilo in Unione Europea e Italia	13
1.1. Le Procedure di Ingresso Protetto (Protected Entry Procedures) e i Visti Umanitari	14
1.1.1. Le Procedure di Ingresso Protetto (Protected Entry Procedures – PEP)	14
1.1.2. I Visti Umanitari	18
1.2. Il Reinsediamento (resettlement)	21
1.2.1. Il Reinsediamento nell’Unione Europea	25
1.2.2. Il Reinsediamento in Italia	27
1.3. I programmi di sponsorizzazione privata e i community-based sponsorship: il caso italiano dei “Corridoi Umanitari”	29
1.3.1. Il caso italiano: i Corridoi Umanitari	31
1.4. Resettlement e Corridoi Umanitari a confronto	34
CAPITOLO 2. I Corridoi Umanitari in Italia	40
2.1. Lo sfondo giuridico	41
2.1.1. I Protocolli d’Intesa e gli attori coinvolti	41
2.1.2. L’articolo 25 del Codice Visti	46
2.2. I meccanismi di identificazione e selezione dei beneficiari dei programmi	46
2.2.1. Raccolta ed esame delle richieste	47
2.2.2. L’identificazione dei beneficiari	49
2.2.3. Dalla firma della <i>Dichiarazione di Impegno</i> alla Conferma dei beneficiari	52
2.3. Le attività pre-partenza e il trasferimento	54
2.3.1. Attività pre-partenza: preparazione dei beneficiari	54
2.3.2. Prima e dopo il trasferimento nel Paese di accoglienza	57
CAPITOLO 3. Accoglienza, sostenibilità e replicabilità	64
3.1. L’accoglienza diffusa	65
3.1.1. Attività post-arrivo	66
3.1.2. Accoglienza	66
3.1.3. Percorsi di inclusione e integrazione verso l’autonomia	67
3.2. Un modello di accoglienza da riproporre	69
3.3. I corridoi umanitari: una soluzione sostenibile per la protezione dei rifugiati?	73

3.3.1. I fattori di spinta alla migrazione _____	73
3.3.2. L'importanza dello status giuridico e i limiti alla libera circolazione. _____	75
3.4. Un esempio replicabile per l'Unione Europea? _____	78
Conclusioni _____	83
Bibliografia _____	87

Indice delle abbreviazioni

ARCI	Associazione Ricreativa e Culturale Italiana
CARA	Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo
CIR	Consiglio Italiano per i Rifugiati
EASO	European Union Agency for Asylum
ECRE	European Council on Refugees and Exiles
EURODAC	European Asylum Dactyloscopie Database
FAMI	Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
FCEI	Federazione delle Chiese evangeliche in Italia
FER	Fondo Europeo per i Rifugiati
INMP	Istituto Nazionale salute, Migrazioni e Povertà
LGBTQ+	Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender, Queer, ecc.
MAECI	Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
MENA	Middle East and North Africa
MINT	Ministero dell'Interno
OIM	Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
ONG	Organizzazione non governativa
PEP	Protected Entry Procedures
PON	Programma Operativo Nazionale
SAI	Sistema Accoglienza e Integrazione
SPRAR	Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati
UE	Unione Europea
UNHCR	United Nations High Commissioner for Refugees
UNICORE	University Corridors for Refugees
UNRWA	United Nations Relief and Works Agency
VTL	Validità Territoriale Limitata

Abstract

Italiano

Il presente lavoro di ricerca tratta il progetto italiano dei Corridoi Umanitari quale via legale di accesso al territorio europeo e modello di accoglienza e integrazione. Nell'analisi si cerca di delineare le principali vie d'ingresso legale per rifugiati e richiedenti asilo nell'Unione europea e di descrivere le caratteristiche fondanti dei Corridoi Umanitari, esponendo le fasi di cui è composto il progetto. La ricerca si è concentrata sul comprendere se i Corridoi Umanitari possano rappresentare una soluzione valida e duratura per la protezione dei rifugiati e la loro integrazione nel nuovo Paese di destinazione. La risposta a tale quesito è stata raggiunta tramite un esame dell'efficacia del modello di accoglienza utilizzato nel progetto, ovvero *l'accoglienza diffusa*, e tramite una valutazione delle caratteristiche favorevoli e sfavorevoli dell'intero percorso. Per fare ciò è stato utilizzato un metodo di studio comparato, che ha paragonato i Corridoi Umanitari ad altri strumenti di accoglienza e protezione dei rifugiati, ed un procedimento esplorativo, che ha esaminato una buona parte della letteratura esistente in materia. Ciò che è emerso è che i Corridoi Umanitari non rappresentano la soluzione al fenomeno migratorio che interessa l'Europa, ma, con i dovuti sviluppi e miglioramenti, risultano essere un eccellente prototipo di accoglienza, integrazione e protezione di migranti forzati, riproducibile in tutta l'Unione Europea.

English

This research work deals with the Italian project of the Humanitarian Corridors as a legal way of access to the European territory and model of reception and integration. The analysis tries to outline the main legal ways to enter the European Union for refugees and asylum seekers and to describe the basic characteristics of Humanitarian Corridors, explaining the phases of the project. Research has focused on whether Humanitarian Corridors can be a viable and lasting solution for the protection of refugees and their integration in the new country of destination. The answer to this question has been reached through an examination of the effectiveness of the reception model used in the project, namely the *widespread reception*, and through an assessment of the favourable and unfavourable characteristics of the entire path. To do this, a comparative method has been used, comparing the Humanitarian Corridors to other instruments for the reception and protection of refugees, and an exploratory procedure, which examined a good part of the existing literature on the subject. What has emerged is that Humanitarian Corridors are not the solution to the migratory phenomenon affecting Europe, but, making appropriate improvements, they could be an excellent prototype for the reception, integration, and protection of forced migrants, reproducible throughout the European Union.

Introduzione

Il presente lavoro di ricerca indaga sui percorsi migratori legali, sicuri e duraturi, che possono intraprendere rifugiati e richiedenti asilo che fuggono dai propri Paesi d'origine e tentano di raggiungere l'Unione Europea, identificata come luogo sicuro in grado di garantire protezione internazionale. A tale proposito, è utile specificare che, ai sensi dell'articolo 1A della Convenzione di Ginevra del 1951¹, per richiedenti asilo si intendono i richiedenti la protezione internazionale e per rifugiati si intendono i beneficiari di tale protezione. Prima di entrare nel merito della ricerca, è opportuno analizzare i dati registrati fino ad ora concernenti queste due categorie di migranti forzati, e descrivere il contesto europeo in ambito di politiche migratorie degli ultimi anni.

Come documentato dall'UNHCR – l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati – dal 2006 ad oggi si è assistito ad un aumento esponenziale di migranti forzati in tutto il mondo, ed in questi quindici anni non si è mai registrato un calo di tale numero. In egual maniera, i rifugiati e i richiedenti asilo a livello globale sono stati in costante aumento fino al 2019, mostrando una lieve diminuzione nel primo anno di pandemia da Covid-19: dagli ultimi dati registrati a dicembre 2020, i rifugiati mondiali nel primo anno di pandemia sono stati 26,1 milioni e i richiedenti asilo 4,1 milioni.² Restringendo il cerchio, nell'Unione Europea dal 2008 al 2015 c'è stato un crescendo di richieste d'asilo, che hanno raggiunto il picco tra 2015 e 2016 con rispettivamente 1,32 e 1,26 milioni di richiedenti, mentre dal 2016 ad oggi è stato registrato un calo dei richiedenti, arrivando a 472.210 nel 2020, con una diminuzione di più del 30% rispetto al 2019.³ Parallelamente, l'Italia è stata destinazione di sempre più richiedenti asilo già dal 2008 con 31.723 richieste, registrando alti e bassi fino al 2013, anno in cui è iniziata una crescita che ha raggiunto il suo massimo nel 2017. Il picco del 2017, leggermente in ritardo rispetto ai dati europei, ha contato 130.119 richiedenti asilo, segnando il numero più alto nella media italiana dal 1990 al 2020 ed anche l'ultimo grande numero, considerando che dal 2017 al 2020 le richieste d'asilo si sono ridotte a quasi un quinto.⁴

Nonostante questa drastica riduzione delle richieste d'asilo presentate in Italia e nell'Unione Europea negli ultimi quattro anni, i numeri rimangono considerevoli e i problemi che questi migranti forzati affrontano nel raggiungere i Paesi europei non possono essere trascurati. Rifugiati e richiedenti asilo sono costretti a fuggire dalla propria abitazione, dalla propria città, e lasciare la nazione nella

¹ Organizzazione delle Nazioni Unite, «Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati» (1951).

² UNHCR, «Global Trends 2020», 2021, <https://www.unhcr.org/60b638e37/unhcr-global-trends-2020>

³ Centro Studi e Ricerche IDOS, *Dossier Statistico Immigrazione 2021* (Roma: IDOS, 2021), :44.

⁴ Commissione Nazionale per il diritto di asilo, «Quaderno statistico per gli anni 1990-2020» (Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, 14 gennaio 2022), http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/quaderno_statistico_per_gli_anni_1990_2020.pdf.

quale hanno vissuto dalla nascita, allontanandosi da famiglia e comunità d'origine per cercare rifugio da conflitti e persecuzioni di ogni genere.⁵ A questo si aggiungono viaggi rischiosi e, nella maggior parte dei casi, illegali, che rappresentano l'unica via più accessibile per raggiungere Stati più sicuri.

Il calo di richieste d'asilo registrato nell'Unione Europea negli ultimi quattro anni è sicuramente anche frutto delle politiche sempre più restrittive adottate dall'Unione Europea tutta e dai singoli Stati membri in tale ambito, il cui primo effetto è stato quello di ridurre le possibilità di accesso legale all'Unione. Tra queste politiche, vanno citate l'introduzione della politica comune sui visti e l'acquis di Schengen, le quali, in primo luogo, istituiscono il principio dell'adempimento alle condizioni di ingresso per fare domanda di protezione internazionale, in secondo luogo, prevedono la stesura di due liste di Paesi: una è quella dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto per attraversare le frontiere esterne Schengen, l'altra comprende tutti gli Stati i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. L'inserimento di un Paese nel primo elenco avviene sulla base di criteri legati all'immigrazione clandestina, all'ordine pubblico e alla sicurezza⁶; quindi, in caso di conflitti o violenza generalizzata, tipiche cause di aumento dei flussi migratori forzati, gli Stati Schengen possono disporre l'obbligo di visto per i cittadini di tali Paesi complicando ulteriormente l'accesso a persone bisognose di protezione internazionale, come del resto è già avvenuto per Siria, Afghanistan, Iran, Iraq, Somalia e altri.

Oltre a questo primo pacchetto di norme che ha reso difficile l'ingresso regolare nel territorio dell'UE per cittadini non-UE, negli anni sono state attuate ulteriori politiche che hanno reso estremamente difficile anche l'ingresso irregolare, come: la criminalizzazione dei vettori che prendano a bordo e favoriscano l'ingresso nel territorio europeo di persone prive dei documenti, e del favoreggiamento dell'ingresso non autorizzato da parte di privati, come previsto dalla direttiva 2001/51, il che induce le compagnie di trasporto ad evitare di prendere a bordo dei propri mezzi migranti senza l'autorizzazione all'ingresso, e i migranti a cercare mezzi alternativi illegali e pericolosi; il sanzionamento di chi aiuti intenzionalmente un cittadino di un Paese terzo ad entrare o a transitare nel territorio di uno Stato membro, previsto dalla direttiva 2002/90/CE, criminalizzando in tal modo anche la solidarietà di ONG e associazioni; la cooperazione tra Unione e Paesi terzi per prevenire le partenze; più in generale, la forte resistenza degli Stati membri nei confronti dell'adozione di norme comuni riguardanti l'accesso legale al territorio dell'Unione e quindi

⁵ Alba Fabio, «Le migrazioni come nella rappresentazione di un giano bifronte. Le strade sicure e legali d'ingresso dei migranti profughi in Italia.», *Quaderni di Intercultura*, n. Anno XI/2019 (2019): 84–90, <https://doi.org/10.3271/M70>.

⁶ Regolamento (UE) 2018/1806: elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32018R1806>

nazionale.⁷ Talvolta, rifugiati e richiedenti asilo che spingono alle frontiere esterne sono rimasti bloccati in zone di limbo, ad esempio, in Paesi di transito non sicuri come la Libia, oppure in Paesi europei che non riescono a garantire una piena tutela dei loro diritti come la Grecia, in particolare Idomeni e Lesbo, e la Croazia. Inoltre, in contemporanea, nuove rotte hanno iniziato ad affiancare la classica rotta mediterranea, registrando un aumento del numero di rifugiati che provano ad entrare nell'Unione, come la rotta balcanica.⁸

Tuttavia, oltre alle misure volte a bloccare l'accesso legale ai Paesi europei, sono anche nate iniziative tra i diversi Stati con il fine di garantire un accesso legale e sicuro al territorio europeo. Anche se limitate, tali nuove forme di aiuto, accoglienza, inclusione ed assistenza dei migranti possono essere lo strumento atto a ridurre le forme di irregolarità delle migrazioni forzate verso l'Europa.⁹ Una maggiore attenzione nei confronti delle vie legali di ingresso comporterebbe benefici sia per i migranti che accedono al territorio dell'Unione, che per gli Stati membri. Da un lato, dal punto di vista dei migranti, la riduzione dei pericolosi viaggi illegali porterebbe ad una diminuzione, prima, del rischio per le vite umane, poi, della fonte di finanziamento dei trafficanti e della criminalità organizzata; inoltre, l'integrazione sarebbe più semplice da attuare grazie alla possibilità di prevedere gli arrivi. Dall'altro lato, per quanto riguarda gli Stati, essi potrebbero convertire le risorse utilizzate per contrastare la criminalità organizzata, in finanziamenti per il sistema dell'accoglienza, e sicuramente, grazie all'organizzazione di vie legali di accesso all'Unione, si potrebbe dividere in maniera più semplice e concreta il peso delle crisi umanitarie negli Stati di origine, di transito e di accoglienza.¹⁰

Le seguenti pagine si focalizzeranno proprio sulle tematiche fino ad ora accennate. In particolare, il primo capitolo sarà dedicato alla ricostruzione delle principali vie legali di accesso al territorio europeo ed italiano per rifugiati e richiedenti asilo, le quali potrebbero essere utilizzate attualmente. Il secondo capitolo si occuperà della presentazione di un progetto di sponsorship privata nato in Italia ed esportato in altri Stati europei, i Corridoi Umanitari, descrivendone minuziosamente l'organizzazione e la realizzazione. Infine, il terzo ed ultimo capitolo spiegherà il valore dei Corridoi Umanitari, i quali non si limitano ad essere semplici vie di accesso al territorio europeo, bensì permettono di realizzare un percorso di accoglienza, integrazione nella nuova società e autonomizzazione dei beneficiari. Quindi, si verificherà se i Corridoi Umanitari sono una forma

⁷ Del Guercio Adele, «Canali di accesso protetto al territorio dell'Unione europea: un bilancio alla luce del nuovo Patto su immigrazione e asilo», *Diritti umani e diritto internazionale*, n. 1 (2021): 129-137, <https://doi.org/10.12829/100576>.

⁸ Caritas Italiana, «Oltre il mare. Primo rapporto sui Corridoi Umanitari in Italia e altre vie legali e sicure d'ingresso» (Roma: Ufficio Politiche Migratorie e Protezione Internazionale, 2020) :14, <https://immigration.caritas.it/sites/default/files/docs/2021-09/corridoi%20definitivo%2015052019.pdf>.

⁹ Alba Fabio, op. cit., :84-90.

¹⁰ Marinai Simone, «L'Unione europea e i canali di accesso legale per i soggetti bisognosi di protezione internazionale», *Diritto pubblico*, n. 1 (2020): 58-60, <https://doi.org/10.1438/96675>.

duratura di protezione dei rifugiati e se presentano un margine di miglioramento che permetterebbe di riproporli a livello Europeo.

CAPITOLO 1. Le forme possibili di ingresso legale di rifugiati e richiedenti asilo in Unione Europea e Italia

In questo primo capitolo, l'obiettivo di chi scrive è quello di trattare le principali forme possibili di ingresso legale per richiedenti asilo e rifugiati in Unione Europea e Italia. A livello internazionale si sono sviluppate diverse tipologie di accesso legale al territorio statale, tra i principali modelli si possono ricordare: i programmi di ammissione umanitaria, il reinsediamento o resettlement, il rilascio di visti umanitari, le procedure di ingresso protetto o Protected Entry Procedures (PEP), i programmi di sponsorizzazione privata – private sponsorship – o di comunità – community sponsorship – dei quali fanno parte gli ormai sviluppati corridoi umanitari¹¹, la protezione temporanea e gli accessi Visa-free¹². A questi vanno aggiunti tutti quegli schemi volti a favorire la mobilità e l'ingresso di specifiche categorie, come i familiari dei beneficiari di protezione internazionale tramite il ricongiungimento familiare, i lavoratori o gli studenti¹³, un esempio è l'esperienza dei corridoi universitari in Italia¹⁴. Le misure elencate non sono tra loro esclusive, né escludenti, poiché potrebbero anche essere utilizzate congiuntamente a beneficio di singoli o gruppi interi.¹⁵ Tuttavia, va sottolineata l'eterogeneità delle procedure dietro questi strumenti e della loro effettiva adozione all'interno dell'Unione Europea. In assenza di una normativa comune omogenea, gli Stati Membri hanno ampia libertà di scelta.¹⁶ Quelli elencati sono strumenti di carattere concessorio, che né il diritto internazionale né il diritto dell'Unione Europea obbligano ad adottare, motivo per cui solo alcuni Stati hanno scelto di utilizzarne una piccola parte nell'ambito delle rispettive politiche migratorie.¹⁷ A livello europeo si è arrivati ad una condivisione parziale solamente delle regole riguardanti il reinsediamento e l'ammissione umanitaria.¹⁸ In Italia, a partire dal 2015, il governo ha iniziato a sviluppare un programma di reinsediamento per dare ai rifugiati e richiedenti asilo una adeguata protezione, inoltre, sotto il coordinamento del Dipartimento per le Libertà Civili e Immigrazione del Ministero dell'Interno è stata avviata l'esperienza dei corridoi umanitari. Queste iniziative si vanno ad aggiungere alle evacuazioni umanitarie dalla Libia e al ricongiungimento familiare di migranti già beneficiari della protezione internazionale.¹⁹

¹¹ Andriolo Eleonora, «Lo strumento del visto umanitario nel diritto dell'Unione europea: un canale di accesso legale e sicuro tra proposte e criticità» (Tesi di Laurea Magistrale in Studi internazionali, Università di Pisa, 2017): 36, https://www.meltingpot.org/app/uploads/2018/09/tesi_e_andriolo_stampa.pdf.

¹² Caritas Italiana, op. cit., :26.

¹³ Del Guercio Adele, op. cit., :135.

¹⁴ Caritas Italiana, op. cit., :36.

¹⁵ Andriolo Eleonora, op. cit., :36.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Alba Fabio, op. cit., :74.

¹⁸ Andriolo Eleonora, op. cit., :36.

¹⁹ Caritas Italiana, op. cit., :41.

In questo capitolo verranno analizzati solo alcuni degli strumenti legali d'accesso elencati. In primo luogo, si farà una breve disamina dei visti umanitari e delle procedure di ingresso protetto (PEP). In seconda istanza, si esaminerà lo strumento del reinsediamento o resettlement. In terzo luogo, si presenteranno i corridoi umanitari, strumento nato proprio in Italia. Infine, si tenterà di fare un breve confronto tra le due vie di ingresso esaminate in precedenza: il reinsediamento e i corridoi umanitari.

1.1. Le Procedure di Ingresso Protetto (Protected Entry Procedures) e i Visti Umanitari

1.1.1. Le Procedure di Ingresso Protetto (Protected Entry Procedures – PEP)

Come spiegato in precedenza, all'interno dell'Unione Europea e in ogni singolo Stato membro si sono sviluppate diverse tipologie di accesso legale per richiedenti asilo e rifugiati. Tra queste vanno ricordate le procedure di ingresso protetto e i visti umanitari, misure con alcune caratteristiche simili tra loro, ma allo stesso tempo distinte, che sono state utilizzate in maniera eterogenea all'interno dell'Unione. Entrambe, pur essendo degli strumenti validi per la diminuzione di accessi illegali nei territori in questione, non sono sfruttate a pieno nel loro potenziale dagli Stati e in alcuni casi sono state addirittura accantonate in seguito all'adozione di determinate politiche.

Le procedure di ingresso protetto o Protected Entry Procedures, chiamate quindi PEP, sono state definite dalla Commissione europea nella Comunicazione relativa all'ingresso nell'Unione delle persone bisognose di protezione internazionale²⁰, la quale, a sua volta, riprende la definizione coniata da Gregor Noll²¹, affermando che le procedure di ingresso protetto sono uno strumento che consente ad uno straniero: *“di rivolgersi alle autorità del potenziale Stato di accoglienza, al di fuori del suo territorio nazionale, allo scopo di presentare una domanda di asilo o di altra forma di protezione internazionale, e di ottenere un visto d'ingresso in caso di accoglimento di tale richiesta, rilasciato in via preliminare o definitiva”*²².

²⁰ Commissione europea, «Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa all'ingresso nell'Unione europea di persone bisognose di protezione internazionale e al rafforzamento della capacità di protezione nelle regioni di origine “migliorare l'accesso a soluzioni durature”», COM/2004/0410, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52004DC0410>.

²¹ Noll Gregor, «Study on the feasibility of processing asylum claims outside the EU against the background of the Common European asylum system and the goal of a common asylum procedure» (The Danish Centre for Human Rights, Commissione Europea, 2002): 20, <https://www.refworld.org/docid/58ac44504.html>.

²² Ibid.

Dalla fine degli anni '90, le istituzioni europee hanno ricercato nuovi approcci per combattere le crisi legate all'asilo e all'accesso all'Unione²³, commissionando degli studi sulla possibilità di espletare le domande di protezione internazionale già fuori i confini dell'Unione. Ciò portò, con i pareri favorevoli della Commissione europea e dell'UNHCR, alla nascita delle PEP²⁴, il cui obiettivo principale era offrire alternative all'immigrazione irregolare ai richiedenti protezione internazionale²⁵. Tuttavia, la diffusione di queste ultime fu intralciata dalla diffidenza degli Stati membri, di conseguenza, la Commissione decise di non procedere con la proposta di istituzione di un meccanismo europeo basato sulle PEP²⁶. Quindi, tutt'oggi l'UE non dispone di un quadro armonizzato in ambito procedure di ingresso protetto.

Analizzandole più nel particolare, le procedure di ingresso protetto sono strumenti rivolti ai singoli individui, perché consentono loro di chiedere protezione presso le rappresentanze diplomatiche presenti nei Paesi terzi in cui si trovano²⁷. Tutto il processo, quindi, si sviluppa fuori dal territorio di destinazione.²⁸ Questa caratteristica delle PEP è fondamentale, perché si distacca dalla classica modalità di richiesta di protezione internazionale, che prevede la presenza del soggetto nel territorio UE. In generale, la richiesta di protezione internazionale deve essere presentata dal cittadino straniero presso l'Ufficio di Polizia di Frontiera all'atto dell'ingresso nel Territorio nazionale, o presso l'Ufficio della Questura competente in base al luogo di dimora del richiedente, quindi, quando il richiedente è già all'interno o in prossimità del territorio dell'Unione, secondo quanto stabilito dall'art. 5, par. 1 lett. a), c), d) ed e) del Codice frontiere Schengen; nonché, ai sensi del Testo Unico dell'Immigrazione (D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286); del D. Lgs. 19 novembre 2007 n. 251, cosiddetto decreto qualifiche, adottato in attuazione della Direttiva europea numero 2005/85/CE; del D. Lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, cosiddetto decreto procedure, e successive modifiche, adottato in attuazione della Direttiva Europea numero 2004/83/CE; del D. Lgs. 21 febbraio 2014 n. 18 in attuazione della Direttiva procedure 2011/95/UE; del D. Lgs. 18 agosto 2015 n.142 di recepimento della Direttiva 2013/32/UE sulle procedure e della Direttiva 2013/33/UE sulle condizioni di accoglienza; del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito in legge il 1° dicembre 2018 n. 132. Inoltre, il Regolamento di Dublino III (Regolamento UE n. 604 del 2013) prevede che la Commissione territoriale abilitata a valutare la domanda di protezione, sia quella del Paese di primo ingresso del

²³ Noll Gregor, «Seeking Asylum at Embassies: A Right to Entry Under International Law?», *International Journal of Refugee Law* 17, n. 3 (2005): 543, <https://doi.org/doi: 10. 1093/ijrl/eeiO2O>.

²⁴ Andriolo Eleonora, op. cit., :51-53.

²⁵ Noll Gregor, cit. «Study on the feasibility of processing asylum claims outside the EU», :22.

²⁶ Andriolo Eleonora, op. cit., :51-53.

²⁷ De Donato Cordeil Maria e Hein Christopher, «Ponti non muri: garantire l'accesso alla protezione nell'Unione europea.», ottobre 2015, :72, http://www.cir-onlus.org/wp-content/uploads/2018/02/ponti_non_muri_per-PER-WEB.pdf.

²⁸ Andriolo Eleonora, op. cit., :51-53.

soggetto, salvo casi specifici, come la presenza di familiari in altri Stati o un previo possesso di visti o permessi di soggiorno rilasciati da altri Paesi. Quindi, le PEP puntano a colmare proprio questa caratteristica sfavorevole delle classiche procedure di richiesta di protezione internazionale.

Come spiegato dallo stesso Noll²⁹ e accennato in precedenza, le PEP presentano alcune similitudini con altri strumenti legali di accesso e protezione, come l'asilo diplomatico. Quest'ultimo è molto vicino alle PEP proprio per il luogo in cui viene effettuato il procedimento, ovvero nell'ambasciata o consolato del Paese di destinazione, e anche per i destinatari di tale procedimento, che sono gli individui. Per di più, sia le PEP che l'asilo diplomatico non hanno limiti numerici, diversamente dal reinsediamento e dall'ammissione umanitaria i quali hanno una quota limitata da rispettare. Allo stesso modo, questi ultimi due strumenti appena citati si differenziano dalle PEP perché orientati prevalentemente verso gruppi di migranti e sviluppati in centri appositi come i campi rifugiati. Inoltre, se le PEP hanno una base giuridica prestabilita, i programmi di ammissione umanitaria e l'asilo diplomatico, essendo pratiche eccezionali, non sono regolamentati da norme rigide. Sicuramente la caratteristica comune a tutti gli strumenti citati consiste nell'essere tutti utilizzati fuori dal Paese di destinazione³⁰. Le caratteristiche appena elencate e poste a confronto con altri canali di ingresso sicuro sono state ben schematizzate da Noll nello studio precedentemente citato.

	Asilo diplomatico	Procedure di ingresso protetto	Reinsediamento	Ammissione umanitaria / trasferimenti umanitari
Focus primario	Assicurare protezione in loco contro il volere dello Stato terzo (territoriale)	Offrire alternative all'immigrazione irregolare ai richiedenti protezione	Alleviare situazioni di limbo negli Stati terzi	Alleviare gravi crisi umanitarie in situazioni di fuga di massa
Generalmente orientati verso	Individui	Individui	Individui / Gruppi	Gruppi
"Locus"	Ambasciata	Ambasciata	Centro di selezione / Campo rifugiati	Campo rifugiati
Prassi normale o eccezionale?	Eccezionale	Normale	Normale	Eccezionale
Limiti numerici?	No	No	Quote	Quote

Tabella 1 G. Noll, "Study on the feasibility of processing asylum claims outside the EU", cit., p. 22

²⁹ Noll Gregor, cit. «Study on the feasibility of processing asylum claims outside the EU», :22.

³⁰ De Donato Cordeil Maria e Hein Christopher, op. cit., :74-94.

Austria, Danimarca, Olanda e Spagna sono tra gli Stati membri dell'UE che in passato hanno adottato procedure di ingresso protetto, sempre in maniera eterogenea, ma successivamente le hanno abolite³¹. Tuttavia, l'ECRE – Consiglio Europeo per i rifugiati e gli esiliati - ed altre ONG europee e nazionali hanno più volte insistito per un ripristino di tale strumento di accesso al territorio europeo definendolo complementare³². Difatti, è estremamente importante sottolineare la complementarietà del meccanismo delle PEP. Esse, per meglio spiegare, possono essere messe in funzione insieme ad altri strumenti di accesso legale, andando a colmare le lacune di questi ultimi. La stessa Commissione europea, nella decisione di non procedere con la proposta di istituzione di un meccanismo europeo basato sulle PEP, ha continuato a chiedere agli Stati membri di adottare strumenti nazionali complementari al reinsediamento³³. Inoltre, sempre la Commissione ha finanziato nel 2012 un rapporto prodotto dal Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR), in collaborazione con l'ECRE e altre ONG europee, “*Exploring avenues for protected entry in Europe*” (Esplorando vie di ingresso protetto in Europa), sulle possibili procedure di ingresso protetto, analizzandone i pro e contro.³⁴ Sicuramente il motivo principale per cui gli Stati hanno deciso di abolire le PEP riguarda gli eccessivi oneri amministrativi, inoltre, gli Stati temevano che tale strumento potesse diventare un vero e proprio *pull factor*, ovvero un fattore di attrazione per gli stranieri, e far aumentare il numero di arrivi ad un livello ingestibile.³⁵

Riprendendo direttamente il report del CIR³⁶, i pro e contro relativi alle PEP vengono divisi in base alla prospettiva degli Stati e alla prospettiva dei richiedenti protezione, ovvero i migranti. Dal punto di vista degli Stati, le PEP potrebbero permettere loro di gestire in maniera ordinata gli arrivi e i programmi di assistenza e integrazione, così da avere maggior controllo sulle procedure e ridurre le risorse utilizzate per i controlli alle frontiere; si potrebbe bloccare o per lo meno ridurre l'attività di traffico dei migranti; si potrebbero ridurre i costi tramite accordi multilaterali; la raccolta e verifica delle informazioni sui richiedenti e i Paesi d'origine verrebbero facilitate e si potrebbe fare una selezione dei richiedenti; il numero dei cosiddetti *casi Dublino* verrebbe ridotto, poiché i richiedenti potrebbero scegliere in anticipo il Paese al quale chiedere asilo all'interno dell'area dell'Unione. Tuttavia, gli Stati non sarebbero sempre in grado di prevedere il numero di richieste e quindi il carico di lavoro; ci potrebbe essere una distribuzione non equa delle richieste d'asilo tra Stati; le ambasciate

³¹ Andriolo Eleonora, op. cit., :51-53.

³² De Donato Cordeil Maria e Hein Christopher, op. cit., :74-94.

³³ Andriolo Eleonora, op. cit., :51-53.

³⁴ De Donato Cordeil Maria e Hein Christopher, op. cit., :74-94.

³⁵ Andriolo Eleonora, op. cit., :51-53.

³⁶ Consiglio Italiano per i Rifugiati, «*Exploring avenues for protected entry in Europe*» (Progetto cofinanziato dalla Commissione europea, con il supporto del Ministero dell'Interno italiano, 2012): 67-71, http://www.sssup.it/UploadDocs/14012_ET_Final_Report.pdf.

e i consolati potrebbero essere sovraccaricati di lavoro e non essere competenti al riguardo, così come i funzionari statali; infine, gli Stati dovrebbero assumersi i costi di interpreti e mediatori per il procedimento e la responsabilità dei rimpatri nei casi in cui le richieste d'asilo non venissero accolte. Brevemente, dal punto di vista dei richiedenti protezione, essi beneficerebbero della protezione fin dall'inizio della procedura; non dovrebbero più fare viaggi pericolosi e illegali né spostarsi per forza da un Paese all'altro; scegliendo il Paese di destinazione in maniera legale, si ridurrebbe il rischio di *refoulement*, e potrebbero ricongiungersi più facilmente con i propri familiari. D'altro canto, le PEP potrebbero essere difficili da attivare per abitanti di Paesi in cui non sono presenti sedi diplomatiche degli Stati di destinazione, oppure le richieste potrebbero essere influenzate da fenomeni di corruzione del personale locale, e ancora, i richiedenti asilo respinti nell'ambito delle PEP potrebbero non essere ammessi alla procedura ordinaria nel territorio dello Stato sulla base del precedente rifiuto. Sicuramente, nella decisione di adozione delle procedure di ingresso protetto bisognerebbe tener conto di tutte queste considerazioni, mettendo sul piatto della bilancia benefici e rischi. Tuttavia, citando ancora una volta Gregor Noll:

*“più gli Stati sono efficienti nel bloccare l'accesso al territorio e più scarsa è l'offerta di protezione nella regione di origine, più convincente è l'argomentazione secondo cui la concessione di un visto d'ingresso rimane l'unica strada per evitare la tortura o altre forme di maltrattamento.”*³⁷

Già da qui è possibile intravedere come alle procedure di ingresso protetto si sovrapponga un altro strumento di accesso, il visto umanitario, così come dimostrato anche dalla prassi applicativa di alcuni Stati; ed è ciò che verrà analizzato di seguito³⁸.

1.1.2. I Visti Umanitari

I visti umanitari, come le PEP, rientrano nella categoria dei meccanismi di ingresso protetto, tuttavia, una volta ottenuti, la domanda di protezione internazionale viene fatta dopo l'ingresso nel territorio dello Stato di rilascio del visto. Inoltre, i visti umanitari possono anch'essi essere definiti come complementari, poiché hanno una duplice natura: possono essere utilizzati autonomamente, oppure possono integrare altri strumenti di protezione dall'estero, come il reinsediamento, le ammissioni umanitarie e temporanee o le sponsorizzazioni private. Essi sono stati utilizzati in passato da alcuni Stati europei per far accedere nei propri territori migranti con urgente necessità di protezione.³⁹ Teoricamente, un qualsiasi individuo straniero può richiedere un visto per motivi

³⁷ Noll Gregor, cit. «Seeking Asylum at Embassies: A Right to Entry Under International Law?», : 573.

³⁸ Andriolo Eleonora, op. cit., :51-53.

³⁹ De Donato Cordeil Maria e Hein Christopher, op. cit., :61-71.

umanitari all'ambasciata o consolato del Paese che vorrebbe raggiungere⁴⁰. La Rappresentanza diplomatica dovrà valutare i bisogni di protezione del richiedente, e, se validi, rilascerà il visto d'ingresso. Con quest'ultimo è possibile fare ingresso in modo legale, sicuro e protetto nello Stato interessato, dove potrà fare richiesta d'asilo o protezione internazionale, in base alla sua situazione personale.⁴¹

Le basi legali del regime dei visti nell'Unione Europea sono costituite dall'acquis di Schengen, il Codice Visti e la politica comune dei visti dell'UE, i quali prevedono la possibilità di emettere visti nazionali di lunga durata, visti di breve durata Schengen, visti a validità territoriale limitata (VTL), per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali. Per quanto riguarda i visti per motivi umanitari, sono molti gli Stati membri che li rilasciano, tuttavia, la nozione *motivi umanitari* non è mai stata definita ufficialmente.⁴² Dal 2014 è iniziato un lungo dibattito sulla procedura di revisione del Codice Visti⁴³ e sul visto umanitario. Da un lato, si è discusso sull'utilizzo del visto umanitario come strumento autonomo, o come strumento complementare. Dall'altro lato, si è dibattuto sulla scelta delle basi giuridiche per il rilascio di tale visto, proponendo o un aggiornamento del Codice Visti, oppure l'adozione di un nuovo atto giuridico. Questo aggiornamento del sistema comunitario è necessario, poiché, prendendo come esempio le misure di mobilità e soggiorno di breve periodo già previste dalle fonti europee, esse non sono dedicate a rifugiati o richiedenti protezione internazionale, allo stesso tempo, però, l'articolo 25 del Codice Visti prevede la possibilità di rilascio di un visto di breve periodo "*per motivi umanitari*" a validità territoriale limitata (VTL) solo in deroga alle condizioni di ingresso normalmente richieste per i cittadini di Stati terzi dal Codice frontiere Schengen. Difatti, questa disposizione è quella utilizzata come base legale per i visti umanitari dalla maggior parte degli Stati membri, compiendo però delle forzature interpretative per colmare la mancanza di specifiche disposizioni normative.⁴⁴ In parte la disposizione in questione è stata chiarita da interpretazioni diverse date, prima, dalla Corte di giustizia⁴⁵, la quale ha affermato che non vi è un obbligo in capo agli Stati membri di rilasciare il visto umanitario nel caso in cui l'interessato si trovi esposto al rischio di essere privato del diritto di richiedere protezione internazionale, poiché il Codice Visti non punta ad armonizzare le normative interne agli Stati membri riguardo la protezione internazionale; poi, dalla Corte europea dei diritti

⁴⁰ Caritas Italiana, op. cit., :23.

⁴¹ De Donato Cordeil Maria e Hein Christopher, op. cit., :61-71.

⁴² Ibid.

⁴³ Parlamento europeo e Consiglio «Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)», No. 810/2009, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0810&from=SL>

⁴⁴ Marinai Simone, op. cit., :65-70.

⁴⁵ Corte di giustizia, Grande Sezione, X e X c. Belgio, causa C-638/16 PPU.

dell'uomo⁴⁶, la quale ha affermato che la decisione di concedere o meno il visto da parte delle autorità diplomatiche di uno Stato potrebbe costituire una circostanza per l'esercizio extraterritoriale della giurisdizione statale, e quindi potrebbe comportare la responsabilità dello Stato per il mancato rispetto dei diritti umani sanciti dalla CEDU in casi specifici di rifiuto del rilascio del visto; ed infine, anche dal Tribunale di Roma. Quest'ultimo in un caso⁴⁷ ha obbligato il Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale a rilasciare un visto per ragioni umanitarie con il fine salvaguardare il diritto all'unità familiare e il diritto alla salute del soggetto interessato che aveva bisogno di cure mediche specifiche, dopo che una prima richiesta era stata respinta; mentre, in un secondo caso⁴⁸, non potendo obbligare l'amministrazione italiana a rilasciare un visto per motivi umanitari, il Tribunale ha permesso al gruppo di ricorrenti di entrare nel territorio italiano per poi fare richiesta della protezione internazionale, applicando l'art. 10, comma 3, Cost., e lasciando alle autorità competenti il compito di individuare le modalità per consentire l'ingresso in Italia dei ricorrenti, senza escludere la possibilità di concedere il visto a validità territoriale limitata prevista dall'art. 25 del Codice visti. Ad ogni modo, le soluzioni indicate, soprattutto quelle italiane, rappresentano una risposta a circostanze particolari, e difficilmente possono essere applicate in maniera più ampia e diffusa; ma, sicuramente, possono rappresentare il punto di partenza per un intervento normativo che chiarisca le ambiguità della disposizione in questione.

Considerando i dubbi e la confusione sui visti per motivi umanitari, Caritas Europa ha esortato l'Unione a rendere questo canale d'ingresso effettivo, chiedendo inoltre la possibilità di presentare domande di visto umanitario anche alle frontiere esterne dell'UE, come previsto anche dal Codice frontiere Schengen e dal Codice Visti⁴⁹. A questo si aggiunge la richiesta del Parlamento europeo, che nel dicembre 2018 ha suggerito alla Commissione europea, tramite il proprio potere di iniziativa, di elaborare una proposta di Regolamento per l'istituzione di un visto umanitario europeo⁵⁰. Tuttavia, la Commissione ha ritenuto di aver adempiuto a tale richiesta tramite la proposta sul quadro dell'Unione per il reinsediamento⁵¹. Il visto umanitario europeo permetterebbe di costruire una procedura comune tra gli Stati membri e di potenziare l'insieme di vie di accesso legali all'Unione. Esso potrebbe essere utile in situazioni di urgenza, essendo uno strumento più immediato rispetto al reinsediamento, inoltre, permetterebbe di evitare lunghi e pericolosi viaggi nelle mani di trafficanti senza scrupoli e di far diminuire gli arrivi irregolari di chi magari ha già ricevuto un rifiuto della

⁴⁶ Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, M.N. e a. c. Belgio, ricorso n. 3599/18.

⁴⁷ V. Tribunale di Roma, ordinanza del 21 febbraio 2019, X c. Ministro degli Affari Esteri e a.

⁴⁸ V. Tribunale di Roma, 28 novembre 2019, n. 22917, P.I.T.O. e a. c. Ministro dell'Interno e a.

⁴⁹ Caritas italiana, op. cit., :23.

⁵⁰ V. Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2018 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti i visti umani.

⁵¹ Agence europe, Commission does not intend to present a legislative proposal on humanitarian visas, in European Daily Bulletin, n. 12200, 23 febbraio 2019, agenceurope.eu/en/bulletin/article/12200/31

domanda per il visto e non rischierebbe di essere rifiutato nuovamente dallo stesso Paese.⁵² Infine, il Codice Visti Schengen è stato modificato il 20 giugno 2019 tramite il Regolamento 1155/2019, entrato in vigore il 2 febbraio 2020, eppure, l'art. 25 è rimasto invariato, tranne per l'inserimento dell'art. 25 bis sulla cooperazione in materia di riammissione, il quale prevede restrizioni nei confronti di cittadini di Stati che non collaborano sufficientemente per la riammissione di propri nazionali.

1.2. Il Reinsediamento (resettlement)

Il reinsediamento o resettlement, come definito dall'UNHCR, è

*“the selection and transfer of refugees from a state in which they have sought protection to a third country that admits them – as refugees – with a permanent residence status”*⁵³.

In altre parole, questo meccanismo consente di selezionare e trasferire rifugiati da uno Stato in cui essi hanno ottenuto il riconoscimento di una protezione verso uno Stato terzo che ha accettato di ammetterli come rifugiati, e di riconoscere loro uno status di residenza permanente. Quindi, esso riguarda i rifugiati che, nonostante abbiano ricevuto accoglienza in un altro Stato, hanno ancora un fondato motivo di temere per la loro sicurezza, che magari ricevono una protezione inadeguata o addirittura inesistente da parte dello Stato in cui si trovano, o sono a rischio di *refoulement*. Questa via d'ingresso legale è una delle tre soluzioni durature per i rifugiati, insieme all'integrazione nella società di accoglienza e al rimpatrio volontario, è uno strumento di protezione e condivisione delle responsabilità tra Stati, e viene adottato in tutto il mondo su base volontaria.⁵⁴ La prima condizione per l'utilizzo di tale meccanismo è il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dello Statuto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati del 1950⁵⁵. Ciononostante, ci sono due categorie di persone che possono beneficiare del reinsediamento pur non rientrando nella definizione di rifugiati: gli apolidi *“presenti in uno Stato in cui né abbiano il diritto di risiedere in modo sicuro e legale, né abbiano la prospettiva di acquistare tale diritto, e si trovino in una situazione di urgente bisogno a fronte della quale il reinsediamento appaia la soluzione duratura più appropriata”*; e i familiari a carico di rifugiati.⁵⁶ Inoltre, con l'evolversi della legislazione sui rifugiati, come dichiarazioni, risoluzioni e strumenti giuridici regionali, l'UNHCR ha iniziato ad estendere l'utilizzo

⁵² Marinai Simone, op. cit., :65-70.

⁵³ UNHCR, «UNHCR Resettlement Handbook. Division of International Protection», luglio 2011, <http://www.unhcr.org/46f7c0ee2.pdf>.

⁵⁴ De Donato Cordeil Maria e Hein Christopher, op. cit., :19-49.

⁵⁵ Assemblea generale delle Nazioni Unite, «Statuto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati» (1950), <https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/Statuto-UNHCR.pdf>.

⁵⁶ Simone Marinai, ibid pp. 60-65

del reinsediamento anche a tutti quegli individui colpiti dagli effetti di conflitti armati o altri eventi che intaccano gravemente l'ordine pubblico.⁵⁷ Seconda condizione, che un migrante deve soddisfare per poter diventare eleggibile per un programma di reinsediamento, è rientrare in una o più delle sette categorie indicate nel Manuale applicativo del resettlement adottato dall'UNHCR. Queste categorie comprendono:

1. persone bisognose di protezione legale e/o fisica, o sottoposte alla minaccia di refoulement;
2. persone sopravvissute a violenze e/o torture, oppure persone bisognose di trattamenti appropriati non disponibili localmente;
3. persone con esigenze sanitarie;
4. donne e ragazze a rischio;
5. persone che hanno bisogno del reinsediamento per realizzare il ricongiungimento familiare;
6. bambini e adolescenti a rischio;
7. persone per le quali mancano prevedibili soluzioni alternative e durature, e senza una reale possibilità di integrazione nel contesto in cui è stata riconosciuta la protezione.

Inoltre, nella fase di selezione, si considerano anche casi particolari in di rifugiati anziani o appartenenti alla comunità LGBTQ+.⁵⁸ A causa di questi criteri, tuttavia, molte persone che necessitano della protezione internazionale rischiano di essere escluse dai programmi di reinsediamento.⁵⁹ Non a caso, svariate organizzazioni che si occupano di richiedenti asilo, hanno più volte richiesto che la misura del reinsediamento includesse non solo i rifugiati, ma anche i beneficiari della protezione sussidiaria e di altri tipi di status, come fatto già da alcuni stati come Svezia, Finlandia e Danimarca. Al contrario, si è registrato un comportamento opposto da parte di altri Stati, i quali hanno intrapreso processi di selezione sempre più restrittivi, adottando il criterio della cosiddetta “*potenziale integrazione*”, ovvero prediligere persone che possano integrarsi più facilmente e rapidamente nel Paese di reinsediamento. Naturalmente, l'UNHCR si è opposto con forza a questa pratica adottata da Stati come la Germania, la Repubblica Ceca, i Paesi Bassi, la Francia, la Finlandia e la Slovenia.⁶⁰

I Paesi di reinsediamento garantiscono la protezione fisica e legale degli individui beneficiari del reinsediamento, i quali dovrebbero poter godere di uno status giuridico che permetta loro di esercitare i diritti civili, sociali, politici e culturali simili a quelli dei cittadini di tale Stato. Inoltre, l'UNHCR afferma che i rifugiati reinsediati dovrebbero poter diventare cittadini dello Stato di

⁵⁷ De Donato Cordeil Maria e Hein Christopher, op. cit., :19-49.

⁵⁸ European Resettlement Network (ERN+), «The Resettlement Process: Identification Phase», European Resettlement Network + other legal pathways, consultato 6 marzo 2022, <https://www.resettlement.eu/journey/identification-phase>.

⁵⁹ Andriolo Eleonora, op. cit., :42-46.

⁶⁰ De Donato Cordeil Maria e Hein Christopher, op. cit., : 19-49.

accoglienza per naturalizzazione, perché questa dovrebbe essere una soluzione duratura per la loro vita. Ad ogni modo, nei diversi Stati i rifugiati reinsediati godono di status e diritti diversi, perché non tutti gli Stati rilasciano automaticamente un permesso di soggiorno a validità illimitata, ed anche di diverse possibilità di inserimento locale ed integrazione. Per quanto riguarda l'integrazione, essa dipende da svariati elementi: il contesto sociale, politico, culturale ed economico, il sistema di governance, le procedure e i servizi di supporto messi a disposizione dei rifugiati.⁶¹

In passato, il reinsediamento è stato utilizzato, già durante le due guerre mondiali, per i rifugiati russi fuggiti in Cina dopo la rivoluzione bolscevica e per gli ebrei fuggiti dalle persecuzioni del regime nazista. Successivamente, ne è stato fatto utilizzo a seguito di crisi umanitarie o conflitti particolarmente rilevanti, come durante la guerra fredda per gli ungheresi, negli anni '70 per i cileni, i vietnamiti, i cambogiani, negli anni '90 per i laosiani. Infine, l'UNHCR ha rimesso il reinsediamento al centro del proprio lavoro nel 2002 tramite l'adozione dell'Agenda for Protection, in cui ha enfatizzato la sua importanza nella protezione dei rifugiati e nella loro integrazione duratura, nonché nella solidarietà internazionale.⁶²

Negli anni 2000, nonostante il grande aumento dell'utilizzo dello strumento del resettlement, l'UNHCR ha affermato che gli sforzi fatti dai governi europei non sono stati sufficienti. Dal 2012 il numero di rifugiati con bisogno di reinsediamento a livello globale è cresciuto costantemente, arrivando nel 2019 a 1,4 milioni. In base a quanto stimato dall'UNHCR, dal 2017 c'è stata una crescita di 200mila persone all'anno, e, rispetto al 2014, l'aumento è stato del 50%. Attualmente, i rifugiati con bisogno di reinsediamento costituiscono l'8% della popolazione rifugiata. Per quanto riguarda le quote disponibili fino al 2016 sono aumentate fino a raggiungere le 126mila partenze. Invece, nel 2017 si è registrato un brusco rallentamento, che ha permesso di reinsediare solo 65mila persone, nonostante l'aumento delle richieste. Nel 2018 su 81mila richieste (6mila in più dell'anno precedente) ne sono state accolte solo 55.683. I dati del 2019 non si differenziano molto dall'anno precedente, se non per un lieve aumento delle partenze (più di 63 mila). Nel 2020, invece, gli effetti della pandemia si sono fatti sentire; infatti, sia le richieste che le partenze hanno subito una brusca riduzione, con numeri che non si vedevano da più di dieci anni. È chiaro che i dati cambiano da regione a regione, e che il reinsediamento coinvolge Stati in tutto il mondo. In genere, la provenienza delle domande di reinsediamento rispecchia lo sviluppo dei principali conflitti in corso. Ad esempio, tra i primi

⁶¹ De Donato Cordeil Maria e Hein Christopher, op. cit., : 19-49.

⁶² Marinai Simone, op. cit., :60-65.

beneficiari di resettlement in Europa ci sono i siriani, infatti, a livello globale, la zona più calda per richieste di reinsediamenti è da sempre il MENA – Middle-East and North Africa.⁶³

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Richieste	108.042	91.843	74.835	93.226	103.890	134.044	163.206	75.188	81.337	81.671	39.534
Partenze	72.914	61.649	69.252	71.411	73.008	81.891	126.291	65.000	55.680	63.726	22.800

Tabella 2. Fonte dati: UNHCR Projected Global Resettlement Needs 2016⁶⁴ e UNHCR Projected Global Resettlement Needs 2022⁶⁵




Figura 1. Fonte dati: UNHCR Projected Global Resettlement Needs 2016 e UNHCR Projected Global Resettlement Needs 2022.

Per quanto riguarda i motivi, precedentemente analizzati, che spingono i rifugiati a fare richiesta per questa misura di protezione, nel 2020 il maggior numero di rifugiati richiedenti aveva bisogno di protezione legale o fisica. Subito dopo venivano i sopravvissuti a torture o violenze con 12.783 richieste, e non va ignorato il dato importante delle donne e ragazze a rischio, che nell'anno selezionato erano il 18,5% del totale delle richieste (Figura 2), raggiungendo il record degli ultimi 6 anni in percentuale (si veda Figura 3).⁶⁶

⁶³ Genoviva Francesca Romana, «Accesso legale e sicuro per i richiedenti asilo tra reinsediamenti e corridoi umanitari», UNHCR Italia, consultato 10 febbraio 2022, <https://www.unhcr.org/it/risorse/carta-di-roma/accesso-legale-e-sicuro-per-i-richiedenti-asilo-tra-reinsediamenti-e-corridoi-umanitari/>.

⁶⁴ UNHCR, «Annex UNHCR Global Resettlement Statistical Report», Projected Global Resettlement Needs 2016, s.d., <https://www.unhcr.org/protection/resettlement/558019729/unhcr-projected-global-resettlement-needs-2016.html>.

⁶⁵ UNHCR, «Annex UNHCR Global Resettlement Statistical Report», Projected Global Resettlement Needs 2022, :118-135, <https://www.unhcr.org/protection/resettlement/60d320a64/projected-global-resettlement-needs-2022-pdf.html>.

⁶⁶ Ibid.




Figura 2. Fonte dati: UNHCR Projected Global Resettlement Needs 2022.




Figura 3. Fonte dati: UNHCR Projected Global Resettlement Needs 2022.

1.2.1. Il Reinsediamento nell'Unione Europea

Nonostante la chiusura della maggior parte degli Stati membri nei confronti della misura del reinsediamento, l'Unione europea nell'ultimo decennio ha iniziato a dare sempre maggiore considerazione a questo strumento di protezione. Infatti, questa politica rispecchia anche l'aumento del numero di Stati membri che partecipano e adottano norme sul reinsediamento, grazie anche all'incoraggiamento dato dall'UNHCR per affrontare le gravi crisi umanitarie degli ultimi anni. Oltre all'UNHCR, anche altre Organizzazioni internazionali e ONG hanno condotto attività di advocacy per spingere gli Stati europei a adottare norme nazionali riguardanti questo strumento d'ingresso legale, come è stato fatto da Paesi come la Repubblica Ceca, l'Ungheria, la Polonia, la Romania e la Slovenia al momento del loro ingresso nell'UE.

Per quanto riguarda le azioni concrete dell'Unione europea, le istituzioni dell'Unione e, in particolare, la Commissione europea, hanno manifestato il loro interesse a puntare sul reinsediamento, infatti, va riconosciuta l'importanza dell'adozione di un programma comune di reinsediamento e di incentivi finanziari comunitari tramite il Fondo Europeo per i Rifugiati (FER) costituito nel 2007. Poi, nel 2011, in concomitanza con la "Primavera Araba" il Parlamento europeo ha proposto emendamenti considerevoli al FER attraverso due rapporti. Il rapporto Tavares è stato il più efficace, esso consigliava: la creazione di un sistema di monitoraggio e di valutazione dei reinsediamenti già attuati; e l'istituzione di un sistema coerente con altre politiche europee sull'asilo, così da fissare priorità ed essere flessibili in caso di situazioni di emergenza, ciò andava fatto attraverso la realizzazione di un'unità di reinsediamento all'interno dell'EASO – Agenzia Europea di supporto all'asilo. Il Programma comune di reinsediamento dell'UE⁶⁷, adottato il 29 marzo 2012 ed entrato in vigore nel 2013, tenne in considerazione solo una parte delle raccomandazioni del Parlamento europeo, tuttavia, rappresenta ancora un grande sviluppo della politica europea in tale ambito. Successivamente, nel 2014 è stato adottato il Programma di reinsediamento dell'Unione, che ha istituito un nuovo strumento finanziario, il FAMI - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione⁶⁸ - che ha cambiato le regole di erogazione dei sussidi finanziari, aumentandoli. Nonostante l'adozione di due programmi europei e di finanziamenti comuni, purtroppo gli Stati membri continuano ad essere ancora restii per quanto riguarda l'adozione del reinsediamento, e questo dato è andato ad influenzare i risultati numerici dell'intera Unione.⁶⁹ Durante la crisi di rifugiati del 2015, la Commissione ha raccomandato un programma di reinsediamento per 20.000 persone bisognose di protezione internazionale⁷⁰, seguito poi dal reinsediamento effettivo di più di 22.000 persone provenienti dal Medio Oriente, dal Corno d'Africa e dall'Africa settentrionale. Sulla scia dell'anno precedente, il 18 marzo 2016 sono stati istituiti ulteriori reinsediamenti con la Dichiarazione UE-Turchia, ed anche nell'ottobre 2017 con una Raccomandazione della Commissione⁷¹. Nel caso della Dichiarazione UE-Turchia, con l'obiettivo di alleggerire i Paesi terzi che ospitano un ampio numero di rifugiati come la Turchia, è stato inserito lo schema del cosiddetto resettlement 1:1, in base al quale per ogni cittadino siriano riportato in Grecia, un altro sarebbe stato reinsediato, dalla Turchia, direttamente nel territorio

⁶⁷ Commissione europea, «Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'istituzione di un programma comune di reinsediamento UE», COM (2009) 447 def. § (2009).

⁶⁸ Parlamento europeo e Consiglio, «Regolamento (UE) N. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio.» (s.d.).

⁶⁹ De Donato Cordeil Maria e Hein Christopher, op. cit., :19-49.

⁷⁰ Raccomandazione (UE) n. 2015/914 della Commissione, dell'8 giugno 2015, relativa a un programma di reinsediamento europeo, in GUUE L 148, 13 giugno 2015, :32.

⁷¹ V. Raccomandazione (UE) n. 2017/1803 della Commissione, del 3 ottobre 2017, sul rafforzamento dei percorsi legali per le persone bisognose di protezione internazionale, in GUUE L 259, 7 ottobre 2017, :21.

dell'UE. Così, dall'aprile 2016 sono stati reinsediati in 18 Stati membri oltre 25.000 siriani bisognosi di protezione internazionale. Nel secondo caso della Raccomandazione dell'ottobre 2017, invece, la Commissione aveva programmato il reinsediamento di 50.000 rifugiati in venti Stati membri, entro il 31 ottobre 2019. Al 7 ottobre 2019, circa il 78% delle persone identificate era stato reinsediato. Altri reinsediamenti in cui l'UE ha avuto un ruolo rilevante dal punto di vista finanziario sono stati quelli attuati nell'ambito dei meccanismi di transito di emergenza dell'UNHCR in Niger e in Ruanda che hanno permesso di evacuare alcuni campi di detenzione in Libia e di reinsediare 2.000-3.000 persone.⁷²

Quelli appena indicati sono numeri importanti, ma purtroppo non sufficienti per far fronte alla grave crisi umanitaria in corso in Libia e negli altri Paesi citati. La situazione potrebbe migliorare, forse, se venisse approvato il Regolamento proposto dalla Commissione europea nel 2016⁷³ con l'obiettivo di istituire un quadro comune per il reinsediamento. Secondo la proposta, l'Unione definirebbe delle quote annuali di rifugiati da reinsediare e li dividerebbe tra gli Stati membri secondo un meccanismo di proporzionalità e condivisione delle responsabilità.⁷⁴ Il suddetto Regolamento, nonostante presentasse qualche criticità, come la non obbligatorietà dell'adozione del reinsediamento per gli Stati membri, sicuramente potrebbe aiutare l'Unione europea a uniformare le norme relative a tale misura, tutt'oggi eterogenee, e a creare un quadro comune in materia.⁷⁵ Servirebbe a dare compattezza alle diverse visioni all'interno delle istituzioni comunitarie, che vedono contrapporsi il Parlamento europeo, che spinge per aumentare le quote di resettlement, per condividere le responsabilità tra gli Stati e per rendere il processo vincolante, al Consiglio Europeo, che preferisce regolare le quote su base volontaria. Inoltre, con un regolamento comune, si potrebbe dare una spinta maggiore a tale misura, cosicché l'Europa possa dare un maggiore contributo al reinsediamento globale, che fino ad ora ha rappresentato meno del 6% del bisogno totale.⁷⁶

1.2.2. Il Reinsediamento in Italia

In Italia non vi è alcuna norma che riguardi il reinsediamento, inoltre, l'Italia non ha mai aderito a progetti a livello europeo concernenti tale misura prima del 2015. Nel tentativo di convincere lo Stato italiano ad incrementare le vie legali di accesso al proprio territorio, il Consiglio Italiano per

⁷² Marinai Simone, op. cit., :60-65.

⁷³ Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e modifica il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, COM (2016) 468 final, 13 luglio 2016.

⁷⁴ Andriolo Eleonora, op. cit., :42-46.

⁷⁵ Marinai Simone, op. cit., :75.

⁷⁶ Caritas Italiana, op. cit., :19-22.

i Rifugiati ha elaborato una proposta di legge sul diritto di asilo, proponendo tra le misure di ingresso il reinsediamento e le PEP. La proposta è stata ripresa e si è concretizzata nella proposta di legge presentata alla Camera dei deputati nel maggio 2015.

Il Paese centrale del Mediterraneo, pur non avendo mai aderito ai reinsediamenti europei prima del 2015, ha realizzato progetti ad hoc di resettlement utilizzando di volta in volta procedure non univoche. In particolare, dal 2007 al 2011, l'Italia ha portato avanti tre progetti di reinsediamento. Il primo è stato il progetto *Oltremare I e II*, realizzato tra il 2007 e il 2009 in due fasi. Tramite questo, l'Italia si è occupata di 69 reinsediamenti dalla Libia per cittadini eritrei (41 donne, 20 uomini e 8 minori) a cui era stato riconosciuto lo status di rifugiato sotto il mandato dell'UNHCR di Tripoli, grazie al finanziamento del Ministero dell'Interno. Il secondo progetto è stato *Piccoli Comuni Grande Solidarietà* del 2009. In questo caso, grazie ai fondi europei nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON), sono stati accolti 67 eritrei e 2 somali dalla Libia, per i primi sei mesi nel CARA di Trapani, e poi nel piccolo Comune di San Lupo, in provincia di Benevento, in una scuola in disuso. Infine, il terzo progetto realizzato dal 2009 al 2011 è stato il *Reinsediamento a Sud*. Questo progetto, finanziato dal Ministero dell'Interno, ha permesso a 181 rifugiati palestinesi (di cui 61 minori sotto i 14 anni) che vivevano nel campo di Al Tanf, al confine tra la Siria e l'Iraq, di essere accolti dai Comuni di Riace e Caulonia. Questi hanno tentato di chiedere nuovamente asilo, ma alla Svezia, per ricongiungersi ai propri familiari che si trovavano lì, lamentando inoltre pessime possibilità di integrazione in Italia e interferenze da parte della mafia; tuttavia, in gran parte sono stati rispediti nello Stato di reinsediamento.⁷⁷

Dopo queste tre esperienze, nel 2014 il governo italiano ha deciso di intraprendere un programma di reinsediamento pluriennale. Nel biennio 2014/2015 si è impegnato ad accogliere 500 rifugiati appartenenti alle categorie prioritarie di cui all'art. 17 paragrafo 2 del Regolamento UE n.516/2014. Il lancio, da parte dell'Italia, di un programma di reinsediamento risponde, inoltre, all'esigenza di rafforzare canali legali e protetti di accesso al territorio e prevenire un elevato numero di vittime di naufragi causati dal pericoloso attraversamento del mar Mediterraneo. Poi, dal 2015 l'Italia si è impegnata a reinsediare 1.989 persone entro il 2017, rendendo tale misura sistematica. In merito al già menzionato accordo UE-Turchia, l'Italia si è resa disponibile ad accogliere i rifugiati siriani provenienti dalla Turchia. Inoltre, seguendo la Raccomandazione della Commissione del 27 settembre 2017, lo Stato italiano si è impegnato allargando la propria quota a 1.000 rifugiati per il biennio 2018/2019. Tutte queste iniziative sono state coordinate dal Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del Ministero dell'Interno e sono state possibili grazie ai citati finanziamenti europei del FAMI. La cosiddetta Unità resettlement è stata istituita all'interno del Dipartimento per

⁷⁷ De Donato Cordeil Maria e Hein Christopher, op. cit., :19-49.

l'esecuzione delle procedure amministrative, e, oltre alla cooperazione dell'UNHCR, lo Stato italiano ha potuto godere dell'aiuto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, della Commissione Nazionale Asilo, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, del Ministero della Salute, del Servizio Centrale SPRAR e dell'OIM.⁷⁸ Dal 2015 fino al 31 luglio 2019, in Italia sono stati reinsediati 2.307 rifugiati su 2.989 richieste presentate, la cui provenienza ha riguardato solo l'Africa (in particolare il Sudan) e il MENA.⁷⁹

1.3. I programmi di sponsorizzazione privata e i community-based sponsorship: il caso italiano dei “Corridoi Umanitari”

I programmi di sponsorizzazione privata – private sponsorship – o a base comunitaria – community-based – sono dei meccanismi di ingresso protetto che vedono come attori principali i privati, che aiutano dal punto di vista finanziario, e le autorità dei due Paesi interessati, che stringono accordi specifici per la tutela dei rifugiati. Questi programmi vengono sviluppati sotto diverse forme ed in maniera singolare da ogni Stato di accoglienza, ma tutti sono accomunati da due caratteristiche vantaggiose: la semplificazione delle pratiche amministrative e l'aiuto finanziario da parte della società civile. Difatti, diversamente dagli strumenti precedentemente analizzati, qui la società civile ha un ruolo prevalente, sia nell'organizzazione del processo, sia nell'accoglienza e nell'integrazione dei rifugiati, e può coinvolgere ONG, organizzazioni religiose, ed anche singoli individui.⁸⁰ Non c'è una definizione ufficiale per la sponsorizzazione privata, ma gli elementi concreti che la compongono sono uno sponsor, che, come appena detto, può essere di ogni tipo ed assume la parziale responsabilità di fornire sostegno a richiedenti asilo o rifugiati che vengono autorizzati ad entrare nello Stato di accoglienza, il quale non deve assumersi alcun onere finanziario, coperto completamente dallo sponsor per un periodo predeterminato o fino a quando la persona o la famiglia autorizzata all'ingresso diventi autosufficiente. Al contempo, però, l'intervento statale è sempre presente nelle operazioni iniziali di screening e per le procedure formali di ingresso dei beneficiari.⁸¹ Le sponsorizzazioni, quindi, consistono in una “*partnership pubblico-privata*” tra i governi e la società civile, sancita da un accordo formale tra i vari attori, come un Memorandum of Understanding o un Protocollo d'Intesa, caratterizzata da una condivisione variabile delle responsabilità e indicante le condizioni di intervento e le procedure da rispettare. Tali iniziative, proprio per la loro possibilità di

⁷⁸ Caritas Italiana, op. cit., :41-42.

⁷⁹ UNHCR, «UNHCR Resettlement Handbook. Country chapter - Italy», s.d., <https://www.unhcr.org/5d778f907.html>.

⁸⁰ De Donato Cordeil Maria e Hein Christopher, op. cit., :58.

⁸¹ Kumin Judith, «Welcoming Engagement: How Private Sponsorship Can Strengthen Refugee Resettlement in the European Union», dicembre 2015, <https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/Asylum-PrivateSponsorship-Kumin-FINAL.pdf>.

contribuire all'ampliamento delle vie legali d'ingresso, sono state utilizzate da diversi Paesi, in primis il Canada, ma poi anche in tutta Europa, in aggiunta ai programmi di reinsediamento e ricongiungimento familiare gestiti dai governi, che spesso non riescono a ricomprendere tutti gli individui bisognosi di protezione internazionale.⁸²

I programmi di sponsorizzazione in Europa sono molto diversi fra loro, come accennato. Si ricordano, in particolare, i programmi degli Stati federali tedeschi – Landesaufnahmeprogramme – che dal 2013 al 2018 hanno consentito di ricongiungere famiglie siriane presenti in Germania con i propri parenti colpiti dalla guerra civile. Un altro esempio sono le Ammissioni Umanitarie austriache, che nello stesso lasso di tempo hanno permesso di accogliere 1.900 rifugiati siriani da Giordania, Turchia e Libano, grazie al supporto di Caritas Austria, Diakonie e Croce Rossa.⁸³ Tra le sponsorizzazioni rientrano anche i programmi avviati su iniziativa delle Chiese e delle organizzazioni di ispirazione religiosa, come i Corridoi Umanitari italiani, diffusi anche nel resto d'Europa. Infine, vanno considerati tutti quei programmi in fase di avvio o sperimentazione, come, ad esempio, i Corridoi Universitari per i rifugiati istituiti tramite i progetti UNICORE e Mediterraneo, entrambi italiani. Il primo progetto UNICORE, lanciato nel 2019, è promosso dalle università italiane con il supporto dell'UNHCR, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Caritas Italiana, Diaconia Valdese e altri partners, per dare la possibilità ai rifugiati etiopi di continuare i propri studi in Italia. Invece, il Progetto Mediterraneo, promosso dall'università LUISS Guido Carli, in collaborazione con l'UNHCR, il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero dell'Interno, offre 23 borse di studio per studenti rifugiati provenienti dalla Giordania (10), dal Marocco (10) e da Malta (3).⁸⁴

L'Unione Europea, attraverso le sue istituzioni, ha mostrato interesse per lo strumento delle sponsorship. Nel 2015, nell'Agenda europea sulla migrazione ha inserito un riferimento alle sponsorizzazioni private, in cui afferma:

*“Gli Stati membri dovrebbero inoltre attivare tutti gli altri canali leciti di cui possono disporre le persone bisognose di protezione, compresi il patrocinio di soggetti privati o non governativi e i permessi per motivi umanitari e le clausole inerenti al ricongiungimento familiare”*⁸⁵

La Commissione europea ha quindi incoraggiato gli Stati membri ad attuare tali misure e, nel 2017, ha invitato l'EASO a coordinare un progetto pilota con la partecipazione degli Stati membri

⁸² Caritas Italiana, op. cit., :27.

⁸³ Caritas Italiana, op. cit., :30-32.

⁸⁴ UNHCR, «Resettlement and other forms of legal and safe transfer to Italy», consultato 6 marzo 2022, <https://help.unhcr.org/italy/resettlement/>.

⁸⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sull'attuazione Agenda europea sulle migrazioni, COM(2015) 240 final, 13 maggio 2015, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0240&from=es>

interessati⁸⁶. La stessa Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, in occasione del discorso per la sua nomina di fronte al Parlamento europeo ha parlato proprio dei corridoi umanitari, i quali dovrebbero essere sviluppati e maggiormente utilizzati con l'obiettivo di migliorare la situazione dei rifugiati.⁸⁷ Anche nel settembre 2018 la Commissione in una Comunicazione al Parlamento Europeo e al Consiglio ha affermato la necessità di percorsi sicuri e legali di accesso alla protezione internazionale⁸⁸. Inoltre, sempre nello stesso anno è stato pubblicato uno studio di fattibilità, su richiesta della Commissione, in cui si presentano tutti i diversi modelli di private e community sponsorship europei e si analizzano le possibilità di ampliamento di tali strumenti da parte dell'Unione europea⁸⁹. Lo studio esamina i dati dei programmi di sponsorizzazione di otto Stati europei (Repubblica Ceca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito) e del Canada, e mostra che tra il 2013 e il 2018 le persone ammesse attraverso programmi di sponsorizzazione privata o comunitaria in Europa sono state circa 31.690 (considerando anche 4.673 visti in Svizzera), di cui 1.286 in Italia con i corridoi umanitari.⁹⁰

1.3.1. Il caso italiano: i Corridoi Umanitari

Nel settembre 2015, in seguito all'inizio della crisi migratoria, Papa Francesco ha invitato *"ogni parrocchia, ogni comunità religiosa, ogni monastero, ogni santuario d'Europa, ad accogliere una famiglia di rifugiati"*⁹¹. La chiamata del Pontefice ha avuto una grande risonanza nella comunità cattolica italiana, ed ha spinto parrocchie e gruppi religiosi a rendersi disponibili per l'accoglienza e l'integrazione dei rifugiati. I corridoi umanitari sono nati in queste circostanze, dalla collaborazione di Comunità di Sant'Egidio, Federazione delle Chiese evangeliche, Tavola Valdese e Conferenza Episcopale Italiana (attraverso Caritas Italiana e Fondazione Migrantes), Ministero degli Affari Esteri e Ministero dell'Interno. La prima iniziativa di Community sponsorship in Italia è stata ideata con l'obiettivo di trasferire in sicurezza persone rifugiate in Stati terzi, dimostrando che grazie alla

⁸⁶ Commissione Europea, Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sull'attuazione dell'Agenda europea sulla migrazione, COM (2017) 558 final, 27 settembre 2017, :20-21, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0558&from=NL>

⁸⁷ Marinai Simone, op. cit., :70-74.

⁸⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio, Ampliare l'offerta di percorsi legali verso l'Europa, Componente indispensabile di una politica migratoria equilibrata e globale, Contributo della Commissione europea alla riunione dei leader, Salisburgo, COM(2018) 635 final, 19-20 settembre 2018, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0635&from=EN>

⁸⁹ Commissione europea, «Study on the feasibility and added value of sponsorship schemes as a possible pathway to safe channels for admission to the EU, including resettlement», 2018, <http://www.europeanmigrationlaw.eu/documents/Sponsorship-schemes.pdf>.

⁹⁰ Caritas Italiana, op. cit., :37-40.

⁹¹ Papa Francesco, Angelus, Città del Vaticano, 6 settembre 2015.

solidarietà è possibile creare vie legali alternative ai pericolosi viaggi normalmente intrapresi dai migranti forzati.

Il progetto prevede che le organizzazioni identifichino, nel Paese di primo asilo, rifugiati o persone con necessità di protezione internazionale e in condizioni di vulnerabilità in ragione della situazione personale, dell'età e delle condizioni di salute (vittime di persecuzioni e torture, minori non accompagnati, famiglie con bambini, donne sole, anziani, malati, persone con disabilità), i quali avranno la possibilità di entrare legalmente in Italia grazie a visti umanitari. Per persone con *necessità di protezione internazionale* si intendono quelle persone che rischiano di perdere la propria vita o la propria libertà a causa di conflitti armati, violenza endemica, o sistemica violazione dei diritti umani, quindi non strettamente rientranti nella definizione di rifugiato, ma identificati come bisognosi dalle organizzazioni promotrici, in base a quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea vigente in materia. In particolare, la normativa nazionale e comunitaria di riferimento è rappresentata dal D. Lgs del 19 novembre 2007 n. 251 e successive modifiche e integrazioni; dal D. Lgs. del 28 gennaio 2008 n. 25 e successive modifiche e integrazioni; dal D. Lgs. del 18 agosto 2015 n.142 di recepimento della Direttiva 2013/32/UE e, soprattutto, della Direttiva 2013/33/UE, che definisce concretamente cosa si intende per persone vulnerabili, entrambe del 26 giugno 2013; dal decreto-legge del 4 ottobre 2018 n. 113, convertito in legge il 1° dicembre 2018 n. 132; in cui si identificano i potenziali beneficiari della protezione internazionale in Italia, quali i cittadini stranieri a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria.

La fase di preselezione inizia nei Paesi terzi, in cui le organizzazioni promotrici redigono una propria lista di potenziali beneficiari, scelti tra i casi precedentemente identificati dall'UNHCR. Naturalmente, per motivi di sicurezza, tale lista viene trasmessa al Ministero dell'Interno ed alle autorità consolari, per una verifica dei potenziali beneficiari. Successivamente, i Consolati italiani presenti negli Stati interessati, previa autorizzazione del Ministero degli Affari Esteri, rilasciano un visto Schengen con validità territoriale limitata (VTL) sulla base di "motivi umanitari", ai sensi dell'articolo 25 del Codice Visti, in base ad un'interpretazione delle autorità italiane della Risoluzione approvata il 10 settembre 2015 dal Parlamento Europeo. All'ingresso in Italia, in particolare nell'aeroporto di Roma Fiumicino, gli individui vengono sottoposti a rilievi fotodattiloscopici per opera del Ministero dell'Interno. Una volta arrivati in Italia, i beneficiari devono presentare richiesta d'asilo alle autorità italiane, affinché possa essere riconosciuto loro lo status di rifugiato e quindi la protezione internazionale. In Italia, le persone selezionate vengono accolte dalle stesse organizzazioni che si sono occupate della prima parte del processo e vengono aiutate sotto tutti i punti di vista durante

l'integrazione.⁹² Inoltre, come tutti i programmi di sponsorship, lo Stato non ha alcun onere economico, poiché le associazioni si occupano autonomamente dei costi di viaggio e di accoglienza.⁹³

Dal punto di vista legale, i corridoi umanitari sono stati attivati con quattro protocolli d'intesa. Il primo, il 15 dicembre 2015, è stato sottoscritto tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell'Interno, la Comunità di Sant'Egidio, la Federazione delle Chiese Evangeliche e la Tavola Valdese, con il nome "Apertura di corridoi umanitari", chiamato anche "Mediterranean Hope", ed ha permesso il trasferimento di 1.000 siriani dal Libano tra il 2016 e il 2017. Il secondo protocollo non è altro che il rinnovamento del precedente in data 7 novembre 2017, con l'obiettivo di trasferire ulteriori 1.000 persone dal Libano e dal Marocco tra 2018 e 2019, ed è entrato in vigore il 30 gennaio 2018. Il terzo, il Protocollo d'intesa tra il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dell'Interno, la Conferenza Episcopale Italiana (che agisce attraverso la Caritas Italiana e la Fondazione Migrantes) e la Comunità di Sant'Egidio, è stato sottoscritto il 12 gennaio 2017. Questo ha autorizzato il trasferimento in Italia di 500 persone bisognose di protezione internazionale residenti in Etiopia.⁹⁴ Per ultimo, il Protocollo del 3 maggio 2019 ha permesso anch'esso l'estensione dell'applicazione del precedente, per consentire il trasferimento in Italia di ulteriori 600 persone bisognose di protezione internazionale provenienti dall'Etiopia, ma anche dalla Giordania e dal Niger. A questi quattro protocolli d'intesa storici, ne va aggiunto un quinto ancora più recente, sottoscritto in data 4 novembre 2021. Si tratta del Protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto "Corridoi umanitari / evacuazioni per l'Afghanistan" tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell'Interno, la Conferenza Episcopale Italiana, la Comunità di Sant'Egidio, la Federazione delle Chiese Evangeliche, la Tavola Valdese, l'ARCI – Associazione Ricreativa e Culturale Italiana –, INMP – Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà –, OIM ed UNHCR. Tale nuovo strumento nasce con la finalità di creare un canale d'ingresso legale per 1.200 cittadini afgani bisognosi di protezione internazionale provenienti dal Pakistan e dall'Iran, e, a differenza dei casi precedenti, questa volta il Ministero dell'Interno, quindi lo Stato italiano, si farà carico di 400 di questi migranti e di tutte le spese del trasporto aereo.⁹⁵

I corridoi umanitari rappresentano un ulteriore via legale e sicura per accedere al territorio europeo, e in particolare italiano. Questi permettono una maggiore velocità nell'esame della domanda di protezione internazionale grazie ai controlli già avvenuti prima della partenza; inoltre, grazie

⁹² UNHCR, «Resettlement and other forms of legal and safe transfer to Italy».

⁹³ Genoviva Francesca Romana, op. cit.

⁹⁴ Caritas Italiana, op. cit., :46-47.

⁹⁵ Ministero dell'Interno, «Protocollo di Intesa per la realizzazione del progetto Corridoi Umanitari/ Evacuazioni per l'Afghanistan» (2021), https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-11/protocollo_corridoi.pdf.

all'abbattimento dei costi, sono uno strumento particolarmente apprezzato anche dagli stessi Stati.⁹⁶ Persino Papa Francesco ha fatto un plauso all'iniziativa dei corridoi umanitari, e il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, li ha elogiati. Il progetto italiano rappresenta un modello di solidarietà da poter riprodurre anche in altri Stati, come spiegato anche da Vittorio Zucconi, ex Segretario Generale della Comunità di Sant'Egidio, in un incontro con gli ambasciatori delle Nazioni Unite nel 2016.⁹⁷ Di conseguenza, sono stati svariati gli Stati che hanno deciso di seguire l'esempio dell'esperienza italiana e di promuovere programmi di accoglienza simili⁹⁸; tra questi ci sono la Francia, che nel 2017 ha accolto 500 persone dal Libano e ha sottoscritto un nuovo protocollo d'intesa nel 2021, il Belgio, che sempre nel 2017 ha accolto 150 siriani dal Libano e dalla Turchia, e i Principati di Andorra e di Monaco, che si sono uniti nel 2018, seguiti poi dalla Repubblica di San Marino.⁹⁹

1.4. Resettlement e Corridoi Umanitari a confronto

Una volta analizzate le principali vie d'ingresso al territorio dell'Unione Europea e dell'Italia disponibili per i migranti forzati in cerca di protezione internazionale, in particolare per rifugiati e richiedenti asilo, risulta utile fare un breve confronto tra lo strumento del resettlement e i corridoi umanitari. A conclusione della prima parte di questo lavoro di ricerca, l'obiettivo di chi scrive è evidenziare le caratteristiche comuni e le principali differenze tra questi due schemi, presentando i possibili miglioramenti ed insegnamenti da poter trarre in ambito europeo e nella prospettiva di un'espansione di tali strumenti.

In base a ciò che si è potuto notare dall'approfondimento presentato nei paragrafi precedenti, a prima vista, reinsediamento e corridoi umanitari sono molto simili, poiché entrambi permettono a rifugiati e persone bisognose di protezione internazionale di spostarsi dal Paese in cui si trovano, che è quasi sempre diverso dal proprio Stato di cittadinanza, per arrivare nel nuovo Paese di accoglienza che garantisce loro sicurezza, protezione e nuove prospettive future, sia con la richiesta d'asilo che con il rilascio di altri documenti e l'acquisizione di nuovi diritti. Tuttavia, essi presentano anche svariate differenze. La prima, più lampante, è che i corridoi umanitari nascono in Italia, quindi in una realtà ristretta, da un'iniziativa molto recente; proprio per questo motivo, pur essendosi sviluppati anche in altri Stati europei, non sono molto diffusi, sia in termini di beneficiari, che in termini di Stati

⁹⁶ Marinai Simone, op. cit., :70-74.

⁹⁷ Genoviva Francesca Romana, op. cit.

⁹⁸ Caritas Italiana, op. cit., :33.

⁹⁹ Sant'Egidio, «Aux origines des Couloirs humanitaires», [couloirshumanitaires.fr](http://www.couloirshumanitaires.fr), consultato 10 maggio 2022, <http://www.couloirshumanitaires.fr/page1.html>.

di accoglienza. Al contrario, il reinsediamento ha una storia molto lunga, e anche per questo è molto diffuso. Come detto in precedenza, ne è stato fatto uso in diverse occasioni già nel secolo scorso, durante crisi umanitarie o conflitti particolarmente rilevanti, e sono molti i Paesi che lo hanno adoperato e continuano a farlo, anche grazie al supporto politico e finanziario dell'Unione europea.

Se si esaminano fase per fase le due procedure, entrambe constano di una fase preselettiva. Ambedue si occupano di trasferimenti di gruppo, tuttavia, la verifica dei prerequisiti dei soggetti eleggibili va fatta sempre a livello individuale, affinché si possano esaminare le reali esigenze e condizioni del singolo. I criteri di eleggibilità sono sia per il reinsediamento che per i corridoi umanitari il riconoscimento dello status di rifugiato da parte dell'UNHCR, che nel primo caso avviene ai sensi dello Statuto dell'UNHCR e nel secondo caso sulla base della Convenzione di Ginevra del 1951 e del suo Protocollo del 1967, o comunque della necessità di protezione internazionale; in particolare, nel caso dei corridoi umanitari, nati in una realtà europea, si tiene conto dei possibili beneficiari di protezione sussidiaria che corrono effettivamente il rischio di subire nel Paese di origine un grave danno, come già accennato in precedenza e spiegato più chiaramente nel seguente capitolo. Oltre a questo primo prerequisito, i corridoi umanitari considerano anche la vulnerabilità del soggetto in esame; invece, il reinsediamento allarga il campo ai soggetti non rifugiati se apolidi o se in attesa di un ricongiungimento familiare, e cerca di far rientrare i richiedenti almeno in una delle sette categorie citate nel Manuale applicativo del resettlement adottato dall'UNHCR. Inoltre, se nel primo caso sono le organizzazioni sottoscrittrici ad accertarsi del possesso di tutti i prerequisiti elencati, con un piccolo supporto iniziale della lista redatta dall'UNHCR, nel secondo caso, sono gli Stati i responsabili della selezione. Quindi, pur usando dei criteri molto restrittivi, entrambi i processi analizzati si possono considerare in parte flessibili, poiché non escludono del tutto individui a cui non è stato riconosciuto lo status di rifugiato. Ciò nondimeno, i corridoi umanitari, grazie alla loro storia recente, hanno meno regolamentazioni a cui fare riferimento, e vengono istituiti di volta in volta da nuovi protocolli d'intesa; di conseguenza, sarebbe più facile creare leggi ad hoc per scegliere individui con caratteristiche diverse da quelle elencate e cambiare le norme di selezione in base al caso specifico, come è stato fatto d'altronde nel Protocollo del 2021 per i migranti afghani.

Per quanto riguarda l'arrivo nel Paese d'accoglienza e i documenti che i beneficiari dei progetti ricevono o a cui possono aspirare, i due procedimenti presentano delle differenze. Teoricamente, in base a quanto sostenuto dall'UNHCR, il reinsediamento dovrebbe essere una soluzione duratura. Infatti, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati afferma che i rifugiati reinsediati dovrebbero poter diventare addirittura cittadini dello Stato di accoglienza per naturalizzazione, e quindi godere dei diritti civili e politici, al pari dei cittadini di quello Stato. Ad ogni modo, quello a cui il reinsediamento dovrebbe auspicare è almeno il rilascio di un permesso di

soggiorno a validità illimitata, anche se, come è stato già visto, queste aspettative non sempre coincidono con la realtà. Al contrario, i corridoi umanitari in Italia, garantiscono solo il rilascio di un visto Schengen con validità territoriale limitata sulla base di motivi umanitari, e solo dopo l'arrivo in Italia i rifugiati possono presentare la richiesta d'asilo alle autorità italiane. Quindi i corridoi umanitari, diversamente dal reinsediamento, in principio non rappresentano una soluzione del tutto duratura, in base a quanto detto finora.

Il reinsediamento, e a maggior ragione anche i corridoi umanitari, non sono obbligatori per gli Stati, bensì sono degli strumenti che possono essere adottati su base volontaria. Questo aspetto è chiaro per i corridoi umanitari, che rappresentano una pratica nuova e fino ad ora non sono mai stati oggetto di politiche a livello europeo. Diversamente, il reinsediamento è argomento di diverse politiche comunitarie, come già spiegato sopra; infatti, l'Unione europea ha addirittura creato un programma comune sul reinsediamento e ha istituito fondi comunitari per incentivare finanziariamente tale misura legale per l'immigrazione, ciononostante non è stato istituito alcun obbligo per gli Stati membri.

Dal punto di vista finanziario, anche se l'attuazione dei reinsediamenti usufruisce di fondi da parte dell'Unione europea, gli Stati membri potrebbero essere maggiormente incentivati a creare corridoi umanitari. Difatti, i corridoi umanitari presentano due caratteristiche vantaggiose per i governi: l'assenza di costi e il ruolo attivo della società civile. I corridoi umanitari, come spiegato in precedenza, vengono completamente finanziati dalla società civile, ovvero da associazioni, organizzazioni non governative, singoli o gruppi di individui; cosa che non avviene nel caso del resettlement, in cui tutti i costi vengono sostenuti dagli Stati d'accoglienza. Inoltre, i corridoi umanitari, grazie ai Protocolli di intesa alla base della loro istituzione, vengono quasi completamente organizzati e gestiti dalle suddette organizzazioni proponenti e dalle reti di solidarietà sparse nel territorio nazionale, e non da agenzie statali, le quali si limitano solo a dare assistenza nelle procedure amministrative di rilascio visti e controllo documenti; al contrario, i reinsediamenti sono completamente organizzati dagli enti statali, e solo in rare occasioni lo Stato riceve l'aiuto della società civile, che in ogni caso non è mai così protagonista come nei progetti dei corridoi umanitari.

Ciononostante, ritornando alla questione quantitativa, secondo i dati Eurostat, il programma di reinsediamento guidato dai governi è lo strumento più diffuso tra gli Stati membri dell'Unione europea e di conseguenza riesce a raggiungere un numero più alto di beneficiari. Ad esempio, tra 2011 e 2020 in Svezia sono stati reinsediati ben 28.125 rifugiati, seguita dal Regno Unito, che fino al 2019 ha accolto 27.915 persone reinsediate, e dalla Norvegia con 20.020 beneficiari. L'Italia, i cui dati partono dal 2015, si trova all'ottavo posto, solo grazie al conteggio, da parte di Eurostat, anche dei dati dei corridoi umanitari, raggiungendo quota 5.540 accoglienze. Complessivamente, a livello

europeo sono stati registrati 122.460 reinsediamenti, considerando i reinsediamenti britannici solo fino al 2018.¹⁰⁰ Per quanto riguarda i corridoi umanitari, invece, secondo i dati della Comunità di Sant'Egidio aggiornati a gennaio 2022, dal 2016 solo 4.342 persone hanno raggiunto l'Europa. Tra questi, la stragrande maggioranza (3.632 individui) è stata accolta dall'Italia, la Francia ne ha accolti 532, il Belgio 150 e Andorra 16.¹⁰¹ Quindi, è chiaro che i reinsediamenti sono riusciti a raggiungere un maggior numero di beneficiari durante il loro più lungo utilizzo, tuttavia, è possibile affermare che anche questo programma raggiunge un numero non ancora adeguato di persone. Lo stesso Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati è ancora scontento dei numeri raggiunti, perché, rispetto alla domanda, la quota offerta è irrisoria, e questa differenza va in qualche modo colmata.¹⁰²

In sintesi, dall'analisi presentata si può dedurre che resettlement e corridoi umanitari sono due strumenti affini. I corridoi umanitari spesso si vanno quasi a sovrapporre al reinsediamento, ad esempio: nella selezione dei soli rifugiati; nel trasferimento dei beneficiari da un Paese di prima accoglienza, in cui è stata garantita loro la protezione internazionale solo in un primo momento, ad un Paese terzo di reinsediamento. Tuttavia, tali strumenti presentano anche delle caratteristiche proprie, come alcuni criteri di selezione, il coinvolgimento della società civile, il sostenimento dei costi dei procedimenti, i documenti rilasciati all'arrivo nello Stato di accoglienza, e chiaramente il grado di diffusione negli Stati membri. La comparazione, le differenze e le somiglianze tra queste due misure sono brevemente schematizzate nella tabella seguente.

	Reinsediamento	Corridoi Umanitari
Obbligatorietà	No	No
Diffusione	16 Paesi nell'UE	Circa 7 Paesi (con numeri esigui)
Nascita	Prima guerra mondiale	2015
Criteri per preselezione	Rifugiati + 7 categorie	Rifugiati + vulnerabilità
Arrivo e visto	Soluzione duratura, teoricamente cittadinanza per naturalizzazione.	Visto temporaneo per motivi umanitari.
Coinvolgimento società civile	Raramente coinvolta	Pienamente coinvolta e responsabile
Costi	Completamente a carico dello Stato di accoglienza, finanziamenti UE	Completamente a carico della società civile, in casi specifici aiuti dallo Stato

Tabella 3. Confronto tra Reinsediamento e Corridoi Umanitari.

¹⁰⁰ Eurostat, «Resettled persons by age, sex and citizenship - annual data (rounded), migr_asyresa», consultato 6 marzo 2022, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyresa.

¹⁰¹ Comunità di Sant'Egidio, «I corridoi umanitari in cifre», 14 gennaio 2022, <https://www.santegidio.org/downloads/Dossier-Corridoi-Umanitari-20220114.pdf>.

¹⁰² Genoviva Francesca Romana, op. cit.

A conclusione di questo primo capitolo dedicato ad alcune delle vie legali d'accesso al territorio europeo, sembra pertinente fare un piccolo inciso riguardo il Patto adottato il 23 settembre 2020 dalla Commissione europea sulla migrazione e l'asilo. Tale Patto, come già fatto in precedenza dalla Commissione, invita gli Stati membri a creare “*un sistema in grado di gestire e normalizzare a lungo termine la migrazione*” e ad instaurare un “*quadro europeo nuovo e duraturo*”. Tra gli obiettivi principali, oltre all'istituzione di un “*meccanismo di solidarietà costante*” tra governi UE, viene nominata la riduzione delle rotte non sicure e irregolari attraverso la promozione di percorsi legali sostenibili e sicuri per coloro che necessitano protezione internazionale; ed è per questo motivo che chi scrive crede sia necessaria una considerazione di questo aspetto nella presente parte del lavoro di ricerca. Come visto nei paragrafi precedenti, i canali di ingresso legale che gli Stati membri possono adottare per ridurre gli ingressi illegali sono svariati, molti più di quanto siano stati trattati in codesto elaborato, ma la Commissione europea, allineandosi all'impostazione dell'Agenda europea sull'Immigrazione, riconosce come strumento centrale della politica d'ingresso legale dei richiedenti asilo esclusivamente il reinsediamento, facendo solo un cenno ad “*altri canali leciti*”. Si invita ad istituire programmi di ammissione umanitaria statali per i richiedenti asilo, a favorire le sponsorizzazioni e magari sostenerle anche finanziariamente, ma sempre e soltanto su base volontaria, lasciando tutto nelle mani e alle intenzioni dei singoli Stati. Quindi, individuando nel reinsediamento l'unico strumento dell'Unione per l'accesso protetto al territorio europeo, per di più senza introdurre un'obbligatorietà di base, anche questo recente Patto rappresenta un'ulteriore occasione persa in cui l'UE avrebbe potuto impegnarsi in maniera più efficace per la tutela dei rifugiati e lo sviluppo della solidarietà internazionale.¹⁰³ Un piccolo passo in avanti, seppur non sufficiente, è stato fatto poche settimane dopo, nel novembre 2020, con la diffusione di un nuovo Action Plan sull'integrazione, da parte della Commissione, in riferimento al periodo 2021-2027, il quale identifica quattro aree di interesse ed obiettivi da finanziare tramite fondi approvati nel luglio 2021 dal Parlamento europeo.¹⁰⁴ Riprendendo le parole della Commissione, creare percorsi legali verso l'Europa contribuisce a salvare vite umane, riduce le migrazioni irregolari e contrasta la criminalità organizzata costituita dalle reti di trafficanti, per questo serve un maggiore impegno da parte di tutti gli attori internazionali, in primis gli Stati, nello sviluppare, rafforzare ed adottare strumenti e misure sempre più effettive ed efficaci. Una di queste è il progetto dei corridoi umanitari, nato dall'impegno della società civile italiana e sviluppatosi grazie ai notevoli risultati raggiunti; ed è questo l'argomento che verrà approfondito nel capitolo seguente.

¹⁰³ Del Guercio Adele, op. cit., :137-141.

¹⁰⁴ D'Angelo Alessio, «Presenza straniera e politiche migratorie nell'UE: il punto sul Nuovo patto su migrazione e asilo e sull'Action plan sull'integrazione», in *Dossier Statistico Immigrazione 2021* (Roma: IDOS, 2021), 58–64.

CAPITOLO 2. I Corridoi Umanitari in Italia

Dopo aver presentato le possibili vie legali di accesso al territorio italiano ed europeo, ed aver analizzato quattro strumenti particolarmente significativi che vengono utilizzati negli ordinamenti nazionali e sovranazionali in questione, nei seguenti capitoli verrà approfondita la misura già introdotta dei corridoi umanitari. Essi rappresentano un'alternativa legale e sicura ai pericolosi viaggi illegali comunemente intrapresi dai migranti forzati, che ha permesso di accogliere in Italia 3.632 persone provenienti da nove Paesi diversi dal 2015 ad oggi.¹⁰⁵

Nati in Italia come reazione della società civile, soprattutto religiosa, alla crisi migratoria del 2015 e all'invito di Papa Francesco ad accogliere rifugiati che arrivavano in quel momento alle frontiere europee, i corridoi umanitari sono una risposta alla superficialità e alle ipersemplicizzazioni che solitamente screditano i fenomeni migratori nel dibattito contemporaneo, danneggiandoli sul piano politico e sociale. Essi, infatti, offrono un nuovo punto di vista su tali temi, proponendo una soluzione duratura e non più precaria per i rifugiati che vogliono raggiungere il territorio europeo e italiano, basandosi su tre principi fondamentali: “*protezione, sicurezza, progetto di vita*”.¹⁰⁶ Difatti, essi sono un programma di trasferimento e integrazione, e sono altresì rivolti a migranti in condizione di particolare vulnerabilità.¹⁰⁷

I principali obiettivi posti da tale progetto sono: in primo luogo, evitare viaggi pericolosi attraverso il Mediterraneo e prevenire le morti causate dalla percorrenza di questa rotta; in secondo luogo, contrastare i lavori criminali dei trafficanti di uomini e il cosiddetto business dei migranti; in terzo luogo, permettere a persone in condizioni di vulnerabilità di entrare nel territorio italiano per presentare domanda d'asilo; infine, consentire un ingresso in Italia legale e sicuro in seguito ai necessari controlli da parte delle autorità italiane. A tal proposito, l'iniziativa descritta rappresenta anche un interessante tentativo di utilizzo di strumenti già previsti nella vigente normativa dell'Unione europea, come il rilascio di visti a territorialità limitata. Inoltre, ulteriore aspetto significativo è che il programma sviluppato in Italia dalla collaborazione tra istituzioni e società civile gestisce, oltre all'ammissione e all'ingresso dei beneficiari nel territorio nazionale, anche l'inserimento e l'integrazione nel tessuto sociale nazionale grazie al coinvolgimento di volontari e organizzazioni preposte a tal fine.¹⁰⁸

¹⁰⁵ Comunità di Sant'Egidio, op. cit.

¹⁰⁶ Del Re Emanuela Claudia, «Da Corridoi Umanitari a Corridoi di Sviluppo», dalla Web Conference *Corridoi umanitari, una pratica replicabile*, 2020.

¹⁰⁷ Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, «I corridoi umanitari», [esteri.it](https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/temi_globali/diritti_umani/i-corridoi-umanitari/), consultato 16 marzo 2022,

¹⁰⁸ Gatta Francesco Luigi, «Vie di accesso legale alla protezione internazionale nell'Unione europea: iniziative e (insufficienti) risultati nella politica europea di asilo», *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 2/2018 (s.d.): 35–37.

Per tutte le ragioni qui elencate, ed altre non ancora menzionate, i corridoi umanitari rappresentano un'iniziativa interessante e degna di analisi. Essi, infatti, hanno richiamato l'attenzione di altri Stati che, come spiegato nel capitolo precedente, hanno deciso di adottarli come misura volta ad incentivare l'ingresso legale nei propri territori. Ad ogni modo, anche la loro stessa nascita è peculiare, avvenuta in un Paese come l'Italia già direttamente esposto a flussi migratori.¹⁰⁹ Proprio per questo, il presente lavoro di ricerca si focalizzerà principalmente sull'iniziativa italiana e sul modo in cui è stata gestita e portata avanti fase per fase, nonché sulle finalità che potrebbero spingere l'Italia e l'Europa a sviluppare ulteriormente tale progetto, le quali sono da un lato il potenziamento della protezione internazionale e della solidarietà nella gestione delle crisi umanitarie, dall'altro lato il controllo e l'organizzazione degli ingressi di cittadini di Paesi terzi.

Nel presente capitolo, l'analisi del progetto dei corridoi umanitari si svilupperà con un attento esame delle fonti normative che fanno da sfondo legale alle iniziative italiane ed una breve presentazione dei principali attori che hanno reso possibili i programmi già conclusi o appena iniziati; poi, si passerà alla descrizione di ogni fase della procedura organizzativa dei corridoi, in particolare, nel secondo paragrafo, si spiegherà come avviene l'individuazione e la selezione dei possibili beneficiari, e, nel terzo paragrafo, si esporranno le attività di preparazione che precedono la partenza, le procedure di rilascio del visto fino all'arrivo in Italia e alla richiesta di protezione internazionale.

2.1. Lo sfondo giuridico

2.1.1. I Protocolli d'Intesa e gli attori coinvolti

Le pagine seguenti saranno dedicate ad analizzare minuziosamente e con maggiore precisione lo sfondo legale dell'iniziativa dei corridoi umanitari. Come accennato in precedenza, in Italia i corridoi umanitari sono stati attivati con cinque Protocolli d'intesa diversi, che hanno permesso, e l'ultimo sta permettendo tuttora, di trasferire rifugiati e migranti forzati in condizioni di vulnerabilità da nove Paesi terzi nel territorio italiano. Tali protocolli presentano orientativamente la stessa struttura e sono molto simili nel contenuto e negli obiettivi, anche perché, come è stato già spiegato, il secondo protocollo, del 7 novembre 2017, e il quarto, del 3 maggio 2019, sono solo l'estensione dei rispettivi protocolli precedenti, quindi, del primo, risalente al 15 dicembre 2015¹¹⁰, che ha

¹⁰⁹ Ibid.

¹¹⁰ Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero dell'Interno, Comunità di Sant'Egidio, Federazione delle Chiese Evangeliche, Tavola Valdese, Protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto "Apertura di corridoi umanitari", sottoscritto in data 15 dicembre 2015.

permesso l'istituzione dei primi corridoi umanitari; e del terzo, del 12 gennaio 2017¹¹¹, che ha allargato il programma ad ulteriori Stati terzi. Invece, il quinto¹¹², il più recente, che in data 4 novembre 2021 ha dato vita al primo corridoio umanitario dedicato a cittadini afgani bisognosi di protezione internazionale, presenta alcune peculiarità, dovute alla situazione per la quale è stato ideato, che in parte lo differenziano dai precedenti.

Questi cinque Protocolli hanno permesso l'accesso di rifugiati in Italia ogni anno, dal 2015 ad oggi. Ognuno di essi ha sviluppato programmi in diversi Paesi asiatici, africani e mediorientali: si è partiti dal Libano con i cittadini siriani; allargandosi al Marocco e all'Etiopia nel 2017, ed accogliendo eritrei, somali e sud-sudanesi; arrivando in Giordania e Niger nel 2019; e poi aiutando i rifugiati afgani in Pakistan ed Iran dopo la recente crisi del 2021. Per quanto riguarda i numeri previsti da ogni protocollo per il trasferimento e l'accoglienza dei beneficiari: dal Libano e dal Marocco, i Protocolli del 2015 e 2017 hanno permesso di selezionare rispettivamente 1.011 e 1.000 rifugiati; successivamente, nel biennio 2017-2018 sono stati 500 gli eritrei, somali e sud-sudanesi trasferiti dall'Etiopia; dal 2019 ulteriori 600 persone hanno raggiunto l'Italia partendo da Etiopia, Niger e Giordania; e, infine, l'ultimo Protocollo prevede l'arrivo di 1.200 cittadini afgani nei prossimi anni.¹¹³

Prima di analizzare in ogni singola parte le fonti normative, è importante capire quali sono gli attori in gioco nel programma analizzato. Difatti, la collaborazione attiva tra i molti e differenti giocatori coinvolti nei corridoi umanitari rende il progetto unico nel suo genere. Questa iniziativa vede alla sua base l'incontro e la cooperazione tra società civile e Stato italiano, quindi, si può parlare di esempio di inclusività e lavoro di squadra che mette insieme da una parte le istituzioni – ovvero il Ministero degli Interni e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con tutte le sue rappresentanze diplomatiche nel mondo, che sono responsabili della buona conduzione delle pratiche – e dall'altra parte un gruppo non-istituzionale, che organizza, crea opportunità, finanzia e sviluppa reti di accoglienza e aiuto, sia nello Stato terzo che nello Stato di arrivo.¹¹⁴ Per quanto riguarda i sottoscrittori dei Protocolli istitutori dei corridoi umanitari, in ognuno di essi a fare le veci dello Stato italiano c'erano gli attori istituzionali già menzionati – il MAECI e il MINT; mentre, gli attori non statali sono stati svariati. La Comunità di Sant'Egidio è sempre stata presente, indicando

¹¹¹ Ministero degli Affari Esteri, Ministero dell'Interno, Conferenza Episcopale Italiana, Comunità di Sant'Egidio, Protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto "Apertura di corridoi umanitari", sottoscritto in data 12 gennaio 2017.

¹¹² Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero dell'Interno, Conferenza Episcopale Italiana, Comunità di Sant'Egidio, Federazione delle Chiese Evangeliche, Tavola Valdese, ARCI, INMP, OIM, UNHCR, Protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto "Corridoi umanitari / evacuazioni per l'Afghanistan", sottoscritto in data 4 novembre 2021.

¹¹³ Humanitarian Corridors, «Couloirs Humanitaires», [humanitariancorridors.org](https://www.humanitariancorridor.org), consultato 10 maggio 2022, <https://www.humanitariancorridor.org/fr/couloirs-humanitaires/>.

¹¹⁴ Del Re Emanuela Claudia, op. cit.

in qualche modo anche la propria prerogativa nei confronti dell'iniziativa, che è riuscita ad esportare anche in altri Paesi europei. Accanto ad essa, si sono alternate la Federazione delle Chiese Evangeliche e la Tavola Valdese nei primi due Protocolli e nell'ultimo; la Conferenza Episcopale Italiana, mediante i suoi due organismi Caritas italiana e Fondazione Migrantes, dal terzo Protocollo in poi; l'ARCI, l'INMP, l'OIM e l'UNHCR, i quali hanno affiancato concretamente e ufficialmente le precedenti quattro associazioni nell'ultimo Protocollo d'intesa, che ha visto la società civile italiana e internazionale mobilitarsi per aiutare nella difficile situazione in Afghanistan. Nel prosieguo del seguente lavoro di ricerca, si capirà più precisamente il ruolo di ciascuno di questi attori in ogni fase del programma; tuttavia, è interessante sottolineare la presenza di attori internazionali come l'UNHCR e l'OIM nell'ultimo protocollo sottoscritto. Infatti, soprattutto l'UNHCR, già in passato aveva collaborato e aiutato le associazioni italiane in alcune fasi dei lavori, ma non era mai risultato tra i sottoscrittori e responsabili del progetto prima del 2021. Per quanto riguarda le altre organizzazioni religiose e le Chiese di varia denominazione, esse fanno emergere un principio di cittadinanza, rappresentando un'espressione della società civile, che va oltre il loro ambito di interesse conferendo loro un respiro universale.¹¹⁵

Esaminando più attentamente i protocolli identificati, è subito chiaro che la struttura dei primi quattro è la stessa. Essa è composta da una premessa iniziale e un corpo di 6 articoli, e presenta nell'articolo 1 la premessa, nell'articolo 2 le finalità, nell'articolo 3 i criteri di individuazione dei beneficiari, nell'articolo 4 gli impegni delle parti, nell'articolo 5 i Paesi di attuazione e i tempi di realizzazione dei progetti, nell'articolo 6 il nucleo di coordinamento, monitoraggio e valutazione dei risultati. Diversa è la soluzione adottata nel Protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto "Corridoi umanitari / evacuazioni per l'Afghanistan", il quale, data l'urgenza della situazione per cui è stato creato, presenta due ulteriori articoli che introducono il trattamento dei dati personali e le consultazioni circa eventuali modifiche da apportare al progetto.

L'articolo 1, che riguarda le premesse, rimanda alle considerazioni che precedono il corpo di articoli. Queste cambiano sempre, a seconda del protocollo, poiché esse riflettono la situazione specifica in cui nasce ogni iniziativa, spiegando i motivi e le ragioni di tutte le scelte fatte al riguardo. Tuttavia, sono presenti alcune similitudini tra le considerazioni iniziali. Ad esempio, tutti i protocolli rispondono a raccomandazioni dell'Unione europea volte a suscitare una reazione rapida e concreta di fronte alla tragedia umana che si consuma in tutto il Mediterraneo e non solo, ad ampliare le vie legali di accesso già disponibili e utilizzate nel diritto internazionale, e a sperimentare forme innovative di accoglienza e protezione internazionale. Inoltre, si fa spesso riferimento al ruolo delle organizzazioni non istituzionali promotrici dell'accordo, spiegandone la competenza sul tema e

¹¹⁵ Ibid.

l'esperienza che hanno sviluppato, anche attraverso l'attuazione dei corridoi umanitari precedenti. Infine, nei protocolli successivi al primo si menziona la *best practice* italiana, che ha fatto d'esempio per la creazione di nuovi progetti a livello europeo ed ha ricevuto plausi anche dalle stesse istituzioni sovranazionali.

Negli articoli 2, si presentano le finalità del progetto in questione, affermando che l'obiettivo principale è quello di “*favorire l'arrivo in Italia in modo legale e in condizioni di sicurezza dei potenziali beneficiari di protezione internazionale, in specie i soggetti più vulnerabili*”¹¹⁶, e lasciando la spiegazione precisa di chi siano tali potenziali beneficiari all'articolo successivo. Particolare è invece il Protocollo per i rifugiati afgani, che dedica una parte del presente articolo a definire chi siano i destinatari del progetto, introducendo il concetto di vulnerabilità.

Tuttavia, per capire quali siano i criteri di individuazione dei beneficiari, è necessario passare all'articolo 3. Qui si precisa che questi devono essere tra le persone potenzialmente destinatarie di protezione internazionale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione Europea vigente in materia. Quindi, tra i beneficiari rientrano, in primo luogo, le persone riconosciute meritevoli dall'UNHCR del riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra del 1951 ed al relativo protocollo del 1967; in secondo luogo, persone in pericolo di perdere la propria vita o la propria libertà a causa di conflitti armati, violenza endemica o sistematica violazione dei diritti umani; infine, persone non rientranti nella categoria precedente, ma che manifestano una condizione di vulnerabilità accertata dalle associazioni o organizzazioni sottoscrittrici del protocollo. A queste tre macrocategorie, si applicano due ulteriori criteri di selezione, complementari e non sostitutivi, ovvero, la dichiarata disponibilità di soggetti singoli, chiese o associazioni ad ospitare e sostenere i beneficiari e la presenza di reti familiari o sociali stabili in Italia a cui i beneficiari sono legati. Questi due fattori servono a facilitare l'individuazione di percorsi di integrazione e ad escludere o limitare eventuali movimenti secondari volontari dall'Italia. Per quanto riguarda il protocollo del 2021, invece, si aggiungono fattori complementari per far rientrare nel progetto tutte quelle persone che sono particolarmente esposte al rischio della vita, incolumità personale o libertà personale, a causa dell'attività svolta da loro in Afghanistan o della loro collaborazione con il contingente italiano presente nel Paese fino all'agosto 2021.

L'articolo 4 tratta gli impegni presi dalle parti, quindi spiega nel particolare ciò che ogni singolo attore, istituzionale e no, si impegna ad attuare nel programma. Tuttavia, il ruolo della società civile e delle istituzioni italiane saranno più chiari nei paragrafi successivi, analizzando fase per fase

¹¹⁶ Ministero degli Affari Esteri, Ministero dell'Interno, Conferenza Episcopale Italiana, Comunità di Sant'Egidio, Protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto “Apertura di corridoi umanitari”, sottoscritto in data 12 gennaio 2017, art. 2.

ciò che tale progetto comporta. Fare un discorso particolaristico su ogni protocollo sarebbe poco rilevante, poiché gli attori cambiano di volta in volta, così come l'organizzazione interna; invece, spiegare le differenze tra le responsabilità della società civile implicata e dei ministeri, ha maggiore consistenza nell'ottica di una proposta per una nuova iniziativa simile. L'unica differenza tra i protocolli, interessante da rimarcare in questo senso, riguarda i finanziamenti, i quali, come spiegato fino ad ora, provengono tutti dalle associazioni sottoscrittrici, tranne nel caso del protocollo per i cittadini afgani. Questo, creato con molta più urgenza rispetto ai precedenti e con poco preavviso, ha visto un maggiore impegno da parte dello Stato, il quale ha deciso di finanziare autonomamente il trasferimento di tutti i 1200 beneficiari, e, come già accennato, anche di occuparsi dell'accoglienza e integrazione di 400 di loro, in seguito alla difficoltà espressa dalle associazioni già impegnate con l'attuazione degli altri programmi di corridoi umanitari. Per tutti i progetti precedenti, la quasi totalità dei fondi provengono dall'8 per mille della Tavola Valdese, la restante parte, invece, da donazioni private e dal 5 per mille della Comunità di Sant'Egidio¹¹⁷.

Per ciò che concerne gli ultimi due articoli dei protocolli, l'articolo 5 parla dei Paesi di attuazione, elencati prima, e i tempi di realizzazione, che normalmente sono spalmati su due anni dall'entrata in vigore dei protocolli e sono suddivisi in due parti: quella nel Paese di transito e quella nello Stato di accoglienza, l'Italia, dove i beneficiari vengono seguiti per un periodo prolungato. L'articolo 6 (o articolo 8 nel caso del Protocollo del 2021), invece, descrive il nucleo di coordinamento, monitoraggio e valutazione dei risultati del progetto, formato dalle parti dell'accordo. Tale monitoraggio permette di esaminare i risultati raggiunti dai corridoi umanitari, *“l'efficacia delle modalità operative adottate, le criticità riscontrate”*¹¹⁸, con il fine di valutare il progetto, comprenderne i punti deboli e apportare tempestivamente qualsiasi modifica necessaria. In aggiunta, sono previste anche eventuali interviste agli stessi beneficiari ed operatori, e visite presso le strutture presenti sul territorio italiano, per vagliare al meglio la qualità dell'organizzazione e dell'accoglienza. Infine, i risultati vengono registrati in un vero e proprio report dopo il primo semestre, e un secondo report di valutazione conclusiva, per essere sicuri della buona riuscita del progetto dei corridoi umanitari.

¹¹⁷ Genoviva Francesca Romana, op. cit.

¹¹⁸ Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero dell'Interno, Conferenza Episcopale Italiana, Comunità di Sant'Egidio, Federazione delle Chiese Evangeliche, Tavola Valdese, ARCI, INMP, OIM, UNHCR, Protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto “Corridoi umanitari / evacuazioni per l'Afghanistan”, sottoscritto in data 4 novembre 2021, art. 8.

2.1.2. L'articolo 25 del Codice Visti

Brevemente, altra fonte normativa, a cui è importante fare riferimento, per l'istituzione del progetto dei corridoi umanitari è il Codice Visti, o più precisamente l'art. 25 del Regolamento (CE) n. 810/2009 del 13 luglio 2009¹¹⁹, ai sensi del quale le autorità consolari italiane rilasciano un visto d'ingresso con Validità Territoriale Limitata, con lo scopo esclusivo di consentire l'ingresso in Italia in maniera legale ed in condizioni di sicurezza personale. Tale procedura è esplicitamente prevista dall'articolo 4 dei protocolli, dedicato all'impegno delle parti. Inoltre, è interessante vagliare l'utilizzo di tale fonte nel suddetto contesto, poiché viene in risalto la complementarietà dello strumento del visto, che in questo caso viene usato come mezzo di accesso legale al territorio italiano congiuntamente ad un'altra via legale d'ingresso, quale la private sponsorship dei corridoi umanitari.

La disposizione in questione riconosce a ciascuno Stato membro la facoltà di rilasciare un visto con una validità territorialmente limitata al Paese che lo rilascia, o eventualmente estesa anche ad altri Paesi che espressamente vi acconsentano, “*per motivi umanitari*”, in deroga alle condizioni di ingresso normalmente richieste dal Codice delle Frontiere Schengen per non più di novanta giorni.¹²⁰ In futuro, si potrebbe decidere di allargare la validità territoriale di tale strumento per poter aprire altri corridoi umanitari in nuovi Stati di destinazione, presentando la domanda di visto presso una sola rappresentanza diplomatica.¹²¹ Tuttavia, come spiegato nel capitolo precedente (si veda il punto 1.1.2.), la nozione *motivi umanitari* non è stata mai definita ufficialmente ed è stata applicata dall'Italia con forzature interpretative, per colmare la mancanza di specifiche disposizioni normative. Sul tema, il dibattito in dottrina è ancora aperto, e la scelta delle autorità italiane sull'utilizzo del visto umanitario Schengen potrebbe presentare in futuro alcune problematiche a livello europeo, poiché alla luce della giurisprudenza dell'Unione già analizzata, tale scelta potrebbe eccedere il raggio d'azione dell'art. 25 del Codice visti.¹²²

2.2. I meccanismi di identificazione e selezione dei beneficiari dei programmi

Una volta comprese le principali dinamiche normative che fanno da sfondo alla creazione di un programma di corridoi umanitari, a chi scrive sembra rilevante scendere maggiormente nel

¹¹⁹ Parlamento europeo e Consiglio, «Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)», No. 810/2009, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0810&from=SL>

¹²⁰ Caritas Italiana, op. cit., :46-58.

¹²¹ Morozzo della Rocca Paolo, «I due protocolli d'intesa sui “corridoi umanitari” tra alcuni enti di ispirazione religiosa ed il governo ed il loro possibile impatto sulle politiche di asilo e immigrazione», *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 1/2017 (2017): 20–23.

¹²² Eleonora Andriolo, op. cit., :46-50.

dettaglio e presentare fase per fase la realizzazione di un progetto del genere. Infatti, alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa, fanno seguito una serie di momenti ben precisi che vedono l'alternarsi di attori e luoghi diversi. Dopo oltre sette anni di esperienza, si è consolidato un modus operandi dei corridoi umanitari, abbastanza compatibile in tutte le esperienze realizzate fino ad ora comprese quelle in altri Stati, il quale può essere sintetizzato in quattro macrofasi:

1. l'identificazione e selezione dei beneficiari, previa costruzione di una rete di sostegno al progetto¹²³ sia nei Paesi di transito, che nei Paesi di accoglienza;
2. l'attività pre-partenza di preparazione dei beneficiari, con il fine di renderli consapevoli di quello a cui stanno andando incontro e per occuparsi di tutte le questioni amministrative richieste dalle autorità statali;
3. il trasferimento nel Paese di destinazione, con relativa richiesta di protezione internazionale;
4. l'accoglienza, l'inclusione sociale, la costruzione di un progetto di vita, e il monitoraggio della situazione dei singoli beneficiari.¹²⁴

La prima macrofase di identificazione e selezione dei beneficiari è realizzata nei Paesi di transito. L'obiettivo primario è individuare i rifugiati che possono partecipare ai corridoi umanitari e beneficiare della protezione internazionale in maniera conforme alla legislazione dell'Unione europea. Lo staff coinvolto in questa attività è composto dai coordinatori del progetto, dagli operatori appartenenti alle organizzazioni promotrici nei Paesi di transito, nonché da attori esterni al progetto, come ONG e associazioni locali nei Paesi di transito che sono a stretto contatto con le organizzazioni promotrici, e l'UNHCR, che fino al 2021 è sempre stato esterno ai progetti istituiti.¹²⁵ Inoltre, è possibile suddividere questa macro-procedura in tre fasi ulteriori: la raccolta e l'esame delle richieste, l'identificazione dei beneficiari, la firma della *dichiarazione d'impegno* fino alla conferma dei beneficiari.

2.2.1. Raccolta ed esame delle richieste

In questa prima procedura, si raccolgono tutte le richieste di ammissione ai corridoi umanitari presentate dai potenziali beneficiari all'interno del Paese di transito, le quali vengono proposte alle

¹²³ Alba Fabio, op. cit., :90.

¹²⁴ De Blasio Emiliana, «The Reception of Migrants in the Communication Ecosystem: The Case of Humanitarian Corridors.», in *I Flussi Migratori e Le Sfide All'Europa*, Collana Del Centro Di Ricerca Sulle Organizzazioni Internazionali Ed Europee 4 (Torino: G. Giappichelli Editore, 2020), 329–245.

¹²⁵ Humanitarian Corridors, «Corridoi Umanitari: le procedure di implementazione per la loro estensione su scala europea.» (Asylum, Migration and Integration Fund dell'Unione Europea, dicembre 2019), :20-27, https://www.humanitariancorridor.org/wp-content/uploads/2019/12/REPORT_ITA_WEB.pdf.

organizzazioni promotrici tramite vari canali, come associazioni, organizzazioni internazionali, comunità religiose, parenti e amici già in Europa, magari arrivati anch'essi grazie ai corridoi umanitari. Tra i principali segnalatori fino ad ora ci sono stati l'UNHCR, l'UNRWA – l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione, l'OIM, la Croce Rossa Italiana ed altre associazioni.¹²⁶ Questa stretta collaborazione con autorità locali e autorità del Paese di accoglienza garantisce la massima trasparenza del processo. Inoltre, negli anni si è sviluppato un forte legame con Gandhi Charity¹²⁷, una tra le tante associazioni collaboratrici, la quale, soprattutto in Etiopia, ha supportato il percorso e garantito affidabilità al processo di selezione, grazie alla propria conoscenza della realtà locale dei rifugiati.¹²⁸ In questo frangente, le associazioni promotrici del progetto controllano se c'è la possibilità di ricorrere a vie di ingresso legali e sicure già in vigore nelle legislazioni nazionali, diverse dai corridoi umanitari, come ad esempio il ricongiungimento familiare, così da dare una risposta concreta a più richiedenti possibili.¹²⁹

A questo punto, è necessario identificare il profilo effettivo dei potenziali beneficiari dei corridoi umanitari. Nel paragrafo precedente si è visto come, nell'articolo 3 di tutti i Protocolli d'Intesa istitutori, vengano elencati i criteri da seguire per la selezione dei richiedenti. Tali criteri talvolta possono variare da Protocollo a Protocollo, ma solo con l'obiettivo di non escludere nessun individuo bisognoso di protezione in quella determinata situazione. Ad ogni modo, la condizione che viene sempre ritenuta influente nella selezione dei beneficiari è la vulnerabilità, così com'è definita dalla Direttiva Europea 2013/33 del 26 giugno 2013.¹³⁰ Tale direttiva, all'articolo 21, Capo IV sulle disposizioni a favore delle persone vulnerabili, prevede come persone vulnerabili: “... *i minori, [...], i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta degli esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, quali le vittime di mutilazioni genitali femminili*”¹³¹. L'utilizzo della presente disposizione è alquanto innovativo, poiché permette di ricomprendere tra i potenziali beneficiari dei corridoi umanitari tutti

¹²⁶ Ibid.

¹²⁷ Gandhi Charity è un'associazione senza scopo di lucro, con sede a Milano, i cui progetti sono volti a fornire assistenza ai rifugiati ed ai migranti nel continente africano e ad aiutare bambini abbandonati, adolescenti, donne con gravi disagi e vittime di violenza. Il lavoro dell'associazione è iniziato nei campi profughi di Etiopia e Sudan ed è andato progressivamente in Africa occidentale, Nord Africa ed Italia. Dal 2008, si dedica al contrasto del traffico di esseri umani, di cui sono vittima i migranti nell'Africa Nord-orientale, brutalizzati da spietate organizzazioni criminali coinvolte nella tratta di esseri umani e nella vendita di organi. Le ricerche condotte da Amnesty International, Gandhi Charity, UNHCR e Human Rights Watch evidenziano che decine di migliaia di migranti sono stati vittime di questo tipo di violenza e migliaia hanno perso la vita per mano di contrabbandieri e trafficanti in Sudan, Libia, Eritrea, Etiopia. Per saperne di più si consulti il sito <http://www.gandhicharity.org/it/homepage/>

¹²⁸ Caritas Italiana, op. cit., :46-58.

¹²⁹ Humanitarian Corridors, «Corridoi Umanitari», op. cit., :20-27.

¹³⁰ Ivi, :13-14.

¹³¹ Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione).

coloro i quali non rientrano nella definizione di rifugiato, ma che per la loro vulnerabilità sono sottoposti ad un rischio per la propria vita e la propria sicurezza personale altrettanto grande, e quindi hanno bisogno di protezione da uno Stato diverso da quello di provenienza. Proprio per questo motivo, i corridoi umanitari aiutano concretamente migranti con disturbi mentali e psicologici, ma anche con disabilità e gravi problemi di salute, i quali avrebbero molta difficoltà a raggiungere il territorio europeo in altro modo egualmente sicuro e legale. Inoltre, tali criteri portano ad una conseguenza ulteriore nel lungo periodo. Infatti, nel caso in cui i beneficiari scelti non rientrassero nei requisiti di legge per ottenere il formale riconoscimento della protezione internazionale, ad essi potrebbe essere riconosciuta una misura di protezione sussidiaria, istituita dall'UE nel 2004, o di protezione speciale, nonostante l'assenza di un obbligo internazionale di protezione nei confronti dei soggetti in questione.¹³²

Naturalmente, come spiegato precedentemente, alle categorie elencate vanno applicati due ulteriori criteri di selezione complementari, volti ad organizzare al meglio la fase di arrivo, accoglienza e integrazione in Italia. Questi comprendono la disponibilità di attori terzi o reti familiari a provvedere almeno inizialmente all'ospitalità e al sostentamento delle persone prescelte¹³³, così da assicurare una prospettiva di accoglienza che offra immediate possibilità di inserimento in un contesto comunitario, e con l'impegno dei beneficiari di non attuare, una volta arrivati in Italia, *movimenti secondari* verso altri Paesi dell'Unione europea.¹³⁴ In particolare, come affermano De Donato Cordeil e Hein: “*com'è naturale e comprensibile, il richiedente asilo non cerca soltanto una terra sicura, ma anche la vicinanza del conosciuto*”.¹³⁵ La verifica di tale necessità, nonché della totalità dei prerequisiti elencati dai Protocolli d'Intesa è sotto la responsabilità degli operatori e dei coordinatori del progetto appartenenti alle associazioni promotrici, e si va ad incrociare con la fase successiva.

2.2.2. L'identificazione dei beneficiari

Dopo la raccolta delle richieste, inizia la fase di valutazione delle stesse da parte delle organizzazioni promotrici. Attraverso diversi livelli di controllo e verifica, si attua una valutazione delle storie personali, dei bisogni, della motivazione e delle capacità di adattarsi a vivere in Italia e ad integrarsi nel suo tessuto sociale ed economico.¹³⁶ Anche qui la peculiarità del processo sta nella collaborazione, nella divisione di responsabilità e nella condivisione delle informazioni tra le

¹³² Morozzo della Rocca Paolo, op. cit., :12-14.

¹³³ Humanitarian Corridors, «Corridoi Umanitari», op. cit., :20-27.

¹³⁴ Morozzo della Rocca Paolo, op. cit., :18-20.

¹³⁵ De Donato Cordeil Maria e Hein Christopher, «Viaggio e arrivo. Quale accesso alla protezione?», in *Rifugiati. Vent'anni di storia del diritto d'asilo in Italia*, a c. di Hein Christopher (Roma: Donzelli, 2010).

¹³⁶ Humanitarian Corridors, «Corridoi Umanitari», op. cit., :20-27.

istituzioni pubbliche e la società civile; poiché, seppur la selezione ed identificazione dei beneficiari sia responsabilità delle associazioni sottoscrittrici del Protocollo, il governo italiano comunque partecipa in una seconda fase della verifica dei potenziali beneficiari. Tale cooperazione multilivello implica maggiore complessità, ma allo stesso tempo è garanzia, da un lato, di trasparenza ed equità della selezione, dall'altro, di sostenibilità del processo.¹³⁷

L'identificazione dei beneficiari inizia delle interviste con le persone che potenzialmente potrebbero beneficiare dei corridoi umanitari. Per ogni persona o gruppo familiare identificato, vengono effettuate almeno tre interviste, spalmate nel tempo, preferibilmente all'interno della loro casa o del luogo di residenza o residenza temporanea, portate avanti dalle organizzazioni promotrici del progetto.¹³⁸ Il primo incontro è volto alla conoscenza reciproca e della situazione peculiare delle persone: il fine è conoscere la composizione della famiglia e del circolo dei parenti, il background culturale e l'educazione, la storia personale e gli eventi che hanno portato la persona e/o la famiglia a lasciare il proprio Paese, tutti gli spostamenti effettuati prima di arrivare in quel Paese di transito, i motivi per la loro richiesta di protezione internazionale, quindi lo stato di vulnerabilità. Il secondo colloquio consiste nella descrizione del progetto e del percorso di accoglienza in Italia da parte dei coordinatori e degli operatori delle organizzazioni promotrici, e nella verifica dei documenti dei beneficiari necessari per lasciare lo Stato di transito oppure delle azioni necessarie per ottenerli o per integrarli. La terza intervista, invece, avviene quando la selezione è stata fatta, ed è necessario formare i beneficiari prima della partenza.¹³⁹ Nel corso dei colloqui, i potenziali beneficiari possono porre domande agli operatori, i quali forniscono loro informazioni utili riguardo la cultura, la società e l'economia del Paese di accoglienza.¹⁴⁰ In questa procedura c'è un costante confronto con le istituzioni italiane, con le istituzioni del Paese di transito e con l'UNHCR, per sorvegliare l'evoluzione delle situazioni personali dei potenziali beneficiari. Inoltre, la presenza dei mediatori interculturali assume un ruolo fondamentale durante le interviste, poiché, conoscendo le persone, i loro contesti di origine, la lingua e la vita nel campo profughi, aiutano a comprendere i contesti e le aspettative dei rifugiati e collaborano nella buona riuscita del progetto.¹⁴¹

Al primo colloquio, segue l'accertamento e la valutazione della veridicità della storia personale descritta dai potenziali beneficiari. La loro storia personale e familiare viene analizzata e valutata attraverso diverse fonti di verifica, come database, informazioni fornite da altre persone nel campo, autorità locali, città, ed altre. I responsabili di questa procedura sono sempre gli operatori e i

¹³⁷ Caritas Italiana, op. cit., :46-58.

¹³⁸ Humanitarian Corridors, «Corridoi Umanitari», op. cit., :20-27.

¹³⁹ Caritas Italiana, op. cit., :46-58.

¹⁴⁰ Humanitarian Corridors, «Corridoi Umanitari», op. cit., :20-27.

¹⁴¹ Caritas Italiana, op. cit., :46-58.

coordinatori degli enti promotori del progetto. Successivamente, si procede ad un'ulteriore verifica riguardante la situazione giudiziaria dell'individuo in questione, da parte delle autorità competenti nei Paesi di transito e di destinazione. Tali autorità si accertano dell'assenza di precedenti penali, e, in questo processo, le ONG e le associazioni locali esterne al progetto, con le quali sono in corso accordi formali o informali, assicurano la massima collaborazione.¹⁴² Questo è un modo per rispondere alla domanda sulla sicurezza nazionale, soprattutto dello Stato di accoglienza. Infatti, una volta stilata una lista dei possibili beneficiari dei corridoi umanitari, il Ministero dell'Interno esamina i dossier individuali presentati agli uffici consolari in loco, previa individuazione e segnalazione dei casi più bisognosi di tutela da parte delle organizzazioni private.¹⁴³ Tali procedure si risolvono in maniera abbastanza efficiente e rapida, grazie al rinvio al momento dell'arrivo in Italia dell'esame riguardo il bisogno di protezione internazionale o della possibilità di rilascio del permesso di soggiorno. Si può osservare che, chiaramente, maggiore è l'autorevolezza dell'ente promotore, e quindi la sua esperienza di leale cooperazione con le autorità nazionali, minore sarà il rischio di un rallentamento delle procedure di rilascio del visto di ingresso, che può essere causato primariamente dalla ripetizione di un pre-screening sui requisiti di eleggibilità già svolto dall'ente promotore. In questa fase, gli altri attori locali istituzionali o dotati di capacità di influenza vengono ascoltati attentamente, tuttavia, non vengono coinvolti effettivamente nelle procedure per far sì che non compromettano l'efficacia dei criteri di selezione precedentemente elencati.¹⁴⁴

A conclusione della procedura 3 – ovvero l'accertamento e la valutazione della veridicità della storia personale descritta dai potenziali beneficiari – ed in contemporanea alla procedura 4 – la verifica della situazione giudiziaria personale dell'individuo – viene attuata una ricognizione e raccolta dei documenti personali necessari a ciascun beneficiario per il trasferimento in Europa nel caso in cui venga selezionato ed inserito nel progetto. In tale procedura si crea un fascicolo relativo ad ogni beneficiario ed ogni famiglia, che sarà poi utile per la valutazione finale di ammissione al progetto e, naturalmente, per la predisposizione di tutta la documentazione necessaria per il viaggio e per gli adempimenti burocratici una volta in Europa, nel caso si venga selezionati.¹⁴⁵ Una volta concluse le verifiche illustrate, se il loro esito è positivo, si può procedere alla firma della *Dichiarazione d'Impegno* e alle fasi successive del progetto.¹⁴⁶

¹⁴² Humanitarian Corridors, «Corridoi Umanitari», op. cit., :20-27.

¹⁴³ Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, «I corridoi umanitari», op. cit.

¹⁴⁴ Morozzo della Rocca Paolo, op. cit., :18-20.

¹⁴⁵ Humanitarian Corridors, «Corridoi Umanitari», op. cit., :20-27.

¹⁴⁶ Humanitarian Corridors, humanitarian corridors.org, op. cit..

2.2.3. Dalla firma della *Dichiarazione di Impegno* alla Conferma dei beneficiari

Ogni migrante che viene esaminato per la sua possibile adesione ai corridoi umanitari ha proprie aspettative, richieste, esigenze ed eventuali progetti migratori, come un qualsiasi altro migrante forzato. Per questo motivo, è fondamentale che ognuno di essi sia consapevole di ciò che lo attenderebbe nella destinazione finale.¹⁴⁷ Per comprendere correttamente il funzionamento dell'intero progetto i potenziali beneficiari hanno a disposizione i colloqui conoscitivi preliminari, preposti, oltre che alla conoscenza dei richiedenti da parte delle organizzazioni promotrici, anche alla conoscenza del progetto da parte dei migranti. Infatti, proprio nella seconda intervista i coordinatori delle organizzazioni spiegano le motivazioni e le modalità di funzionamento del progetto, la legislazione applicabile in materia di asilo e protezione internazionale, e le probabili difficoltà da affrontare nel Paese di destinazione. Tale passaggio è fondamentale al fine di gestire le aspettative dei potenziali beneficiari, i quali spesso hanno poche conoscenze e perdipiù inesatte dello Stato di accoglienza, ed evitare possibili delusioni o frustrazioni all'arrivo.¹⁴⁸ Inoltre, per essere sicuri delle reali intenzioni dei possibili beneficiari e mettere alla prova il loro impegno nei confronti del progetto, le associazioni responsabili si avvalgono di un ulteriore strumento. Al termine dei tre colloqui, che, come già detto, avvengono in un periodo di tempo dilatato e quindi si vanno a sovrapporre con le altre procedure descritte, viene proposta la firma di una *Dichiarazione di Impegno* a tutte le persone che presentano le condizioni necessarie per la propria prosecuzione all'interno del progetto. Tale dichiarazione consiste in un documento scritto in arabo o nella lingua madre del beneficiario, contenente un'illustrazione dei punti essenziali del progetto per i quali il richiedente dovrebbe impegnarsi al fine di essere ufficialmente selezionato come beneficiario. La dichiarazione chiarisce: le ragioni che hanno portato le associazioni promotrici a realizzare i corridoi umanitari; le informazioni principali sulle procedure di asilo in vigore in Europa e in Italia che verranno applicate ai futuri beneficiari; i diritti e i doveri dei beneficiari del progetto; l'impegno dei migranti di rimanere nello Stato ospitante; la loro impossibilità, una volta inclusi nel progetto, di fare ritorno nel Paese di transito e di origine, ad esclusione dell'ipotesi della rinuncia allo status; le modalità e i tempi di accoglienza; gli impegni concreti che il beneficiario firmatario dovrà onorare per poter integrarsi al meglio nella società ospitante, come l'apprendimento della lingua del Paese ospitante e l'obbligo del raggiungimento dell'autonomia e di quella della propria famiglia entro i termini stabiliti dal progetto.¹⁴⁹

¹⁴⁷ Morozzo della Rocca Paolo, op. cit., :18-20.

¹⁴⁸ Caritas Italiana, op. cit., :46-58.

¹⁴⁹ Humanitarian Corridors, «Corridoi Umanitari», op. cit., :20-27.

Contemporaneamente alla selezione dei beneficiari, ci si occupa di ricercare opportunità di accoglienza nel Paese di destinazione, tramite attività di sensibilizzazione della società civile sul tema dell'immigrazione e sulle condizioni in cui versano i migranti forzati, che permettono di attivare reti di solidarietà sparse in tutto il territorio italiano, pronte ad accogliere e integrare i futuri beneficiari dei corridoi umanitari.¹⁵⁰ Successivamente, si procede all'identificazione della collocazione geografica e degli alloggi nel Paese di accoglienza. I coordinatori del progetto fanno redigere, agli operatori presenti in Italia, un elenco preliminare delle possibili ubicazioni geografiche idonee in cui i migranti possono essere ospitati, considerando le loro esigenze specifiche, e quindi suddividendo i luoghi di accoglienza in diverse categorie, come: gli alloggi e i contesti socioeconomici adeguati alle famiglie numerose, quelli adatti per i più anziani oppure per persone con disabilità, ecc. In un secondo tempo, grazie all'ausilio della piattaforma web utilizzata durante l'intero progetto dei corridoi umanitari, si procede all'accoppiamento tra i beneficiari selezionati e le opportunità di accoglienza, in base alle esigenze personali e familiari degli individui selezionati. Ad esempio, se sono presenti familiari, si cerca di favorire la vicinanza tra i membri della stessa famiglia.¹⁵¹

Una volta conclusi i controlli illustrati nella sezione precedente, previsti in particolare dalla procedura 4, il coordinatore del corridoio umanitario conferma e convalida ufficialmente la designazione dei beneficiari; quindi, la dichiarazione di impegno firmata in precedenza diventa esecutiva. Successivamente, l'Ambasciata del Paese ospitante, quindi nel nostro caso dell'Italia, rileva ed archivia le impronte digitali dei soggetti selezionati in vista del trasferimento. Questi dati vengono inseriti nella banca dati dell'Unione europea dei migranti, l'EURODAC, e poi inviati alla polizia scientifica italiana con il fine di utilizzare un ulteriore livello di controllo, la quale effettua i propri accertamenti secondo la legislazione interna vigente. Quando tutti i controlli necessari effettuati terminano con un esito conforme, le autorità italiane competenti trasmettono il nulla osta al rilascio del visto d'ingresso per il Paese di accoglienza.¹⁵²

Ognuna delle fasi e delle procedure descritte, termina con l'inserimento, da parte degli operatori competenti appartenenti alle organizzazioni promotrici, di tutti i dati e le informazioni rilevanti nell'applicativo web che fa da punto di riferimento durante tutto il progetto.¹⁵³ Come si è potuto comprendere, molte fasi e procedure si accavallano e sovrappongono fra di loro, poiché, pur avendo come responsabili principali le organizzazioni promotrici, svariati attori e luoghi diversi si incrociano in continuazione. Di conseguenza, la descrizione fatta vuole essere solo orientativa, così da comprendere la reale organizzazione e l'effettivo funzionamento dei corridoi umanitari. Tuttavia,

¹⁵⁰ Humanitarian Corridors, humanitariancorridors.org, op. cit..

¹⁵¹ Humanitarian Corridors, «Corridoi Umanitari», op. cit., :20-27.

¹⁵² Ibid.

¹⁵³ Ibid.

dal punto di vista temporale, è certa la suddivisione generale delle quattro macrofasi elencate ad inizio paragrafo.

2.3. Le attività pre-partenza e il trasferimento

2.3.1. Attività pre-partenza: preparazione dei beneficiari

Dopo l'identificazione, la selezione e la conferma ufficiale dei beneficiari dei corridoi umanitari, i prescelti dovranno intraprendere un percorso di preparazione per risultare pronti al momento della partenza e quindi del definitivo trasferimento in Italia. Infatti, oltre ad informare debitamente su finalità e modalità di attuazione del progetto, e sulla normativa europea e nazionale per l'asilo politico e l'immigrazione da applicare, gli operatori presenti nel territorio di transito devono introdurre ai beneficiari gli aspetti culturali, linguistici e socioeconomici della cultura, della società e delle tradizioni europee.¹⁵⁴ La formazione pre-partenza è comune anche ad altre misure di trasferimento per migranti, come il resettlement implementato dai governi canadese, statunitense e australiano. Inoltre, sono stati elaborati degli standard internazionali e dei programmi di cooperazione per la condivisione di tali tecniche di preparazione.¹⁵⁵

Gli obiettivi della formazione pre-partenza per i corridoi umanitari sono, in particolare, cinque. Il primo è la conoscenza delle caratteristiche culturali dello Stato di accoglienza, rendendo i beneficiari pronti alle sfide culturali a cui andranno incontro. Il secondo consiste nella spiegazione ulteriore di tutte le informazioni necessarie per coinvolgere i beneficiari sul funzionamento del progetto, dalle visite mediche ai documenti per il viaggio. Il terzo è garantire certi standard e chiarire le differenze dei progetti: gli standard progettuali devono essere garantiti a tutti i beneficiari in qualsiasi luogo verranno accolti, tuttavia, in base all'organizzazione locale nel territorio italiano, vi sono delle caratteristiche tipiche ed esclusive dei singoli progetti di accoglienza e delle relative comunità; quindi, è necessario chiarire questi aspetti prima della partenza, per evitare che i beneficiari arrivati in Italia inizino a scambiarsi informazioni fraintese e distorte. Il quarto è l'autodeterminazione dei beneficiari: essi devono comprendere che solo loro hanno il potere di autodeterminarsi, interrompendo la propria dipendenza dall'accoglienza iniziale e riuscendo a rendersi autonomi nella propria nuova vita. Il quinto obiettivo, già accennato in precedenza, riguarda i movimenti secondari. Gli stessi Protocolli d'Intesa a formazione dei corridoi umanitari sono attenti ad evitare i movimenti

¹⁵⁴ Ivi, :30-36.

¹⁵⁵ European Resettlement Network (ERN+), «Pre-Departure Cultural Orientation», European Resettlement Network + other legal pathways, consultato 29 marzo 2022, <https://icmc.cmbox.be/fields-interest/pre-departure-cultural-orientation?page=1>;

secondari dall'Italia verso altri Stati europei; infatti, questo aspetto viene ribadito spesso durante la preparazione dei beneficiari, i quali possono correre rischi personali e per la loro partecipazione al progetto, nel caso in cui decidano di attuare tali movimenti.¹⁵⁶

Concretamente l'attività pre-partenza include, da un lato, la preparazione dei beneficiari, la quale avviene per ovvie ragioni nel Paese di transito, per opera dei coordinatori del progetto e degli operatori appartenenti alle organizzazioni promotrici lì presenti. Quindi, in questa fase avviene la formazione linguistica di base e sul contesto giuridico-culturale italiano, in cui si forniscono anche informazioni sul viaggio¹⁵⁷, per rendere, appunto, i beneficiari pronti ad affrontare un nuovo contesto ed evitare l'esperienza di uno shock culturale all'arrivo.¹⁵⁸ Dall'altro lato, è prevista la preparazione delle comunità accoglienti, poiché, in questa macrofase anteriore alla partenza, bisogna organizzare anche la parte materiale dell'accoglienza e del viaggio che verrà intrapreso. Dunque, si designano gli operatori responsabili delle attività post-arrivo, i quali si occuperanno dell'accoglienza dei beneficiari in tutti i suoi aspetti – alloggio, sostegno materiale, organizzazione di attività di formazione e azioni di inclusione sociale, ecc. La scelta avviene a livello locale nel Paese di destinazione, e anche in questo frangente è molto importante il ruolo dei mediatori interculturali.¹⁵⁹

Paradossalmente, tutte le successive fasi si sviluppano quasi completamente nello Stato di accoglienza. Infatti, se l'informazione pre-partenza dei beneficiari è di fondamentale importanza perché i rifugiati possano essere consapevoli di ciò che li aspetta nel nuovo percorso di vita in Italia, ugualmente importante è anche la preparazione dell'accoglienza in Italia e delle comunità ospitanti.¹⁶⁰ Di conseguenza, in questo stesso periodo di tempo gli operatori organizzano eventi di sensibilizzazione pubblica nelle comunità ospitanti, con il fine di spiegare gli obiettivi specifici del progetto, le attività previste, le storie dei beneficiari che saranno ospitati e la loro condizione sociale nei Paesi di origine e di transito, i motivi per cui hanno lasciato il proprio Paese, e tutte quelle informazioni utili per preparare il contesto territoriale all'arrivo delle persone selezionate.¹⁶¹ È possibile fare ciò attraverso una valorizzazione del capitale umano, coinvolgendo le famiglie italiane che possono diventare tutor per la buona riuscita del percorso di integrazione, le parrocchie e gli istituti religiosi che supportino l'inclusione sociale, le istituzioni locali, le quali possono diventare un anello di collegamento utile per la finalizzazione delle procedure di asilo. Inoltre, Caritas Italiana organizza incontri di formazione a livello nazionale volti all'acquisizione di nozioni e strumenti fondamentali per la comprensione delle culture, delle caratteristiche dei Paesi di provenienza e anche

¹⁵⁶ Caritas Italiana, op. cit., :46-58.

¹⁵⁷ Humanitarian Corridors, «Corridoi Umanitari», op. cit., :30-36.

¹⁵⁸ Caritas Italiana, op. cit., :46-58.

¹⁵⁹ Humanitarian Corridors, «Corridoi Umanitari», op. cit., :30-36.

¹⁶⁰ Caritas Italiana, op. cit., :46-58.

¹⁶¹ Humanitarian Corridors, «Corridoi Umanitari», op. cit., :30-36.

di transito dei beneficiari, nonché delle loro storie personali, indispensabili per una gestione professionale dell'accoglienza da parte degli operatori. In più, è necessario per essi conoscere anche tutti i processi politici e amministrativi per la realizzazione dei Protocolli e per il rilascio dei visti d'ingresso. Il coinvolgimento di intere comunità e la loro sensibilizzazione e preparazione sono la chiave per un'integrazione ottimale dei migranti e la buona riuscita del percorso di accoglienza; rendendo possibile per i beneficiari, a pochi mesi dall'arrivo in Italia, una buona conoscenza della lingua e del contesto in cui vivono, la creazione di reti sociali e relazioni sia a livello scolastico che lavorativo.¹⁶²

Dopo questa azione di sensibilizzazione ed advocacy, si passa alla ricerca e conferma degli alloggi disponibili per i beneficiari. Questa fase riprende quella già prevista dalla macrofase precedente, infatti, partendo dagli elenchi preliminari preparati nella Procedura 6 – identificazione della collocazione geografica e degli alloggi nei Paesi di destinazione in base alle esigenze personali e familiari – gli operatori finalizzano le liste delle associazioni e delle persone che hanno manifestato la volontà di accogliere i beneficiari insieme ai coordinatori del progetto, e attivano i loro contatti a livello locale. Quando i coordinatori valutano idonei i componenti di tali liste per le esigenze dei beneficiari selezionati, località e alloggi di accoglienza vengono confermati.¹⁶³ In questo momento avviene concretamente l'accoppiamento tra beneficiari del programma e comunità accoglienti a cui si è accennato nel paragrafo precedente. Tale abbinamento, affinché sia corretto e fruttuoso, deve tener conto dei servizi specifici offerti dal luogo di accoglienza e delle opportunità d'integrazione. Ad esempio, in situazioni di vulnerabilità sanitaria bisogna garantire la vicinanza a strutture ospedaliere, oppure, in caso di esigenze professionali o educative è necessario tener conto della vicinanza ad istituti scolastici o professionali.¹⁶⁴ A questo si collega la procedura, immediatamente successiva, di selezione e contatto delle scuole e delle istituzioni educative, per minori e adulti.¹⁶⁵ In più, ulteriore punto da rimarcare è che, dopo il matching tra comunità accogliente e beneficiario, è importante anche far conoscere dettagliatamente il luogo in cui le persone selezionate si trasferiranno, la geografia del territorio, e le persone che incontreranno. Ad esempio, nel progetto sviluppato in Etiopia sono stati utilizzati veri e propri video realizzati dalle comunità accoglienti, oppure, in altri casi come l'esperienza in Giordania, è stato possibile far conoscere di persona i responsabili italiani delle accoglienze con i beneficiari già prima della partenza.¹⁶⁶

¹⁶² Caritas Italiana, op. cit., :46-58.

¹⁶³ Humanitarian Corridors, «Corridoi Umanitari», op. cit., :30-36.

¹⁶⁴ Caritas Italiana, op. cit., :46-58.

¹⁶⁵ Humanitarian Corridors, «Corridoi Umanitari», op. cit., :30-36.

¹⁶⁶ Caritas Italiana, op. cit., :46-58.

In ambito sanitario, si procede alla prenotazione ed effettuazione dei controlli medico-sanitari per i beneficiari. Vanno presi contatti con gli operatori sanitari e con le strutture ospedaliere nelle quali saranno ricoverati temporaneamente i beneficiari affetti da malattie croniche o con necessità di assistenza immediata, anche psicologica per chi ha subito danni gravi dovuti alla situazione vissuta nel Paese di provenienza magari in guerra; così come con medici di base, strutture sanitarie ed ospedaliere, per consentire poi a tutti i beneficiari di accedere all'assistenza sanitaria di base.¹⁶⁷ Inoltre, talvolta, è necessario organizzare check-up sanitari anche nel Paese di transito, per meglio comprendere la situazione di salute dei migranti, a tutela loro e delle comunità ospitanti, come si vedrà nel paragrafo successivo. Infine, anche al termine di questa macrofase si procede all'inserimento di tutti i dati e le informazioni rilevanti prodotti in ogni fase nell'applicativo web.¹⁶⁸

Va sottolineato che la formazione pre-partenza si è evoluta con gli anni, riorganizzandone le modalità e gestendo in maniera più chiara le informazioni, grazie allo strumento del monitoraggio e della valutazione dei progetti passati e all'evoluzione conseguente dei progetti stessi. In conclusione, è possibile individuare alcuni elementi caratterizzanti della preparazione pre-partenza dei migranti selezionati per i corridoi umanitari. In primo luogo, è fondamentale il coinvolgimento attivo dei rifugiati; vale a dire suscitando l'interesse dei beneficiari tramite l'utilizzo di immagini e scambi partecipativi, per far comprendere realmente, al di là delle barriere culturali, il senso del progetto e le modalità operative. In secondo luogo, sono essenziali le relazioni che si creano durante la preparazione: questa avviene sia in gruppo che individualmente, in contesti informali, così da mettere a proprio agio i partecipanti e farli sentire liberi di esprimere dubbi ed anche chiedere informazioni per situazioni specifiche.¹⁶⁹ Concluse le attività di preparazione alla partenza, nel paragrafo seguente si esamineranno tutte le fasi che riguardano i momenti immediatamente precedenti il viaggio e, finalmente, il trasferimento nel Paese di accoglienza.

2.3.2. Prima e dopo il trasferimento nel Paese di accoglienza

La terza macrofase concerne il trasferimento nello Stato di accoglienza, ma anche tutte le procedure che vanno effettuate subito prima o subito dopo la partenza, quindi l'organizzazione del viaggio, l'ottenimento di tutti i documenti necessari, la domanda di protezione internazionale all'arrivo e il trasferimento nella città di destinazione. L'obiettivo di tale macrofase è gestire il flusso di informazioni personali e i dati relativi ai beneficiari, così come i rapporti con le organizzazioni

¹⁶⁷ Humanitarian Corridors, «Corridoi Umanitari», op. cit., :30-36.

¹⁶⁸ Ibid.

¹⁶⁹ Caritas Italiana, op. cit., :46-58.

internazionali e le autorità locali che consentano la partenza dei beneficiari verso l'Europa; ma anche organizzare il trasferimento in Italia. Lo staff coinvolto è composto sempre dai coordinatori del progetto, dagli operatori appartenenti alle organizzazioni promotrici sia nei Paesi di transito che nel Paese di destinazione, e dagli operatori delle associazioni responsabili dell'accoglienza dei migranti.¹⁷⁰

La procedura inizia con l'elaborazione dell'elenco dei beneficiari in partenza, con relativi dati e informazioni, creato dai coordinatori e dagli operatori delle organizzazioni promotrici. Tale lista finale, e pienamente descrittiva, delle persone selezionate viene inviata alle autorità competenti nei Paesi di transito per ottenere le autorizzazioni e la documentazione necessaria per la partenza. I coordinatori e gli operatori delle organizzazioni promotrici acquisiscono le prove di registrazione – *proofs of registration* – che hanno il fine di proteggere e assistere i rifugiati in attesa di implementare soluzioni durature; è uno strumento essenziale per l'accesso ai diritti fondamentali, ai servizi e all'assistenza, e per la protezione in caso di repressione, arresto o detenzione arbitraria. La *proof of registration* garantisce l'unità familiare per i minori ed è utile per il ricongiungimento familiare, e consente all'UNHCR, ai suoi partner e ai governi dei Paesi di transito di identificare le persone che hanno bisogno di un'assistenza speciale e di rispondere tempestivamente alle loro esigenze. Infine, gli operatori traducono i documenti di identità in inglese e verificano la corrispondenza tra i dati nella propria lista e quelli presenti nella lista redatta dalle autorità competenti.¹⁷¹

A tale fase, segue la richiesta e il ritiro dei documenti di viaggio secondo la legislazione in vigore. Quando l'elenco delle persone in partenza sarà approvato anche dalle autorità dello Stato di accoglienza, questo sarà finalmente definitivo. Tale elenco viene trasmesso alla polizia italiana alla quale si comunicano informazioni sulla composizione dei nuclei familiari, sul futuro indirizzo di residenza dei beneficiari in Italia e sui dati personali e il numero di telefono del responsabile dell'accoglienza in Italia. Successivamente, i coordinatori, con il supporto di operatori e mediatori, i quali sono responsabili di tutte queste operazioni, contattano le compagnie aeree per organizzare i voli e i trasferimenti.¹⁷²

Di norma, una settimana prima della partenza, si organizzano anche le visite mediche per i beneficiari nel Paese di transito. I check-up sanitari spesso sono svolti attraverso delle visite mediche, su richiesta del Ministero della Salute italiano e sulla base dei protocolli adottati dall'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, che abitualmente gestisce l'accertamento sanitario nei programmi di resettlement. Essi non hanno alcun fine selettivo, piuttosto servono a tutelare sia i migranti che le

¹⁷⁰ Humanitarian Corridors, «Corridoi Umanitari», op. cit., :40-49.

¹⁷¹ Ibid.

¹⁷² Ibid.

comunità ospitanti.¹⁷³ I beneficiari sono accompagnati alle visite dal personale delle associazioni e, se necessario anche da mediatori interculturali così da facilitare il dialogo con il personale sanitario e la comprensione degli obiettivi e dei risultati degli esami effettuati. Al termine dello screening, le autorità mediche locali rilasciano un certificato medico e, pochi giorni prima della partenza, un certificato *Fit to Travel* inviato al Ministero della Salute italiano per permettere l'ingresso in sicurezza in Italia.¹⁷⁴ La relativa documentazione sanitaria, con annessa fotografia del beneficiario, viene inserita nella scheda medica personale di ciascuno, la quale verrà portata nel Paese di accoglienza per i possibili controlli da parte delle autorità sanitarie del posto.¹⁷⁵

L'ultima fase che precede la partenza è dedicata al rilascio del visto di ingresso. Infatti, dopo l'approvazione dell'elenco definitivo da parte delle autorità del Paese di destinazione, le Autorità Consolari italiane si occupano di tale procedura. Le persone vengono convocate presso l'Ambasciata italiana per le attività di identificazione e per i controlli sia nazionali che europei. Laddove non siano rilevati motivi ostativi, il Consolato o l'Ambasciata italiana con funzioni consolari, rilascia un visto temporaneo che permette ai beneficiari di accedere legalmente in Italia.¹⁷⁶ Come rimarcato più volte in precedenza, si tratta di un visto a Validità Territoriale Limitata per *motivi umanitari*, rilasciato sulla base dell'articolo 25 del Regolamento (CE) n. 810/2009 del 13 luglio 2009, il quale viene apposto sul passaporto o sul lasciapassare rilasciati dall'ambasciata. Oltre a tutte le procedure amministrative e burocratiche indispensabili per il trasferimento, nei momenti che precedono la partenza ci sono anche delle occasioni di festa importanti, che fanno da cesura, per i beneficiari del progetto, tra la vecchia vita nei Paesi di transito e la loro nuova vita in Europa.¹⁷⁷ Difatti, i corridoi umanitari presentano questa peculiarità, essi non sono una semplice procedura di accesso al territorio europeo, bensì rappresentano un grande progetto di selezione, preparazione e accoglienza, che non trascura anche e soprattutto la parte umana del trasferimento in un nuovo Stato. Gli individui selezionati non sono dei numeri che le associazioni promotrici si limitano a spostare da un luogo ad un altro con l'obiettivo di garantire loro protezione internazionale; essi sono persone con paure, speranze, motivazioni e difficoltà, le quali vengono sempre considerate durante tutto il percorso, e alle quali si vuole dare una possibilità per iniziare una nuova vita.

Infine, avviene il trasferimento definitivo e quindi l'arrivo in Europa. Nell'aeroporto di arrivo, ciascun beneficiario presenta la richiesta di protezione internazionale all'ufficio di frontiera, dove viene chiesto loro di sottoporsi a rilievi dattiloscopici e a fotosegnalamento. La domanda di protezione

¹⁷³ Caritas Italiana, op. cit., :46-58.

¹⁷⁴ Ibid.

¹⁷⁵ Humanitarian Corridors, «Corridoi Umanitari», op. cit., :40-49.

¹⁷⁶ Caritas Italiana, op. cit., :46-58.

¹⁷⁷ Humanitarian Corridors, «Corridoi Umanitari», op. cit., :40-49.

internazionale verrà poi formalizzata attraverso la compilazione del modulo C3, presso la Questura di riferimento nei rispettivi luoghi di accoglienza; e la procedura si concluderà con una decisione da parte della Commissione territorialmente competente.¹⁷⁸ In tali procedimenti i migranti sono coadiuvati e aiutati dallo staff delle associazioni promotrici e dai mediatori interculturali. Sempre nell'aeroporto di arrivo, i beneficiari incontrano subito le persone responsabili della loro accoglienza, con le quali parteciperanno ad una festa di benvenuto, organizzata con lo stesso spirito appena descritto che caratterizza ogni fase dei corridoi umanitari. Questa rappresenta un'occasione per cancellare le paure dei migranti e comunicare concretamente qual è il fondamento del progetto, ovvero la solidarietà e l'accoglienza dei cittadini italiani ed europei nei loro confronti. I festeggiamenti si concludono con l'accompagnamento dei beneficiari nelle località finali di destinazione, dove si svilupperà l'accoglienza diffusa. La terza macrofase, come le precedenti, termina con l'inserimento di tutti i dati e le informazioni rilevanti nell'applicativo web da parte degli operatori competenti.¹⁷⁹

Nella tabella seguente è possibile vedere in maniera più schematica la suddivisione delle attività in ognuna delle tre macrofasi descritte e l'ordine delle procedure, con l'indicazione del Paese in cui si tengono le attività e dello staff che si occupa di quanto previsto.

N.	Procedure	Paese	Staff
1ª Macrofase - Identificazione e selezione dei beneficiari			
1	Raccolta ed esame delle richieste.	Paese di transito	ONG e associazioni locali. Coordinatori. Staff/volontari appartenenti alle organizzazioni promotrici.
2	Interviste con i potenziali beneficiari.	Paese di transito	Coordinatori e operatori appartenenti alle organizzazioni promotrici.
3	Accertamento e valutazione della veridicità della storia personale descritta dai potenziali beneficiari.	Paese di transito.	Staff/volontari appartenenti alle organizzazioni promotrici.
4	Verifica e valutazione della situazione giudiziaria personale da parte delle Autorità competenti nei Paesi di transito e di arrivo.	Paese di transito. Paesi UE di destinazione.	Autorità competenti nei Paesi di transito e di destinazione.
5	Ricognizione e raccolta dei documenti necessari a ciascun beneficiario selezionato necessari per il trasferimento in Europa, in caso di inserimento nel progetto.	Paese di transito.	Coordinatori e operatori appartenenti alle organizzazioni promotrici.
6	Identificazione delle ubicazioni geografiche e degli alloggi per i rifugiati nel Paese di destinazione, sulla base delle esigenze personali e familiari	Paesi UE di destinazione.	Coordinatori e operatori appartenenti alle organizzazioni promotrici.
7	Rilascio delle impronte digitali dei potenziali beneficiari presso l'ambasciata del Paese di destinazione.	Paese di transito.	Autorità competenti. Coordinatori e operatori appartenenti alle

¹⁷⁸ Caritas Italiana, op. cit., :46-58.

¹⁷⁹ Humanitarian Corridors, «Corridoi Umanitari», op. cit., :40-49.

			organizzazioni promotrici (supervisione e organizzazione).
8	Conferma dei beneficiari selezionati da inserire nel progetto.	Paese di transito. Paesi UE di destinazione.	Coordinatori.
9	Inserimento dati nell'applicativo web.	Paese di transito. Paesi UE di destinazione.	Staff/volontari appartenenti alle organizzazioni promotrici. Coordinatori
2ª Macrofase – Preparazione dei beneficiari prima della partenza			
10	Formazione linguistica di base e sul contesto giuridico-culturale.	Paesi di transito.	Coordinatori e operatori appartenenti alle organizzazioni promotrici. Staff/volontari di organizzazioni partner
11	Designazione degli operatori incaricati delle attività post-arrivo	Paesi UE di destinazione.	Coordinatori. Operatori appartenenti alle organizzazioni promotrici. Operatori appartenenti alle associazioni nazionali/locali nei contesti ospitanti.
12	Eventi di sensibilizzazione nelle comunità ospitanti.	Paesi UE di destinazione.	Operatori appartenenti alle organizzazioni promotrici. Operatori appartenenti alle associazioni nazionali/locali nei contesti ospitanti.
13	Ricerca e conferma degli alloggi disponibili per i beneficiari.	Paesi UE di destinazione.	Coordinatori. Operatori appartenenti alle organizzazioni promotrici. Operatori/volontari delle comunità locali ospitanti.
14	Selezione delle scuole e delle istituzioni educative. Contatti con gli operatori sanitari e con le strutture ospedaliere nelle quali saranno ricoverati temporaneamente i beneficiari affetti da malattie croniche o con necessità di assistenza immediata.	Paesi UE di destinazione.	Coordinatori. Operatori appartenenti alle organizzazioni promotrici. Operatori/volontari delle comunità locali ospitanti.
15	Prenotazione ed effettuazione dei controlli medico-sanitari per i beneficiari.	Paesi UE di destinazione.	Operatori appartenenti alle organizzazioni promotrici. Operatori/volontari delle comunità locali.
16	Inserimento dati nell'applicativo web.	Paesi di transito. Paesi di destinazione.	Operatori appartenenti alle organizzazioni promotrici. Operatori/volontari appartenenti alle organizzazioni promotrici. Coordinatori
3ª Macrofase – Trasferimento nel Paese di accoglienza			
17	Elaborazione dell'elenco dei beneficiari in partenza.	Paesi di transito.	Coordinatori. Operatori appartenenti alle organizzazioni promotrici.
18	Trasmissione della lista alle Autorità competenti nei Paesi di transito; acquisizione delle prove di registrazione. Controllo della lista.	Paesi di transito.	Coordinatori. Operatori appartenenti alle organizzazioni promotrici.
19	Richiesta e ritiro dei documenti di viaggio, secondo la legislazione vigente;14 preparazione dell'elenco definitivo per le Autorità competenti nei Paesi di destinazione.	Paesi di transito.	Coordinatori. Operatori appartenenti alle organizzazioni promotrici.

20	Organizzazione dei voli e del trasferimento.	Paesi di transito.	Coordinatori. Operatori appartenenti alle organizzazioni promotrici.
21	Organizzazione delle visite mediche prima della partenza.	Paesi di transito.	Coordinatori. Operatori appartenenti alle organizzazioni promotrici.
22	Operazioni pre-imbarco e rilascio del visto di ingresso nel Paese di destinazione.	Paesi di transito.	Operatori appartenenti alle organizzazioni promotrici.
23	Arrivo in Europa, richiesta di protezione internazionale, trasferimento alla destinazione finale.	Paesi UE di destinazione	Coordinatori. Operatori appartenenti alle organizzazioni promotrici.
24	Inserimento dati nell'applicativo web.	Paesi di transito. Paesi UE di destinazione.	Coordinatori. Staff/volontari appartenenti alle organizzazioni promotrici.

Tabella 4. Fonte: *Humanitarian Corridors "Corridoi Umanitari: le procedure di implementazione per la loro estensione su scala europea"*.

La descrizione delle prime tre macrofasi del progetto dei corridoi umanitari, a seguito di una spiegazione dettagliata del contesto giuridico e dei principali attori coinvolti, è servita a spiegare concretamente il funzionamento di tale misura di ingresso legale nel territorio europeo. Specialmente, chi scrive ritiene importante comprendere quali siano i meccanismi di selezione dei beneficiari e di accesso al programma, così come la gestione umana che contraddistingue i corridoi umanitari, la quale permette di seguire singolarmente gli individui selezionati, prepararli al meglio per il trasferimento in una realtà completamente diversa da quella in cui hanno vissuto fino al momento della partenza, spiegare loro il funzionamento dell'intero progetto con il fine di evitare movimenti secondari, e aiutarli nella creazione della propria nuova vita. Alla fine del 2021, più del 70% dei migranti arrivati in Italia grazie ai corridoi umanitari ha già ottenuto una forma di protezione internazionale, e quasi il 90% dei beneficiari dei Protocolli è uscito dal progetto.¹⁸⁰ Tuttavia, per meglio comprendere come possano i beneficiari sviluppare la propria vita in Italia e, successivamente, raggiungere l'autonomia ed uscire dai progetti, è necessario parlare della cosiddetta accoglienza diffusa: pilastro dei corridoi umanitari e argomento principale del prossimo capitolo.

¹⁸⁰ Rivista e Centro Studi Confronti, Centro Studi e Ricerche IDOS, e Unità di Analisi, Programmazione e Documentazione Storico Diplomatica del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, a c. di, «Corridoi Umanitari, una pratica replicabile», 2020.

CAPITOLO 3. Accoglienza, sostenibilità e replicabilità

*“L’elemento veramente innovativo del modello tutto italiano dei Corridoi umanitari sta non solo nel fatto che essi permettono il trasferimento sicuro in Italia di migranti vulnerabili e la loro accoglienza mediante un percorso di integrazione curato e interamente finanziato da organizzazioni della società civile, ma che essi permettono ai beneficiari di elaborare un vero progetto di vita.”*¹⁸¹

Così come afferma l’ex Viceministra per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, Emanuela Del Re, la caratteristica distintiva del progetto dei corridoi umanitari è l’accoglienza diffusa: un modello particolarmente originale di accoglienza, volto ad una concreta integrazione dei migranti nella nuova società di ricezione, affinché possano costruirsi un nuovo futuro. In tale frangente si nota ulteriormente la cooperazione tra Stato e società civile, ma soprattutto il ruolo essenziale delle comunità ospitanti, senza le quali non ci sarebbe alcuna integrazione. *“La nostra società è tutt’altro che inerte o chiusa allo straniero in pericolo”*¹⁸², questo è quanto dimostrano i corridoi umanitari, i quali si rivelano la risposta della società civile italiana che vuole intervenire e aiutare.

L’obiettivo del presente capitolo è tirare le somme sulla descrizione fatta fino ad ora riguardo le vie legali e sicure di accesso al territorio europeo e italiano, e concludere la presentazione del progetto di sponsorizzazione privata dei corridoi umanitari. Le pagine seguenti, in primo luogo, si dedicheranno alla descrizione dell’ultima macrofase dei corridoi umanitari, ovvero l’accoglienza diffusa, elemento distintivo ed essenziale dei corridoi umanitari. In secondo luogo, si analizzerà la possibilità di utilizzare l’accoglienza diffusa come modello riproducibile di accoglienza dei migranti, a prescindere dalla modalità di ingresso nel territorio in cui viene svolta. In terzo luogo, si cercherà di indagare sulla sostenibilità della protezione garantita dai corridoi umanitari, intesa come capacità di integrare in maniera efficace, valevole e duratura i migranti beneficiari, studiandone le implicazioni di breve e lungo periodo. In ultima istanza, nell’ipotesi di una idoneità e robustezza di tale progetto, si tenterà di comprendere se esso possa rappresentare un esempio a cui altri Stati possono ispirarsi per introdurre lo strumento della sponsorship nei propri ordinamenti, come hanno già fatto Francia, Belgio e altri; e se lo stesso possa fungere da prototipo per lo sviluppo di nuove proposte di vie legali di accesso per l’intera Unione Europea.

¹⁸¹ Del Re Emanuela Claudia, op. cit.

¹⁸² Impagliazzo Marco, «Panel I. Lo Stato dell’arte», dalla Web Conference *Corridoi umanitari, una pratica replicabile*, 2020.

3.1. L'accoglienza diffusa

È chiaro che l'elemento caratterizzante dei corridoi umanitari è proprio l'accoglienza diffusa.¹⁸³ Essa rappresenta l'ultima delle quattro macrofasi in cui è diviso l'intero progetto, elencate all'inizio del capitolo precedente. Tale tipo di accoglienza è definita diffusa perché dal punto di vista spaziale essa prevede piccole accoglienze comunitarie, diffuse su tutto il territorio nazionale, attivate a livello locale per evitare grandi concentrazioni e rendere l'integrazione più sostenibile. Inoltre, per quanto riguarda gli attori coinvolti, l'accoglienza è possibile grazie ad una rete diffusa di benefattori locali, come associazioni, scuole, parrocchie e famiglie, o chiunque sia disposto ad aiutare nell'integrazione dei nuovi arrivati.¹⁸⁴

L'attività principale di questa macrofase è il supporto dei beneficiari nella realizzazione delle attività post-arrivo. Queste ultime comprendono, sia il soddisfacimento dei bisogni primari dei beneficiari, sia l'organizzazione di percorsi di integrazione che permettano ai nuovi arrivati di raggiungere un'autonomia personale e familiare.¹⁸⁵ Lo staff coinvolto in questo processo è composto dai coordinatori di progetto, gli operatori appartenenti alle organizzazioni promotrici nel Paese di destinazione e gli operatori appartenenti alle associazioni responsabili dell'accoglienza dei rifugiati nei contesti locali.¹⁸⁶ Inoltre, è importante, come sempre, la presenza trasversale dei mediatori interculturali, i quali rendono possibile la comprensione reciproca e l'integrazione tra beneficiari del progetto, persone e comunità ospitanti, occupandosi della traduzione dei colloqui, della spiegazione del contesto, delle leggi ed abitudini del Paese di destinazione e della situazione personale, delle paure, delle abitudini di vita delle persone accolte. Infatti, la mediazione interculturale ha un ruolo essenziale sia per i migranti, per i quali si cerca di evitare uno shock culturale causato dal nuovo contesto, società, e stile di vita; sia per le comunità accoglienti, che potrebbero non riuscire ad integrare i nuovi arrivati come si aspettavano.¹⁸⁷

Ulteriore punto da considerare è che, il percorso di accoglienza è temporaneo e le associazioni promotrici sono responsabili dei relativi costi per un periodo di almeno un anno. Tuttavia, al termine dell'anno, non ci sono espulsioni automatiche e repentine dal progetto e dal percorso di accoglienza, bensì le organizzazioni accoglienti continuano ad accompagnare i beneficiari nell'inclusione sociale, e, naturalmente, nei casi in cui la piena autonomia non sia stata ancora raggiunta, avviene un prolungamento dell'accoglienza fino a cessata necessità.¹⁸⁸

¹⁸³ Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, «I corridoi umanitari», op. cit.

¹⁸⁴ Caritas Italiana, op. cit., :46-58.

¹⁸⁵ Humanitarian Corridors, humanitarian corridors.org, op. cit..

¹⁸⁶ Humanitarian Corridors, «Corridoi Umanitari», op. cit., :52-64.

¹⁸⁷ Caritas Italiana, op. cit., :46-58.

¹⁸⁸ Morozzo della Rocca Paolo, op. cit., :26-30.

Per il raggiungimento degli obiettivi di questa macrofase, già in parte elencati, l'accoglienza diffusa prevede diverse attività di assistenza e sostegno per i beneficiari, divisibili in tre fasi distinte: attività post-arrivo; accoglienza; percorsi di inclusione e integrazione verso l'autonomia.¹⁸⁹

3.1.1. Attività post-arrivo

Una volta che i beneficiari arrivano nelle proprie destinazioni finali, quindi nelle città, paesi e comunità che hanno deciso di accoglierli, e si sono sistemati in quelle che saranno le loro case da lì ad un anno, vengono assistiti da tutti i volontari per le questioni di primaria importanza nel nuovo Stato di accoglienza. In primo luogo, gli operatori appartenenti alle organizzazioni promotrici e alle associazioni delle comunità locali sostengono i beneficiari, e tutte le famiglie di cui sono responsabili, nel processo di richiesta d'asilo, protezione internazionale, protezione sussidiaria e permesso di soggiorno. Tali procedure possono essere molto lunghe e altamente burocratiche, per questo è fondamentale ricevere assistenza dagli operatori coinvolti. In secondo luogo, tutti i beneficiari vengono sottoposti a visite mediche, le stesse che erano state organizzate prima della partenza, e sono iscritti al sistema sanitario nazionale o ad altra forma di assistenza medica. Naturalmente, facendo un discorso più ampio, e includendo anche i corridoi umanitari promossi da altri Stati diversi dall'Italia, in base al Paese promotore, l'offerta sanitaria nazionale può variare e può essere necessario aggiungere ulteriori servizi non garantiti dal sistema sanitario pubblico. Ad esempio, nei casi medici gravi i pazienti hanno bisogno di trattamenti specialistici non sempre facili da trovare gratuitamente, oppure, nella stragrande maggioranza dei casi i soggetti hanno anche bisogno di sostegno psicologico, garantito anch'esso dalle associazioni responsabili. Dunque, dal momento dell'iscrizione fino all'accompagnamento a visite mediche, alla prenotazione dei vaccini e all'attivazione delle procedure per il riconoscimento dello stato di invalidità per le persone con disabilità, i beneficiari vengono costantemente supportati e aiutati dagli operatori delle organizzazioni promotrici e delle associazioni locali, i quali si occupano quindi dell'aggiornamento delle schede sanitarie personali.¹⁹⁰

3.1.2. Accoglienza

Per quanto riguarda l'accoglienza vera e propria, gli operatori, i mediatori e i volontari, si occupano della soddisfazione dei bisogni primari di ogni beneficiario. Ai migranti vengono assegnati gli alloggi che erano stati selezionati nella procedura 13 – ricerca e conferma degli alloggi disponibili

¹⁸⁹ Humanitarian Corridors, «Corridoi Umanitari», op. cit., :52-64.

¹⁹⁰ Ibid.

per i beneficiari. Si tratta di diverse tipologie di strutture, come appartamenti per famiglie, appartamenti condivisi, camere in centri di accoglienza, camere in case private, in base alla disponibilità del luogo, ai loro bisogni specifici e a chi offre tali sistemazioni, come parrocchie, associazioni religiose o confessionali, individui o gruppi, parenti già presenti nel Paese. Naturalmente, oltre all'alloggio, ai migranti viene garantito anche il vitto, i beni e tutti i servizi necessari per soddisfare le loro necessità, come anche Sim telefoniche, carte prepagate e vouchers. Questi strumenti sono utili per stimolare la responsabilizzazione dei beneficiari, lo sviluppo delle relazioni nei contesti sociali di riferimento, e la conoscenza del territorio, con il fine di orientare i nuovi arrivati verso un'autonomia personale e familiare.¹⁹¹

3.1.3. Percorsi di inclusione e integrazione verso l'autonomia

Una volta accolti, i beneficiari intraprendono un percorso di inclusione sociale ed integrazione nel Paese di destinazione. Tale percorso prevede dei passi precisi verso l'autonomia e l'indipendenza, attraverso la formazione professionale, l'inserimento lavorativo ed una progressiva riduzione del sostegno economico dato dalle associazioni.¹⁹² Questa è una delle caratteristiche principali dei corridoi umanitari che permette di distinguerli dalle semplici vie di accesso legali al territorio europeo, tra le quali vengono normalmente considerati e tra le quali sono stati elencati anche all'inizio del presente lavoro di ricerca. Difatti, i migranti che entrano a far parte di questo progetto, non solo hanno la possibilità di accedere legalmente e in sicurezza al territorio europeo, ma vengono accolti dalle comunità dello Stato di destinazione e vengono supportati con il fine di entrare a far parte concretamente di tali comunità grazie all'autonomia acquisita nel percorso intrapreso.

Primo passo per facilitare il processo di integrazione è la conoscenza linguistica, per questo motivo, i beneficiari frequentano corsi per l'apprendimento della lingua parlata nel paese ospitante, come corsi di lingua forniti da scuole o istituti specializzati, lezioni individuali o corsi di lingua all'Università. Successivamente, si cerca di attivare reti formali e informali di imprese, centri di formazione, gruppi di amici, che possano rendere più facile la ricerca e la selezione di opportunità di formazione e di lavoro per i beneficiari in grado di lavorare. Inoltre, le organizzazioni promotrici sottoscrivono accordi con centri di formazione con il fine di permettere ai beneficiari di partecipare a corsi che consentano loro di acquisire o migliorare delle competenze professionali, e incoraggiano il lavoro autonomo, soprattutto di coloro i quali hanno esercitato un'attività simile nel proprio Paese di origine. Tutto è volto all'autonomizzazione dei migranti, considerata raggiunta solo quando essi

¹⁹¹ Ibid.

¹⁹² Brizi Federica, «Panel I. Lo Stato dell'arte», dalla Web Conference *Corridoi umanitari, una pratica replicabile*, 2020.

hanno un posto di lavoro stabile e hanno trovato una soluzione abitativa indipendente per sé o tutta la propria famiglia.¹⁹³ A questo punto va precisata la rilevanza di un'armonizzazione delle modalità dell'accoglienza tra i vari luoghi di destinazione, poiché, nonostante le differenze fisiologiche tra le varie comunità e sistemazioni, è necessario garantire a tutti i beneficiari: un'offerta determinata di beni e servizi; la possibilità di apprendere la lingua italiana sin dai primi giorni; una mobilità adeguata; la predisposizione di una rete di socialità conforme fatta di volontari residenti sul territorio; l'attenzione alle future occasioni di inserimento lavorativo e l'avvio di percorsi di formazione o di aggiornamento dei saperi professionali; la possibilità di riprendere un percorso universitario forzatamente interrotto o rimandato; l'attenzione alle ambizioni dei beneficiari.¹⁹⁴

Oltre all'assistenza data ai migranti in età lavorativa, il progetto non trascura i beneficiari più piccoli. I bambini vengono sostenuti nell'inclusione e nell'integrazione scolastica ed extra-scolastica. Gli operatori delle organizzazioni promotrici e delle associazioni locali contattano le scuole selezionate durante la procedura 14 per inserire i minori nelle classi corrispondenti alla loro età, e una volta iniziato il percorso scolastico si occupano di monitorare gli studenti e concordare con la scuola la migliore organizzazione di quest'ultimo. Inoltre, viene anche fornito un supporto extra-scolastico per accelerare l'apprendimento e colmare le lacune preesistenti,¹⁹⁵ dovute, in primis, alla mancata conoscenza della lingua e, in secundis, alle differenze tra i programmi scolastici italiani e quelli del Paese di provenienza, o in alcuni casi alla mancanza di lezioni nei suddetti Paesi.¹⁹⁶

Come accennato in precedenza, il percorso di accoglienza è temporaneo, poiché finalizzato al raggiungimento dell'autonomia da parte dei migranti. Ad ogni modo, se il tempo previsto inizialmente è di un anno, comunque, ogni beneficiario ha una situazione diversa da affrontare e gestire, che lo porta a diventare indipendente con tempistiche differenti rispetto ai propri pari. In media, si registra che un nucleo familiare necessita di un anno e mezzo per raggiungere la piena autonomia o una significativa semi-autonomia: una tempistica molto buona se paragonata ad altri modelli di accoglienza e trattandosi prevalentemente di persone vulnerabili e di nuclei familiari numerosi. Invece, i singoli migranti registrano tempistiche leggermente inferiori.¹⁹⁷ Anche al termine di quest'ultima macrofase del progetto dei corridoi umanitari, avviene l'inserimento di tutti i dati riguardanti i beneficiari e le informazioni sulle procedure iniziate e concluse sull'applicativo web di Humanitarian Corridors.¹⁹⁸

¹⁹³ Humanitarian Corridors, «Corridoi Umanitari», op. cit., :52-64.

¹⁹⁴ Morozzo della Rocca Paolo, op. cit., :26-30.

¹⁹⁵ Humanitarian Corridors, «Corridoi Umanitari», op. cit., :52-64.

¹⁹⁶ Ibid.

¹⁹⁷ Humanitarian Corridors, humanitarian corridors.org, op. cit..

¹⁹⁸ Humanitarian Corridors, «Corridoi Umanitari», op. cit., :52-64.

3.2. Un modello di accoglienza da riproporre

Come evidenziato dai risultati dell'inserimento scolastico, della formazione e dell'inserimento lavorativo¹⁹⁹, così come dalle testimonianze dei beneficiari dei corridoi umanitari, l'*accoglienza diffusa* si è dimostrata un modello di accoglienza vincente. Essa rappresenta un modello realizzabile, che offre accoglienza di qualità, in alcuni casi anche superiore a quella dei centri di prima accoglienza e del SAI – Sistema accoglienza e integrazione, dando maggiori prospettive future ai migranti, e si traduce in un risparmio di spesa pubblica.²⁰⁰

Infatti, una caratteristica peculiare dei corridoi umanitari, ed estremamente attraente per gli Stati, è proprio l'abbattimento dei costi, o meglio, la totale assunzione dei costi da parte delle associazioni promotrici, delle comunità accoglienti, delle parrocchie, delle famiglie, ecc. Per quanto riguarda l'accoglienza, il costo delle missioni in loco è estremamente basso: ciascuna accoglienza è offerta da volontari spesso appartenenti ad associazioni che non figurano tra i promotori dei corridoi, i quali si occupano senza orario degli ospiti, e le stesse abitazioni sono spesso messe a disposizione a titolo di comodato per fini di solidarietà.²⁰¹ Poi, concretamente, i fondi per l'accoglienza provengono da donazioni delle varie associazioni responsabili e raccolte fondi. Ad esempio, la Conferenza Episcopale Italiana sostiene economicamente le Caritas diocesane che si occupano dell'accoglienza, tramite i fondi dell'8 per mille, riconoscendo un contributo di 15 euro pro die/pro capite per un anno, e dà anche la possibilità di sostenere ulteriormente i beneficiari con percorsi individuali di integrazione o interventi su specifiche vulnerabilità.²⁰² O anche, è stata lanciata una campagna di raccolta fondi in alcune delle regioni dove sono giunti i migranti, come l'Emilia Romagna, la Sicilia, la Toscana, il Piemonte, il Lazio e la Provincia autonoma di Trento.²⁰³

Secondo la visione che i corridoi umanitari hanno dell'accoglienza, non esistono modelli certi che funzionano con chiunque, ma l'approccio flessibile da essi utilizzato permette di rimodulare un progetto costruito insieme al beneficiario e non imposto, così da dare vita ad un'accoglienza funzionale. Infatti, fin dal primo momento del matching pre/post partenza, si tiene conto di aspirazioni, esperienze del passato e desideri per il futuro del migrante²⁰⁴, e questo è uno dei pilastri su cui si fonda tale modello di accoglienza. Un'altra caratteristica peculiare riguarda l'esperienza della tutorialità nei processi educativi e formativi di presa in carico dei migranti, poiché ogni migrante

¹⁹⁹ Brizi Federica, op. cit.

²⁰⁰ Sossai Mirko, «Canali di ingresso legale e sicuro dei migranti in Europa: il modello dei "corridoi umanitari"», in *Vergogna ed esclusione. L'Europa di fronte alla sfida dell'emigrazione*, a c. di Curi Umberto (Roma: Castelvecchi, 2017), 75–90.

²⁰¹ Morozzo della Rocca Paolo, op. cit., :26-30.

²⁰² Caritas Italiana, op. cit., :46-58.

²⁰³ Sossai Mirko, op. cit.

²⁰⁴ Brizi Federica, op. cit.

viene accolto all'interno del progetto come persona dotata di unicità e originalità, e viene valorizzato in tal senso.²⁰⁵ Inoltre, si rivela fondamentale il ruolo della mediazione interculturale, presente sia nella prima parte del progetto, che nel momento dell'accoglienza nel Paese di destinazione. Infatti, questa permette di evitare la creazione di distorsioni nella comprensione del progetto, con aspettative alte di inclusione che poi non trovano un pieno riscontro nella realtà; di tutelare il migrante che può andare incontro ad uno shock culturale, con sintomi che vanno dalla tristezza alla solitudine, dalla malinconia alla mancanza di fiducia nei confronti del nuovo contesto di vita che presenta stili profondamente diversi da quelli del suo Paese di origine; ma anche di tutelare le comunità accoglienti, le quali, come già spiegato, possono avere anch'esse alte aspettative riguardo la loro capacità di farsi carico dei nuovi arrivati; e quindi permettono di mediare e raggiungere un equilibrio anche in situazioni così problematiche.²⁰⁶

In aggiunta, l'accoglienza diffusa consente di sviluppare un sistema di integrazione efficace, poiché crea una reale interazione tra beneficiari e società ospitante²⁰⁷ ed un rapporto immediato con la popolazione locale, favorendo l'inserimento degli adulti nelle scuole per l'apprendimento della lingua italiana, l'iscrizione dei bambini alla scuola pubblica ed anche una rete di relazioni essenziale per trovare lavoro e rendersi autonomi.²⁰⁸ Quindi, il ruolo della comunità di accoglienza è fondamentale per il processo in questione. Essa è in genere formata da singoli cittadini e da famiglie, che per prime si sono rese disponibili volontariamente a farsi carico dei migranti, aiutandoli ad orientarsi nel nuovo contesto di vita e nella costruzione di reti solide e stabili. Questi volontari creano una relazione di fiducia con i migranti e generano relazioni libere e spontanee, così da facilitare una reale comprensione dei nuovi modelli culturali della società ospitante e consolidare una dimensione informale dell'aiuto, diventando degli strumenti di mediazione per l'accreditamento nella società accogliente. Infatti, i componenti della comunità ospitante divengono dei punti di riferimento per i migranti, garanzia di un supporto educativo che mira a favorire la costruzione di reti e legami sociali.²⁰⁹ In aggiunta, oltre alle famiglie, anche i volontari delle associazioni fanno parte della comunità di riferimento, indicando una verificata e diffusa professionalità dell'accoglienza.²¹⁰

L'accoglienza diffusa è stata definita un modello *adottivo* o *adozionale* di accoglienza, sia dalla responsabile per i servizi agli immigrati della Comunità di Sant'Egidio, Daniela Pompei, che dall'ex Ministro per l'integrazione e fondatore della Comunità, Andrea Riccardi. Tale espressione fa riferimento al peculiare modello italiano di inclusione sociale: l'Italia è un Paese caratterizzato nel

²⁰⁵ D'Agostino Gabriella, *Tutorialità e processi formativi. Significati e prospettive progettuali*. (Roma: Carocci, 2007).

²⁰⁶ Alba Fabio, op. cit., : 91-93.

²⁰⁷ Brizi Federica, op. cit.

²⁰⁸ Sossai Mirko, op. cit.

²⁰⁹ Alba Fabio, op. cit.

²¹⁰ Morozzo della Rocca Paolo, op. cit., :26-30.

suo complesso da una tradizione di welfare pubblico meno robusta che in altri Stati europei e non, ma dotato di una cultura della condivisione e dell'adozione più sviluppata che altrove, la quale può essere considerata una risorsa, a condizione che si consolidi tramite una buona intesa istituzionale, come quella alla base dei corridoi umanitari.²¹¹ In Italia gli immigrati sono entrati nel cuore della cultura e delle famiglie. Il percorso *adozionale*, che hanno intrapreso sin dal primo giorno, li ha accompagnati in una crescita che rende più gentili i rapporti umani, sviluppa in loro la fiducia di poter ancora imparare e di poter riprendere a costruire un futuro interrotto rendendosi nuovamente utili.²¹² Inoltre, il modello adozionale non coincide con il volontariato in sé inteso, bensì fa riferimento al coinvolgimento di comunità territoriali ed in particolare dei nuclei familiari di cui esse si compongono. A questo può essere legato l'insuccesso di alcune esperienze di accoglienza umanitaria, collocate purtroppo in contesti locali inadatti, o non sufficientemente incoraggiati all'inclusione sociale; così come può essere dovuto il successo di altre esperienze che hanno insistito maggiormente sull'approccio adozionale dell'accoglienza.²¹³

Inoltre, chi ha intervistato volontari e beneficiari ha riscontrato il loro apprezzamento per il metodo di integrazione utilizzato dai corridoi umanitari. Essi hanno più volte sottolineato come questo sia *“l'unico modo possibile per integrare delle persone che arrivano nel nostro Paese”*, dal momento che tutti sanno quello che accade ai migranti per arrivare in Europa, ma nessuno se ne cura; invece, questo progetto coinvolge concretamente la popolazione e le comunità, favorendo l'integrazione e la capacità di accettare il *diverso*. I corridoi umanitari, promuovendo il cambiamento sociale e facendo emergere nuove sensibilità, innescano un contagio che dimostra un'accresciuta consapevolezza da parte della popolazione coinvolta sul problema dell'accoglienza e porta le persone a sentirsi testimoni dello stesso progetto.²¹⁴ Quindi, da un lato, le comunità accoglienti hanno la possibilità di mettersi in discussione entrando in contatto con persone di una cultura diversa e toccando con mano la difficoltà che questi incontrano nell'insediamento in una nuova realtà sociale. Un esempio di quanto spiegato è Anna, una donna di Cosenza che ha accolto una famiglia siriana a febbraio 2017, ora diventata autonoma, e che ha deciso di continuare il percorso iniziato accogliendo una nuova famiglia musulmana di Idlib; ella afferma: *“È l'azione che tranquillizza chi ha paura. Più si agisce e più si smontano le paure”*.²¹⁵ Dall'altro lato, gli stessi beneficiari diventano anch'essi testimoni, che, una volta concluso il proprio percorso, tramite la loro esperienza possono collaborare

²¹¹ Ibid.

²¹² Sossai Mirko, op. cit.

²¹³ Morozzo della Rocca Paolo, op. cit., :26-30.

²¹⁴ Cappello Emanuele, «Corridoi umanitari: accoglienza, integrazione e contagio.» (Torino, Università degli Studi di Torino, 2019), <https://inmigration.caritas.it/sites/default/files/docs/2021-09/Emanuele%20Cappello%20Tesi%20triennale%20SISCO%20Corridoio%20umanitari.pdf>.

²¹⁵ Humanitarian Corridors, «Corridoi Umanitari», op. cit..

concretamente al progetto e aiutare chi si trova in quello che prima era il proprio posto. Bilal e Hiba ne sono un esempio, i quali dalla Siria alla Francia, dopo aver sfruttato a pieno il percorso di integrazione a loro dedicato nel Paese di accoglienza, adesso, ad ogni nuovo arrivo dei corridoi umanitari sono all'aeroporto per accogliere a loro volta i nuovi rifugiati che continuano ad arrivare, augurando loro buona fortuna per il futuro.²¹⁶ La logica che ispira e sostiene i corridoi umanitari sollecita la responsabilità personale, comunitaria e istituzionale, richiede capacità di ascolto e di risposte generose, pretende vi sia rispetto delle competenze e dei bisogni delle persone accolte, ed è volta ad un'integrazione duratura ed effettiva.²¹⁷

Tra le critiche ricevute, c'è chi afferma che, proprio perché portato avanti da motivazioni solidaristiche, il modello dell'accoglienza diffusa, e più in generale dei corridoi umanitari, non può rappresentare l'alternativa o il rivale dell'attuale sistema pubblico dell'accoglienza, poiché non potrebbe assumerne le stesse dimensioni. Ciò nonostante, può sicuramente costituire una buona pratica con cui confrontarsi²¹⁸ e invogliare i policy maker a scoprire nuove modalità per fare accoglienza, con l'obiettivo di favorire nuove politiche di inclusione che rispondano alla complessità che il fenomeno migratorio stesso presenta.²¹⁹ Anche la stessa Commissione Europea ha chiesto, nel 2016, agli Stati membri di favorire l'ingresso legale tramite il patrocinio privato perché *“contribuisce anche ad aumentare la consapevolezza pubblica e il sostegno ai rifugiati e crea un ambiente più accogliente poiché di solito le comunità locali vi sono coinvolte”*.²²⁰ Tale visione dell'accoglienza è ancor più necessaria con lo scoppio dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19, che ha inevitabilmente complicato l'azione di assistenza e protezione dei rifugiati, compresa quella organizzata attraverso i corridoi umanitari, e che spinge ulteriormente per un'azione concreta e coordinata dell'Unione Europea in materia migratoria.²²¹ Concludendo, in base a quanto appena descritto, si evince come l'*accoglienza diffusa* sia un modello di accoglienza valevole ed un esempio da riproporre e riprodurre.

²¹⁶ Ibid.

²¹⁷ Borgonovo Re Donata, «I visti con validità territoriale limitata: l'esempio dei corridoi umanitari nella Provincia autonoma di Trento», *Le Regioni Trentino-Alto Adige*, n. Fascicolo 5-6 (dicembre 2019), <https://doi.org/10.1443/97070>.

²¹⁸ Morozzo della Rocca Paolo, op. cit., :26-30.

²¹⁹ Alba Fabio, op. cit., 91-93.

²²⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all'Europa, cit., p. 16

²²¹ Rivista e Centro Studi Confronti, Centro Studi e Ricerche IDOS, e Unità di Analisi, Programmazione e Documentazione Storico Diplomatica del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, op. cit.

3.3. I corridoi umanitari: una soluzione sostenibile per la protezione dei rifugiati?

Dopo aver analizzato l'intero funzionamento del progetto dei Corridoi Umanitari, la sua organizzazione, gli obiettivi, gli attori coinvolti e il percorso intrapreso dai beneficiari, ed aver compreso che l'accoglienza diffusa, elemento cardine del progetto, può essere un modello d'accoglienza da riproporre nel tempo e nello spazio, chi scrive ritiene che sia rilevante verificare se i corridoi umanitari possano rappresentare un modello sostenibile di protezione dei rifugiati. In questo contesto, il termine *sostenibile* fa riferimento alla riuscita integrazione duratura nel Paese di destinazione e accoglienza.

3.3.1. I fattori di spinta alla migrazione

Per rispondere a tale quesito di ricerca risulta utile soffermarsi, come prima cosa, sui fattori che spingono i migranti, beneficiari dei corridoi umanitari, a spostarsi da un Paese all'altro. Si può affermare che le motivazioni alla base delle migrazioni degli individui scelti, in parte, sono indicate dagli stessi protocolli nei prerequisiti per la selezione dei beneficiari. D'altronde, i beneficiari sono sicuramente rifugiati, ovvero persone che temono di poter subire persecuzione; oppure persone in pericolo di perdere la propria vita o la propria libertà; o, ancora, cosiddette persone vulnerabili. Infatti, fino ad ora i migranti, selezionati per i vari progetti portati avanti, sono stati siriani, eritrei, somali, sud-sudanesi, yemeniti, afgani, ed altri, i quali erano già scappati dai propri Paesi d'origine in cui vi sono guerre, discriminazioni, continue violazioni dei diritti umani e molto altro. Ad esempio, molti sono stati vittime di pesanti torture, come i beneficiari che sono dovuti passare dalla penisola del Sinai, in Egitto, nel tentativo di raggiungere Israele; qui, nel passaggio da un trafficante all'altro, queste persone sono state vendute più volte e hanno subito un susseguirsi di brutalità.²²² Inoltre, all'arrivo nei Paesi di transito, nella stragrande maggioranza dei casi, tali individui vengono indirizzati in campi profughi, dove spesso i rischi alla propria vita e libertà, e le violazioni dei diritti umani, non cessano. I campi profughi non sono luoghi sicuri né per le minoranze etniche, gli appartenenti alle quali sono in pericolo di discriminazione, né per le donne sole e con figli. Quasi sempre dietro la storia di una donna sola in un campo profughi si celano molestie e violenze: molte giovani dopo aver subito violenze sessuali si ritrovano a doversi occupare di figli senza un'altra figura genitoriale; pertanto, è molto diffuso l'utilizzo di metodi contraccettivi e abortivi invadenti e pericolosi; in aggiunta, le donne non ricevono neppure cure mediche adeguate quando sono incinte,

²²² Caritas Italiana, op. cit., :58-59.

e naturalmente manca proprio il personale qualificato ad aiutarle ad affrontare le violenze e i traumi subiti.²²³ Così come racconta Caritas Italiana, molti dei beneficiari dei programmi selezionati in Etiopia erano entrati clandestinamente nel Paese dai punti di accesso sulla frontiera con l'Eritrea; una volta presentata la domanda di protezione sono stati indirizzati nei diversi campi, come quello di Mai-Ayini, Hitsats, Shimelba e Adi-Arush, realtà che esistono da quasi vent'anni e dove le condizioni di vita sono al limite della sostenibilità.²²⁴ Queste persone non desiderano altro che muoversi verso altri Paesi e verso l'Europa, così come ha affermato un rifugiato eritreo al quotidiano *Avvenire*, in visita con Caritas Italiana ai campi profughi del Tigray, nell'ottobre 2018: *“Tutti sanno quanto sia pericoloso scappare, che nel deserto si muore e in mare si affoga, che in Europa non ci vogliono. Sappiamo dei porti chiusi. Ma chi ha qualche risorsa, fugge. Meglio la morte che impazzire”*.²²⁵ Dunque, tutti i fattori presentati spingono i rifugiati, prima, a spostarsi dalla propria patria in un Paese di transito, poi, dai campi profughi in cui sono stati reindirizzati, all'Europa. I corridoi umanitari permettono loro di ricevere il supporto di cui hanno bisogno per tutto quello che hanno vissuto: accompagnamento specialistico, aiuto psicologico, supporto medico; e danno loro la possibilità di richiedere protezione internazionale ad un altro Stato che potrebbe garantirla concretamente. In tal senso, risulta interessante il racconto di una delle tante storie raccolte e raccontate da Humanitarian Corridors. Si tratta della storia di Hassan Mbarak, che da Idlib, Siria, dove ha subito tortura e trattamenti umanamente degradanti sotto il regime di Bashar Al Assad, ha tentato di raggiungere la Turchia invano, e, dopo un primo arresto, è riuscito ad arrivare in Libano, dove *“non c'è la guerra, ma si fa fatica a sopravvivere senza documenti”*. Qui è stato arrestato, picchiato, umiliato e minacciato di deportazione, tuttavia, grazie ai corridoi umanitari nel 2019 è arrivato a Trento insieme alla sua famiglia, dove, dopo tanti anni, si sente sicuro e protetto e ha speranza per il futuro dei suoi figli.²²⁶

Questa è una delle tante storie a lieto fine, tuttavia, la buona riuscita del progetto, affinché questo possa rappresentare una soluzione *sostenibile* di protezione dei beneficiari, dipende anche dalle aspettative di questi ultimi. Come spiegato in precedenza, gli operatori delle associazioni promotrici e i mediatori culturali si soffermano molto, durante i colloqui di selezione, sull'esplicitazione delle motivazioni della richiesta di protezione internazionale e sulla spiegazione dell'impossibilità di tornare indietro una volta arrivati in Europa. L'effettiva comprensione delle regole su cui si basano i corridoi umanitari e l'espressa adesione ad esse da parte dei beneficiari selezionati sono cruciali per evitare movimenti secondari, poiché ciascun beneficiario deve essere

²²³ Ibid.

²²⁴ Ibid.

²²⁵ Benedettelli Marco, «Gli eritrei bloccati nei campi etiopi “Siamo già morti”», *Avvenire*, 5 ottobre 2018, <https://www.avvenire.it/mondo/pagine/la-nonvita-dei-profughi-in-etiopia-noi-siamo-i-prigionieri-della-pace>.

²²⁶ Humanitarian Corridors, «Corridoi Umanitari.», op. cit., :20-27.

consapevole dell'intero progetto e fortemente motivato ad intraprendere il percorso di adattamento alla nuova realtà sociale in cui verrà catapultato.²²⁷ Inoltre, tali risultati dipendono anche dal processo di selezione dei beneficiari. Ad esempio, nel corso del programma in Etiopia sono stati valutati anche migranti sud sudanesi di etnia Dinka e Nuer ospitati nei campi profughi di Gambella; questi si trovano in una situazione di emergenza umanitaria, soprattutto perché, nonostante la brutalità della crisi, quello in Sud Sudan rimane uno dei conflitti più dimenticati al mondo, verso cui le organizzazioni umanitarie riescono ad attrarre poche risorse e donazioni per apportare significativi cambiamenti. Tuttavia, i responsabili dei corridoi umanitari hanno deciso di non individuare i beneficiari provenienti da questa zona, poiché il principale obiettivo dei suddetti migranti è quello di rientrare un giorno nei propri villaggi, cercando di vivere dignitosamente fino a quel momento.²²⁸ Tale gestione fino ad ora ha avuto esiti positivi, infatti, come affermato in un'intervista da Valérie Régnier, rappresentante in Francia della Comunità di Sant'Egidio, tra i beneficiari dei programmi francesi non c'è stato alcun movimento verso Paesi terzi in Europa.²²⁹

3.3.2. L'importanza dello status giuridico e i limiti alla libera circolazione.

Tra gli elementi chiave per il percorso di accoglienza e integrazione ci sono lo status, la casa, il lavoro e la scuola, la comunità. Caritas Italiana ha dimostrato che tanto maggiore è il coinvolgimento dalla comunità locale tanto migliore è l'adattamento del percorso di integrazione, infatti, laddove c'è stato un lavoro di informazione e formazione delle comunità accoglienti prima dell'arrivo dei migranti, il grado di coinvolgimento e di successo è sensibilmente più alto. Per quanto riguarda la casa, la scuola e il lavoro, naturalmente, essi sono alla base dell'autonomizzazione dei beneficiari; poiché, una volta che i nuovi arrivati raggiungono un livello congruo di conoscenza della lingua del Paese di accoglienza, essi possono spendere le proprie conoscenze professionali per trovare un lavoro che permetterà loro di uscire dal progetto e diventare indipendenti, sempre supportati a livello abitativo dalla comunità accogliente, finché non riusciranno a provvedere anche all'alloggio da soli.²³⁰ A fine ottobre 2019, tutti i minori erano stati iscritti regolarmente a scuola, il 92% dei beneficiari aveva frequentato corsi di italiano e il 68% lavorava con un regolare contratto o

²²⁷ Ibid.

²²⁸ Caritas Italiana, op. cit., :58-59.

²²⁹ Valérie Régnier, rappresentante in Francia della Comunità di Sant'Egidio, Les couloirs humanitaires garantissent une approche globale, non techniciste et citoyenne., Vues d'Europe, s.d., <https://www.vuesdeurope.eu/news/1262/>.

²³⁰ Ivi., :64-72.

frequentava corsi professionali o universitari, oppure è stato inserito in altre attività, come stage, tirocini formativi o progetti di volontariato.²³¹

Comunque, non è un caso che il primo elemento chiave per l'integrazione sia lo status giuridico riconosciuto dallo Stato di accoglienza e il rilascio del relativo permesso di soggiorno, condizioni essenziali per iniziare una "vita normale" in Italia. Infatti, lo status è indispensabile, ad esempio, per l'iscrizione anagrafica, l'accesso al lavoro, ad un alloggio autonomo, e molto altro.²³² Fortunatamente, la stragrande maggioranza dei beneficiari, dopo il loro arrivo in Italia, ha ricevuto una forma di protezione internazionale, asilo politico o protezione sussidiaria; la restante parte, invece, in passato ha ricevuto un permesso per motivi umanitari, trasformato dal primo Decreto sicurezza, Decreto-Legge del 4 ottobre 2018, n. 113, in protezione speciale.²³³ Sicuramente, in questo frangente, i problemi che possono inficiare il percorso di integrazione del beneficiario sono quelli legati all'attesa dell'esito della domanda di protezione o in generale all'attesa per lo smaltimento di tutte le pratiche burocratiche richieste. Infatti, in alcuni casi i beneficiari ne risentono dal punto di vista psicologico, continuando a vivere, con uno stato d'animo altalenante, in una situazione pendente che non permette loro di andare avanti con la propria nuova vita.²³⁴ In media, i tempi di attesa per la compilazione del modulo C3 sono stati di dodici giorni dall'ingresso in Italia, ma nel 16% dei casi ci è voluto invece più di un mese, in particolare nelle questure di Ragusa, Pisa e Asti. Una volta presentata la domanda di protezione internazionale, i tempi medi di attesa per la convocazione in Commissione Territoriale sono stati di tre mesi, ma anche qui ci sono stati sia casi più celeri che tempi di attesa più lunghi, superando, talvolta, i sette mesi. Infine, a livello nazionale, per il ritiro dei permessi di soggiorno ci sono voluti mediamente sei mesi dall'ingresso in Italia e ulteriori due per il rilascio del titolo di viaggio.²³⁵

Come se non bastasse, un'ulteriore criticità rilevante che i beneficiari del programma si trovano a dover fronteggiare fin da subito e che gli organizzatori devono far loro presente già durante la selezione iniziale, sono le restrizioni imposte per la libera circolazione dei migranti nell'Unione Europea. In primo luogo, come più volte detto, lo Stato italiano rilascia ai beneficiari dei programmi dei corridoi umanitari un Visto a Territorialità Limitata previsto dall'art. 25 Codice Visti Schengen, che, come si può intuire dal nome, ha validità limitata al territorio dello Stato membro di rilascio. Vale a dire che il beneficiario tramite il presente visto ha il diritto di entrare nel territorio del Paese

²³¹ Rivista e Centro Studi Confronti, Centro Studi e Ricerche IDOS, e Unità di Analisi, Programmazione e Documentazione Storico Diplomatica del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, op. cit.

²³² Caritas Italiana, op. cit., :64-72.

²³³ Rivista e Centro Studi Confronti, Centro Studi e Ricerche IDOS, e Unità di Analisi, Programmazione e Documentazione Storico Diplomatica del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, op. cit.

²³⁴ Humanitarian Corridors, «Corridoi Umanitari», op. cit.

²³⁵ Caritas Italiana, op. cit., :64-72.

che lo ha rilasciato al solo fine di presentare una domanda di protezione internazionale in quello Stato membro, ma non ha alcun diritto di spostarsi in altri Paesi dell'Unione Europea. La validità di tale visto può essere estesa, solo in via eccezionale, al territorio di altri Stati membri, fatto salvo, tuttavia, il consenso di ciascuno di essi.²³⁶ Quindi il beneficiario può richiedere protezione internazionale solo nello Stato di rilascio del visto, e, per questo motivo, in vista di un allargamento futuro dei corridoi umanitari e per rendere questo canale d'ingresso effettivo, si potrebbe pensare di rilasciare un unico visto per più Stati membri, se non per l'intera Unione Europea, che permetta di prendere parte al progetto a più Paesi. Come già accennato, una proposta simile è stata fatta dallo stesso Parlamento europeo, per un visto umanitario europeo, che permetterebbe di costruire una procedura comune tra gli Stati membri e di potenziare l'insieme di vie di accesso legali all'Unione, rimanendo uno strumento utile anche in situazioni di urgenza.²³⁷ In secondo luogo, la criticità relativa alle restrizioni imposte per la libera circolazione dei beneficiari, continua ad imperversare anche una volta conseguito lo status giuridico ad essi spettante. Infatti, anche in seguito al riconoscimento della protezione internazionale, il titolare di protezione potrà soggiornare in un altro Paese europeo solo per periodi di breve durata e a determinate condizioni. Anche in questa situazione, quindi, è fondamentale che gli operatori che lavorano con i richiedenti asilo forniscano informazioni corrette e complete in merito alla possibilità di entrare e soggiornare regolarmente in un altro Stato europeo diverso dall'Italia.²³⁸ Anche in questo frangente la preparazione del personale e dei volontari che partecipano in ogni fase del progetto dei corridoi umanitari non è da sottovalutare. Infatti, dati gli esiti fino ad ora positivi dei corridoi umanitari, è chiaro che i beneficiari selezionati sono stati informati correttamente e scelti sapientemente, dimostrando che anche queste criticità non sono insormontabili e non vanno a compromettere l'effettività dell'integrazione.

Purtroppo, nel momento in cui si scrive (aprile 2022) non sono ancora disponibili, né facilmente reperibili, studi in merito all'integrazione di lungo termine dei beneficiari che dal 2015 ad oggi sono passati per i percorsi organizzati dai corridoi umanitari. D'altronde, gli anni trascorsi non sono molti, soprattutto per comprendere che tipo di vita e che esperienze sono riusciti ad intraprendere i migranti nello Stato di accoglienza. Certo è che, ulteriori interviste e report, prodotti da enti diversi dai promotori stessi del progetto, potrebbero mettere in luce ulteriori criticità dei corridoi umanitari, probabilmente più facilmente individuabili da un occhio esterno. Per questo motivo, il presente lavoro si vuol porre anche come provocazione, volta a suscitare attenzione nei confronti dell'argomento in

²³⁶ Borgonovo Re Donata, op. cit.

²³⁷ Marinai Simone, op. cit., :65-70.

²³⁸ ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, «Posso andare in uno Stato europeo diverso dall'Italia?», aprile 2016, https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/05/Scheda-operatori-asilo_Posso-andare-in-uno-Stato-europeo-diverso-dallItalia.pdf.

questione e a sollecitare ricercatori e studiosi ad un'indagine più attenta e specifica rispetto all'integrazione di lungo periodo dei beneficiari del progetto. Tuttavia, in base ai dati disponibili attualmente, alle interviste reperibili fatte a pochi mesi o anni dal trasferimento in Europa, e all'attenzione applicata nel percorso di accoglienza, rilevata dalle fonti consultate, sembra possibile affermare che i corridoi umanitari siano un modello di protezione dei rifugiati *sostenibile*.

3.4. Un esempio replicabile per l'Unione Europea?

Nell'ipotesi che i corridoi umanitari rappresentino un modello per una soluzione sostenibile di accesso, protezione, accoglienza e integrazione dei rifugiati in Italia, a questo punto, c'è da chiedersi se tale progetto possa simboleggiare un esempio replicabile in tutta l'Unione Europea. Per rispondere a quest'ultimo quesito di ricerca, è necessario considerare diversi fattori, come ad esempio le esperienze che ci sono state fino ad ora. È certo che il progetto in questione sia stato abbondantemente apprezzato da istituzioni, associazioni e organizzazioni di vario tipo. Infatti, se sia Papa Francesco che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella hanno elogiato tale esperienza, come già accennato nelle pagine precedenti, la decisione dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati di conferire il Premio Nansen per i Rifugiati, nell'ambito della regione europea, proprio al progetto varato nel 2015, documenta ulteriormente che la storia dei corridoi umanitari italiani sia una storia di notevole rilievo, non solo in Italia ma a livello internazionale. Tale assegnazione riconosce il particolare valore del progetto in ambito di tutela della vita e della dignità dei rifugiati accolti, ma anche di finalità educative e culturali che, attraverso il coinvolgimento della società civile, incidono sugli stereotipi e sulle paure dei cittadini nei confronti degli stranieri, rendendo così possibile l'integrazione dei migranti in un contesto comunitario favorevole e fecondo. Inoltre, la validità dell'idea di partenza e degli sviluppi concreti del progetto sono stati dimostrati dalla riproduzione della presente esperienza anche in altri Paesi europei, quali Francia, Belgio, Andorra, Monaco, San Marino; dalla creazione di corridoi intra-europei, come quello realizzato nel 2020 per rifugiati trasferiti dalla Grecia all'Italia²³⁹; oppure dall'imitazione del modello italiano riportato in altri contesti, come in alcuni Länder tedeschi dove si è sviluppato il progetto NEST. Quindi, l'esperienza dei corridoi umanitari costituisce una buona pratica ideata dalla società civile di ispirazione cristiana, la quale è riuscita ad indicare ai decisori politici una strada sostenibile per la gestione della questione migratoria, vincendo anche resistenze politiche e culturali sempre più forti.²⁴⁰

²³⁹ Sant'Egidio, «Aux origines des Couloirs humanitaires», op. cit..

²⁴⁰ Rivista e Centro Studi Confronti, Centro Studi e Ricerche IDOS, e Unità di Analisi, Programmazione e Documentazione Storico Diplomatica del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, op. cit.

L'Unione Europea da tempo ormai si ostina ad offrire asilo solo a coloro che riescono a raggiungerne i confini, e si appropria alle politiche migratorie come se si trattasse di una continua crisi da gestire all'ultimo momento, limitando la propria attenzione ai migranti forzati che arrivano, oppure che affluiscono in massa, alle proprie frontiere. Tuttavia, oggi tali frontiere sono divenute irraggiungibili senza un visto di ingresso, in mancanza del quale non è nemmeno possibile intraprendere il viaggio in modo legale e sicuro. Così, al pericolo di morte da cui il richiedente asilo cerca protezione, subentra il pericolo di morte causato dalla necessità di affrontare i gravi rischi di un viaggio illegale per effetto delle politiche europee di *non entrée*, le quali tradiscono in qualche modo anche lo spirito della Convenzione di Ginevra, sostituendo alla violazione del divieto di respingimento l'impossibilità legale dell'arrivo.²⁴¹ Al quadro politico, si aggiungono le interpretazioni dell'opinione pubblica che da un lato grida all'invasione di migranti e dall'altro invoca la tolleranza senza affrontare la questione. In un contesto così ambivalente, i corridoi umanitari si collocano in una posizione equidistante ed equilibrata, che valorizza tutti i punti di forza e neutralizza i punti di debolezza del problema migratorio. Essi costituiscono la sintesi delle attuali esigenze di intervento, rispondendo alle principali sfide che un decisore politico d'oggi deve affrontare.²⁴² Con ordine i corridoi umanitari evitano le morti in mare, permettendo ai migranti forzati un ingresso sicuro; contrastano il traffico di esseri umani, permettendo ai migranti forzati un ingresso legale; rafforzano la sicurezza in Europa, applicando tre livelli di controlli di sicurezza; adottano un sistema di accoglienza sostenibile dei rifugiati, soddisfacendo i loro bisogni primari e supportandoli anche in ogni questione riguardante la loro nuova vita in Europa; studiano percorsi di autonomizzazione efficaci, affinché i beneficiari non risultino un peso per alcuna istituzione. Inoltre, il tutto viene portato a termine da diversi attori di natura istituzionale pubblica e privata, o ascrivibili al mondo dell'associazionismo e del volontariato²⁴³, i quali creano reti solidali sparse su tutto il territorio del Paese di accoglienza.²⁴⁴

Naturalmente, anche i corridoi umanitari non mancano di critiche. Primo, alcuni disapprovano l'impegno economico delle organizzazioni promotrici, perché le associazioni non dovrebbero sostituirsi ai doveri di solidarietà dello Stato ma dovrebbero piuttosto dedicarsi ad azioni di advocacy, stimolando l'operato di quest'ultimo. Sebbene, sarebbe sicuramente gradita un'azione statale in tal senso, questa sarebbe purtroppo anche poco realistica. Inoltre, i corridoi umanitari sono già l'esito di un'azione di advocacy, cui è seguita una negoziazione, tra Stato e società civile, con esito positivo, in cui lo Stato ha incrementato la propria solidarietà, ed ha valorizzato la società civile dandole

²⁴¹ Morozzo della Rocca Paolo, op. cit., :1-6.

²⁴² Del Re Emanuela Claudia, op. cit.

²⁴³ Humanitarian Corridors, op. cit., :14-18.

²⁴⁴ Morozzo della Rocca Paolo, op. cit., :1-6.

fiducia.²⁴⁵ Secondo, alcuni ritengono l'instaurazione dei corridoi umanitari come un push factor, ovvero un fattore di attrazione per i migranti forzati, poiché coloro che cercano un passaggio sicuro verso l'Europa potrebbero provare ad accedere al programma creando un'ulteriore pressione sui Paesi. Tuttavia, tale rischio è minimo, poiché i criteri di selezione per il programma sono estremamente rigorosi, e quest'ultimo ha natura temporanea e numeri limitati.²⁴⁶ Terzo, alcuni criticano la limitata capacità dei corridoi umanitari, perché hanno coinvolto un numero davvero esiguo di persone, se si pensa a tutte quelle che continuano ad arrivare alle frontiere europee.²⁴⁷ Questo appunto non è errato, tuttavia, i corridoi umanitari non si pongono come la soluzione del fenomeno migratorio verso l'Europa, bensì, rappresentano una risposta efficace ad esso e soprattutto all'inclusione rispettosa dei diritti di rifugiati e richiedenti asilo.²⁴⁸ La capacità limitata dei corridoi può aumentare estendendo il progetto anche ad altre realtà europee e, in collegamento al primo punto, ricevendo maggior supporto dalle istituzioni nazionali e sovranazionali; ma, al momento, è certo che il presente progetto non risolverà da solo il problema migratorio e non potrà essere utilizzato come unico strumento di gestione delle immigrazioni forzate in Europa: quote dei corridoi umanitari dovrebbero andare ad aggiungersi alle quote dei reinsediamenti esistenti, dando luogo a un netto aumento dei posti di protezione.²⁴⁹

I corridoi sono solo uno degli strumenti necessari a garantire una efficace governance delle migrazioni globali. Essi possono diventare il mezzo attraverso cui l'Unione europea, o almeno alcuni Stati membri, possono gestire importanti quote di richiedenti asilo²⁵⁰, e l'Italia, che ne è stata la pioniera, dovrebbe essere la prima a potenziare tale importante strumento, così da porsi come esempio.²⁵¹ Di fatto, utilizzando gli strumenti legislativi già a disposizione degli Stati Membri dell'Unione Europea, si possono garantire ingressi regolari a favore di persone in condizione di particolare vulnerabilità e di effettivo bisogno di protezione internazionale.²⁵² L'esperienza descritta potrebbe essere la premessa di due sviluppi normativi. Il primo riguarda la possibilità di espandere l'utilizzo del visto per motivi umanitari²⁵³, la cui normativa di riferimento è già immediatamente efficace in tutti i Paesi membri dell'Unione Europea²⁵⁴. Il secondo sviluppo potrebbe essere costituito dall'affermazione della sponsorship come canale di ingresso legale ordinario nel quadro delle

²⁴⁵ Ivi., :30-31.

²⁴⁶ Kendall Fiona e Gori Giulia, «Corridoi umanitari europei: una via per il futuro», dalla Web Conference *Corridoi umanitari, una pratica replicabile*, 2020.

²⁴⁷ Cappello Emanuele, op. cit.

²⁴⁸ Humanitarian Corridors, «Corridoi Umanitari» op. cit., :86.90

²⁴⁹ Kendall Fiona e Gori Giulia, op. cit.

²⁵⁰ Rivista e Centro Studi Confronti, Centro Studi e Ricerche IDOS, e Unità di Analisi, Programmazione e Documentazione Storico Diplomatica del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, op. cit.

²⁵¹ Noury Roberto, «Panel II. Le opportunità di sviluppo», dalla Web Conference *Corridoi umanitari, una pratica replicabile*, 2020.

²⁵² Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, «I corridoi umanitari», op. cit.

²⁵³ Morozzo della Rocca Paolo, op. cit., :1-6.

²⁵⁴ Sossai Mirko, op. cit.

politiche sull'immigrazione.²⁵⁵ Come è stato mostrato nel primo capitolo, sono tante le modalità di ingresso legale e sicuro nell'Unione Europea, però esse sono poco sviluppate e le sponsorship quasi per niente affermate, rimanendo un'esclusiva di singoli Stati, in mancanza di politiche comuni. Non vi è alcun dubbio sul fatto che le sponsorizzazioni private costituiscano una modalità di gestione dell'ingresso e dell'accoglienza da promuovere. Esse possono sia fungere da valvola regolatrice dei flussi migratori per catene familiari e amicali, sia divenire un secondo canale ordinario di ingresso protetto dei migranti provenienti dalle aree di crisi o dai limitrofi Paesi di primo asilo, lasciando uno spazio di manovra per la società civile che fino ad oggi ha sfidato i governi e l'Europa a fare di più.²⁵⁶

La FCEI nel dicembre 2019 a Ginevra ha lanciato un appello, in occasione del Global Refugee Form dell'UNHCR, per promuovere l'idea di corridoi umanitari europei, rivolgendosi ai governi nazionali, alla società civile e alle istituzioni europee.²⁵⁷ Per quanto riguarda la trasferibilità del progetto, il know-how sviluppato è facilmente riproducibile, grazie anche alla flessibilità del modello, ideata con l'obiettivo di rimodularne tutte le fasi, in seguito ad un attento esame di qualità²⁵⁸, la quale rende i corridoi facili da integrare all'interno di contesti nazionali differenti, che tengano conto dei percorsi complementari esistenti.²⁵⁹ Inoltre, la proposta di estensione del progetto sarebbe facilmente ammissibile dai governi, rispetto ad altri strumenti, grazie alla presa in carico dei costi diretti di accoglienza da parte della società civile, e quindi non comportando sforzi economici o politici significativi per lo Stato.²⁶⁰ Oltretutto, se i Corridoi umanitari diventassero un meccanismo europeo si potrebbe pensare alla creazione di fondi specifici che possano rendere più agile il percorso, aumentando anche i numeri dei beneficiari, fino ad ora limitati; e rispondendo anche al problema della mobilità dei rifugiati, ai quali potrebbe essere data la possibilità di un maggiore movimento all'interno dell'Unione Europea.²⁶¹

È giusto ripetere ancora una volta che il complesso fenomeno migratorio che interessa l'Europa non può essere affrontato attraverso soluzioni semplicistiche. Nemmeno il progetto fino ad ora descritto, così come è stato realizzato negli anni passati, garantisce l'appianamento di tutti i problemi che l'Unione Europea e i suoi Stati membri devono affrontare.²⁶² Ciononostante, i corridoi umanitari possono rappresentare uno strumento valido per la promozione di vie legali e sicure d'ingresso al territorio europeo, che, con la spinta delle politiche migratorie europee e una giusta

²⁵⁵ Morozzo della Rocca Paolo, op. cit., :1-6.

²⁵⁶ Ivi., :7-11.

²⁵⁷ Kendall Fiona e Gori Giulia, op. cit.

²⁵⁸ Caritas Italiana, op. cit., :46-58.

²⁵⁹ Kendall Fiona e Gori Giulia, op. cit.

²⁶⁰ Morozzo della Rocca Paolo, op. cit., :7-11.

²⁶¹ Del Re Emanuela Claudia, op. cit.

²⁶² Forti Oliviero, «Panel II. Le opportunità di sviluppo», dalla Web Conference *Corridoi umanitari, una pratica replicabile*, 2020.

riformulazione dell'intero progetto a livello europeo, potrebbe fornire un percorso di migrazione sostenibile, ordinato e duraturo.²⁶³

²⁶³ Kendall Fiona e Gori Giulia, op. cit.

Conclusioni

Il presente lavoro si è focalizzato sulla ricerca di percorsi migratori legali, sicuri e sostenibili per richiedenti asilo e rifugiati che tentano di accedere al territorio europeo e italiano, concentrandosi sul progetto italiano dei Corridoi Umanitari, sull'accoglienza e l'integrazione che offre, e sulla sua riproducibilità. In sintesi, il presente elaborato, partendo da un'inquadratura del contesto migratorio globale e del coinvolgimento dell'Europa in tale ambito, ha analizzato le principali forme possibili di ingresso legale di rifugiati e richiedenti asilo in Unione Europea e Italia. Tale analisi ha trattato, prima, le Procedure di Ingresso Protetto (PEP), le quali offrono un'alternativa all'immigrazione irregolare per i richiedenti protezione internazionale consentendo loro di fare tale richiesta presso le rappresentanze diplomatiche nei Paesi in cui si trovano, poi, i Visti Umanitari, che sono dei Visti a Validità Territoriale Limitata regolati dal Codice Visti Schengen e permettono ai migranti forzati di fare ingresso nel territorio dello Stato di rilascio, così da presentare domanda di protezione internazionale. Successivamente, sono stati descritti lo strumento del reinsediamento, ideato per alleviare situazioni di limbo negli Stati terzi che ospitano numeri elevati di migranti forzati in campi profughi, e i programmi di sponsorizzazione privata, che vengono sviluppati sotto diverse forme, ma hanno come principale caratteristica la cooperazione tra società civile e autorità statali, tra i quali rientra il caso italiano dei corridoi umanitari. A conclusione del primo capitolo è stato fatto un confronto tra resettlement e corridoi umanitari. Nel secondo capitolo, sono stati presentati i corridoi umanitari, delineando lo sfondo giuridico che hanno alla propria base e facendo un'approfondita descrizione di ogni singola fase che li compone: dall'identificazione e selezione dei beneficiari, alla preparazione di questi ultimi prima della partenza per il Paese di destinazione, al trasferimento conclusivo nelle comunità di accoglienza. Infine, nel terzo capitolo, è stata descritta l'ultima macrofase del progetto, ovvero l'accoglienza diffusa, elemento cardine dell'intera esperienza, e si è proceduto con un'analisi più critica di quanto trattato fino a quel punto. In particolare, è stata discussa la possibilità di riproporre il modello dell'accoglienza diffusa anche in altri Stati, o comunque in altri contesti, anche separandola dal progetto dei corridoi umanitari. Poi, è stata vagliata la sostenibilità dei corridoi umanitari, quali soluzione duratura ed effettiva per la protezione dei rifugiati, la loro accoglienza e integrazione. Infine, è stata esaminata la circostanza in cui i corridoi umanitari possano diventare un prototipo da replicare in tutta l'Unione Europea, considerando le possibili modifiche da apportare in base alle criticità che al momento presentano.

Tramite tale analisi, che è passata dal generale al particolare, è emerso che i corridoi umanitari presentano diverse caratteristiche positive, ma anche criticità da migliorare, e per questo, attraverso un loro sviluppo, potrebbero rappresentare un modello di accesso, accoglienza e integrazione da poter

riprodurre sia in Italia che nell'Unione Europea. In particolare, sono stati dimostrati tre punti principali. In primo luogo, è stato constatato che i corridoi umanitari sono un progetto valido di sponsorship, che ha permesso di costruire una nuova via d'ingresso legale e sicura per migranti forzati in Italia, contrastando la mafia degli ingressi illegali; ha mostrato i risultati positivi di una forte cooperazione tra Stato e società civile; ha dato la possibilità a cittadini, associazioni, enti no-profit, parrocchie di intervenire nel fenomeno migratorio da protagonisti; ha sperimentato una possibile via di integrazione, creando un vero e proprio percorso di accoglienza e inserimento nella società di destinazione per migranti che desiderano iniziare una nuova vita. In secondo luogo, sono state palesate alcune critiche fatte ai corridoi umanitari: essi sono resi possibili soprattutto grazie agli sforzi economici e fisici delle organizzazioni promotrici, che non si limitano ad un lavoro di advocacy e favoriscono la deresponsabilizzazione dello Stato; hanno capacità e dimensioni limitate, coinvolgendo un numero esiguo di persone, solo in determinati Paesi terzi ed in periodi di tempo circoscritti, e quindi non possono rappresentare un'alternativa rivale per l'attuale sistema pubblico di accoglienza; i visti d'ingresso a cui si affidano per l'accesso al territorio europeo, hanno una base giuridica non molto solida, venendo rilasciati per "motivi umanitari", senza che tale nozione venisse mai definita ufficialmente, e quindi compiendo delle forzature interpretative per colmare la mancanza di specifiche disposizioni normative; permettono di accedere al territorio del Paese di accoglienza limitando la libertà di circolazione solo a tale Stato, sia prima che dopo il conseguimento dello status giuridico. In terzo luogo, nonostante tali criticità, attraverso lo sviluppo e il miglioramento dell'intero progetto, è emersa la possibilità di riproporre e riprodurre i corridoi umanitari in altri Stati, come è già stato fatto, ma anche, e soprattutto, ad un livello più esteso come quello europeo. Come scrive Giuseppe Sangiorgi, i corridoi umanitari, *"se da un punto di vista quantitativo rappresentano per ora numeri modesti, sono qualitativamente un'iniziativa di grande rilievo per ciò che significano in termini di speranza, di rispetto della vita umana, di procedure innovative, e per tutto ciò che stanno animando intorno a loro, non più solo in Italia ma in Europa"*²⁶⁴. Infatti, tale progetto, se replicato in più larga scala, può rappresentare uno strumento molto importante nel quadro della risposta europea al fenomeno migratorio, ma anche alla crisi post-Covid nel proprio vicinato orientale e meridionale, dimostrando solidarietà e compattezza da parte dell'Unione europea nel rispondere ai bisogni delle comunità e delle persone più vulnerabili che non possono più essere lasciate da sole.²⁶⁵

A questo punto, è rilevante fare un breve cenno alla comparazione tra corridoi umanitari e resettlement, che è stata presentata alla fine del primo capitolo. In questa sezione sono state riscontrate

²⁶⁴ Impagliazzo Marco, op. cit..

²⁶⁵ Rivista e Centro Studi Confronti, Centro Studi e Ricerche IDOS, e Unità di Analisi, Programmazione e Documentazione Storico Diplomatica del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, op. cit., :9-14.

diverse similarità e differenze tra i due strumenti di ingresso legale nel territorio europeo, i quali potrebbero migliorarsi a vicenda nelle future occasioni e lavorare congiuntamente per l'aumento delle quote europee di protezione migranti. In particolare, a conclusione del presente elaborato, risulta interessante discutere nuovamente su due caratteristiche chiave. Innanzitutto, i criteri per la selezione dei beneficiari dei due programmi sono abbastanza simili, ma i corridoi umanitari sembrano essere più inclusivi del reinsediamento. Questo perché, il secondo, di norma, è aperto solo a rifugiati, apolidi o familiari di rifugiati, che rientrano in una delle sette categorie indicate nel Manuale applicativo del resettlement adottato dall'UNHCR; e solo ultimamente si è tentato di estendere l'utilizzo di tale strumento anche ad individui colpiti dagli effetti di conflitti armati o altri eventi che intaccano gravemente l'ordine pubblico. Invece, i corridoi umanitari non selezionano solamente rifugiati, ma anche altri soggetti che hanno necessità di protezione internazionale e possono riceverla attraverso altri strumenti giuridici previsti in Europa e in Italia, come la protezione speciale o la protezione sussidiaria. Secondariamente, i corridoi umanitari, per quanto possano rappresentare un modello valevole di protezione dei rifugiati e richiedenti asilo, al momento non hanno ancora avuto la possibilità di mostrarsi come soluzione duratura al pari del reinsediamento, il quale ha come obiettivo finale la naturalizzazione dei migranti a cittadini dello stato di accoglienza. Invece, attualmente i corridoi umanitari, pur dimostrandosi un eccellente modello di accoglienza e integrazione volto alla costruzione di una nuova vita per i beneficiari che non potranno più tornare nei propri Paesi di provenienza, non hanno dato una risposta riguardo ciò che viene dopo il riconoscimento dello status giuridico spettante ad ogni migrante, lasciando un punto interrogativo su tale questione.

Infine, affinché gli assunti del presente lavoro di ricerca siano generalizzabili, si dovrebbe sviluppare un'analisi più accurata, basata magari sulla ricerca sul campo, intervistando in prima persona volontari e beneficiari. Ricerche future dovrebbero verificare l'effettiva integrazione dei migranti che sono arrivati in Italia con il primo progetto dei corridoi umanitari, e comprendere quale sarà il loro futuro dal punto di vista giuridico da qui a quindici anni. Bisognerebbe verificare se realmente non ci sono stati movimenti secondari di beneficiari, teoricamente vietati per loro; quindi, sarebbe interessante indagare ulteriormente su quanto fin qui affermato. Ad ogni modo, per ora è chiaro che i corridoi umanitari, prima ancora che un progetto, incarnano un modo di porsi nei confronti della migrazione; essi riprendono quanto indicato nella nostra Costituzione e nelle Carte dei Diritti dell'Uomo, concretizzando i principi di umanità e solidarietà alla base della convivenza. Il progetto dei Corridoi Umanitari, che sia o no la *“goccia che cambierà il mare”* come affermato da Papa Francesco, sicuramente rappresenta una proposta d'aiuto concreta e fraterna nei confronti di chi è più vulnerabile.

Bibliografia

- Alba Fabio. «Le migrazioni come nella rappresentazione di un giano bifronte. Le strade sicure e legali d'ingresso dei migranti profughi in Italia.» *Quaderni di Intercultura*, n. Anno XI/2019 (2019): 84–95. <https://doi.org/10.3271/M70>.
- Andriolo Eleonora. «“Lo strumento del visto umanitario nel diritto dell’Unione europea: un canale di accesso legale e sicuro tra proposte e criticità”». Tesi di Laurea Magistrale in Studi internazionali, Università di Pisa, 2017. https://www.meltingpot.org/app/uploads/2018/09/tesi_e._andriolo_stampa.pdf.
- ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione. «Posso andare in uno Stato europeo diverso dall’Italia?», aprile 2016. https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/05/Scheda-operatori-asilo_Posso-andare-in-uno-Stato-europeo-diverso-dallItalia.pdf.
- Benedettelli Marco. «Gli eritrei bloccati nei campi etiopi “Siamo già morti”». *Avvenire*, 5 ottobre 2018. <https://www.avvenire.it/mondo/pagine/la-nonvita-dei-profughi-in-etiopia-noi-siamo-i-prigionieri-della-pace>.
- Borgonovo Re Donata. «I visti con validità territoriale limitata: l’esempio dei corridoi umanitari nella Provincia autonoma di Trento». *Le Regioni Trentino-Alto Adige*, n. Fascicolo 5-6 (dicembre 2019). <https://doi.org/10.1443/97070>.
- Brizi Federica. «Panel I. Lo Stato dell’arte», dalla Web Conference *Corridoi Umanitari, una pratica replicabile*, 2020.
- Cappello Emanuele. «Corridoi umanitari: accoglienza, integrazione e contagio.» Università degli Studi di Torino, 2019. <https://inmigration.caritas.it/sites/default/files/docs/2021-09/Emanuele%20Cappello%20Tesi%20triennale%20SISCO%20Corridoi%20umanitari.pdf>.
- Caritas Italiana. «Oltre il mare. Primo rapporto sui Corridoi Umanitari in Italia e altre vie legali e sicure d’ingresso». Roma: Ufficio Politiche Migratorie e Protezione Internazionale, 2020. <https://inmigration.caritas.it/sites/default/files/docs/2021-09/corridoi%20definitivo%2015052019.pdf>.
- Centro Studi e Ricerche IDOS. *Dossier Statistico Immigrazione 2021*. Roma: IDOS, 2021.
- Commissione europea. «Study on the feasibility and added value of sponsorship schemes as a possible pathway to safe channels for admission to the EU, including resettlement», 2018. <http://www.europeanmigrationlaw.eu/documents/Sponsorship-schemes.pdf>.
- Commissione Nazionale per il diritto di asilo. «Quaderno statistico per gli anni 1990-2020». Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, 14 gennaio 2022. http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/quaderno_statistico_per_gli_anni_1990_2020.pdf.

- Comunità di Sant'Egidio. «I corridoi umanitari in cifre», 14 gennaio 2022. <https://www.santegidio.org/downloads/Dossier-Corridoi-Umanitari-20220114.pdf>.
- Consiglio Italiano per i Rifugiati. «Exploring avenues for protected entry in Europe». Progetto cofinanziato dalla Commissione europea, con il supporto del Ministero dell'Interno italiano, 2012. http://www.sssup.it/UploadDocs/14012_ET_Final_Report.pdf.
- D'Agostino Gabriella. *Tutorialità e processi formativi. Significati e prospettive progettuali*. Roma: Carocci, 2007.
- D'Angelo Alessio. «Presenza straniera e politiche migratorie nell'UE: il punto sul Nuovo patto su migrazione e asilo e sull'Action plan sull'integrazione». In *Dossier Statistico Immigrazione 2021*, 58–64. Roma: IDOS, 2021.
- De Blasio Emiliana. «The Reception of Migrants in the Communication Ecosystem: The Case of Humanitarian Corridors.» In *I Flussi Migratori e Le Sfide All'Europa*, 329–245. Collana Del Centro Di Ricerca Sulle Organizzazioni Internazionali Ed Europee 4. Torino: G. Giappichelli Editore, 2020.
- De Donato Cordeil Maria e Hein Christopher. «Ponti non muri: garantire l'accesso alla protezione nell'Unione europea.», ottobre 2015. http://www.cir-onlus.org/wp-content/uploads/2018/02/ponti_non_muri_per-PER-WEB.pdf.
- . «Viaggio e arrivo. Quale accesso alla protezione?» In *Rifugiati. Vent'anni di storia del diritto d'asilo in Italia*, a cura di Hein Christopher. Roma: Donzelli, 2010.
- Del Guercio Adele. «Canali di accesso protetto al territorio dell'Unione europea: un bilancio alla luce del nuovo Patto su immigrazione e asilo». *Diritti umani e diritto internazionale*, n. 1 (2021): 129–69. <https://doi.org/10.12829/100576>.
- Del Re Emanuela Claudia. «Da Corridoi Umanitari a Corridoi di Sviluppo», dalla Web Conference *Corridoi Umanitari, una pratica replicabile*, 2020.
- European Resettlement Network (ERN+). «Pre-Departure Cultural Orientation». European Resettlement Network + other legal pathways. Consultato 29 marzo 2022. <https://icmc.cmbx.be/fields-interest/pre-departure-cultural-orientation?page=1>;
- . «The Resettlement Process: Identification Phase». European Resettlement Network + other legal pathways. Consultato 6 marzo 2022. <https://www.resettlement.eu/journey/identification-phase>.
- Eurostat. «Resettled persons by age, sex and citizenship - annual data (rounded), migr_asyresa». Consultato 6 marzo 2022. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyresa.
- Forti Oliviero. «Panel II. Le opportunità di sviluppo», dalla Web Conference *Corridoi Umanitari, una pratica replicabile*, 2020.

- Gatta Francesco Luigi. «Vie di accesso legale alla protezione internazionale nell'Unione europea: iniziative e (insufficienti) risultati nella politica europea di asilo». *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 2/2018 (s.d.): 35–37.
- Genoviva Francesca Romana. «Accesso legale e sicuro per i richiedenti asilo tra reinsediamenti e corridoi umanitari». UNHCR Italia. Consultato 10 febbraio 2022. <https://www.unhcr.org/it/risorse/carta-di-roma/accesso-legale-e-sicuro-per-i-richiedenti-asilo-tra-reinsediamenti-e-corridoi-umanitari/>.
- Humanitarian Corridors. «Corridoi Umanitari: le procedure di implementazione per la loro estensione su scala europea.» Asylum, Migration and Integration Fund dell'Unione Europea, dicembre 2019. https://www.humanitariancorridor.org/wp-content/uploads/2019/12/REPORT_ITA_WEB.pdf.
- . «Couloirs Humanitaires». humanitariancorridors.org. Consultato 10 maggio 2022. <https://www.humanitariancorridor.org/fr/couloirs-humanitaires/>.
- Impagliazzo Marco. «Panel I. Lo Stato dell'arte», dalla Web Conference *Corridoi Umanitari, una pratica replicabile*, 2020.
- Kendall Fiona e Gori Giulia. «Corridoi umanitari europei: una via per il futuro», dalla Web Conference *Corridoi Umanitari, una pratica replicabile*, 2020.
- Kumin Judith. «Welcoming Engagement: How Private Sponsorship Can Strengthen Refugee Resettlement in the European Union», dicembre 2015. <https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/Asylum-PrivateSponsorship-Kumin-FINAL.pdf>.
- Marinai Simone. «L'Unione europea e i canali di accesso legale per i soggetti bisognosi di protezione internazionale». *Diritto pubblico*, n. 1 (2020): 57–77. <https://doi.org/10.1438/96675>.
- Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. «I corridoi umanitari». *esteri.it*. Consultato 16 marzo 2022. https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/temi_globali/diritti_umani/i-corridoi-umanitari/.
- Morozzo della Rocca Paolo. «I due protocolli d'intesa sui “corridoi umanitari” tra alcuni enti di ispirazione religiosa ed il governo ed il loro possibile impatto sulle politiche di asilo e immigrazione». *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 1/2017 (2017): 1–31.
- Noll Gregor. «Seeking Asylum at Embassies: A Right to Entry Under International Law?» *International Journal of Refugee Law* 17, n. 3 (2005): 542–73. <https://doi.org/doi:10.1093/ijrl/eeiO20>.
- . «Study on the feasibility of processing asylum claims outside the EU against the background of the Common European asylum system and the goal of a common asylum procedure.» The Danish Centre for Human Rights, Commissione Europea, 2002. <https://www.refworld.org/docid/58ac44504.html>.

- Noury Roberto. «Panel II. Le opportunità di sviluppo», dalla Web Conference *Corridoi Umanitari, una pratica replicabile*, 2020.
- Rivista e Centro Studi Confronti, Centro Studi e Ricerche IDOS, e Unità di Analisi, Programmazione e Documentazione Storico Diplomatica del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, a c. di. «Corridoi Umanitari, una pratica replicabile», 2020.
- Sant'Egidio. «Aux origines des Couloirs humanitaires». [couloirshumanitaires.fr](http://www.couloirshumanitaires.fr). Consultato 10 maggio 2022. <http://www.couloirshumanitaires.fr/page1.html>.
- Sossai Mirko. «Canali di ingresso legale e sicuro dei migranti in Europa: il modello dei “corridoi umanitari”». In *Vergogna ed esclusione. L'Europa di fronte alla sfida dell'emigrazione*, a cura di Curi Umberto, 75–90. Roma: Castelvecchi, 2017.
- UNHCR. «Annex UNHCR Global Resettlement Statistical Report». Projected Global Resettlement Needs 2022, s.d. <https://www.unhcr.org/protection/resettlement/60d320a64/projected-global-resettlement-needs-2022-pdf.html>.
- . «Annex UNHCR Global Resettlement Statistical Report». Projected Global Resettlement Needs 2016, s.d. <https://www.unhcr.org/protection/resettlement/558019729/unhcr-projected-global-resettlement-needs-2016.html>.
- . «Global Trends 2020», 2021. <https://www.unhcr.org/60b638e37/unhcr-global-trends-2020>.
- . «Resettlement and other forms of legal and safe transfer to Italy». Consultato 6 marzo 2022. <https://help.unhcr.org/italy/resettlement/>.
- . «UNHCR Resettlement Handbook. Country chapter - Italy», s.d. <https://www.unhcr.org/5d778f907.html>.
- . «UNHCR Resettlement Handbook. Division of International Protection», luglio 2011. <http://www.unhcr.org/46f7c0ee2.pdf>.
- Valérie Régnier, rappresentante in Francia della Comunità di Sant'Egidio. Les couloirs humanitaires garantissent une approche globale, non techniciste et citoyenne. Vues d'Europe, s.d. <https://www.vuesdeurope.eu/news/1262/>.

English Summary

Legal, safe, and sustainable migratory paths.

The Italian project of Humanitarian Corridors: a reproducible model of reception and integration?

This research work investigates the legal, safe, and long-lasting migratory paths for refugees and asylum seekers, who flee their countries of origin and attempt to reach the European Union, that is identified as a safe place capable of guaranteeing international protection. In this regard, it is useful to specify that, pursuant to Article 1A of the 1951 Geneva Convention, asylum seekers are intended as applicants for international protection and refugees are understood to be beneficiaries of such protection. Before getting into the issue in question, it is appropriate to analyse the data recorded so far concerning these two categories of forced migrants, and to describe the European context in the field of migration policies in recent years.

In the European Union from 2008 to 2015 there was an increase in asylum requests, which reached a peak between 2015 and 2016 with respectively 1.32 and 1.26 million applicants, while from 2016 to date it has been registered a decline in applicants to 472,210 in 2020, with a decrease of more than 30% compared to 2019. Italy has been following a trend similar to the European one. Despite this drastic reduction in asylum applications submitted in Italy and the European Union over the past four years, the numbers remain considerable and the problems these forced migrants face in reaching European countries cannot be overlooked. Refugees and asylum seekers are forced to flee their homes, their cities, and leave the country in which they have lived since birth, moving away from their families and communities of origin to seek refuge from conflicts and persecutions of all kinds. In addition, risky and, for the most part, illegal travel is the only more accessible way to reach safer States.

The decline in asylum applications registered in the European Union in the last four years is certainly also the result of the increasingly restrictive policies adopted by the European Union and individual Member States in this area, the first effect of which was to reduce the possibilities of legal access to the Union. However, in addition to measures aimed at blocking legal access to European countries, initiatives have also been launched among the several member States in order to ensure legal and safe access to the European territory. Even if limited, these new forms of aid, reception, inclusion, and assistance of migrants can be the means to reduce the illegal forms of forced migrations towards Europe. As a matter of fact, greater attention to legal ways of entry would bring benefits both for migrants entering the territory of the Union and for the Member States. Firstly, from the point of

view of migrants, the reduction of dangerous illegal journeys would lead to a decrease, first, of the risk to human lives, and then, of the source of funding for traffickers and organized crime. Furthermore, integration would be easier to implement thanks to the possibility of predicting arrivals. Secondly, as regards the States, they could convert the resources used to fight organized crime into funding for the reception system, and certainly, thanks to the organization of legal access routes to the Union, the weight of the humanitarian crises could be divided in a simpler and more concrete way among the States of origin, transit, and reception.

At the international level, different types of legal access for asylum seekers and refugees to European States have been developed. The main models include the Humanitarian Admission Programs, the Resettlement, the issuance of Humanitarian Visas, the Protected Entry Procedures (PEP), Private or Community Sponsorship programs which include the Italian Humanitarian Corridors, the Temporary Protection and Visa-free access. Additionally, there are all those schemes aimed at encouraging the mobility and entry of specific categories, such as family members of beneficiaries of international protection, thanks to family reunification, workers or students, thanks to projects as the university corridors in Italy.

More in detail, the Protected Entry Procedures (PEP) offer an alternative to irregular immigration for applicants for international protection by allowing them to make such a request at the diplomatic representations in the countries in which they are located, so they are not forced to submit their request in the country of destination. Humanitarian Visas are Visas with Limited Territorial Validity regulated by the Schengen Visa Code and allow forced migrants to enter the territory of the issuing State, in order to apply for international protection. As regard Resettlement, it was designed to alleviate limbo situations in third countries, which host high numbers of forced migrants in refugee camps. Finally, Private Sponsorship programs are developed in various forms, but their main feature is the cooperation between civil society and public authorities, and they include the Italian project of Humanitarian Corridors. The measures listed are not mutually exclusive, as they could also be used jointly for the benefit of individuals or entire groups. However, the heterogeneity of the procedures behind these tools and their effective adoption within the European Union should be emphasized. In the absence of a homogeneous common legislation, the member States have ample freedom of choice. Those listed are concessionary instruments, which neither international law nor European Union law obliges to adopt. This is the reason why only some countries have decided to use a small part of them in their own migration policies. At the European level, only a partial sharing of the rules concerning resettlement and humanitarian admission has been achieved. Whereas in Italy, since 2015, the government has started to develop a resettlement program to give refugees and asylum

seekers adequate protection and has also realized the experience of Humanitarian Corridors under the coordination of the Department for Civil Liberties and Immigration of the Ministry of the Interior.

The humanitarian corridors were born as a reaction of the civil society, especially the religious one, to the migratory crisis of 2015 and to Pope Francis' invitation to welcome refugees who arrived at the European borders at that time. They are a response to the superficiality and oversimplifications that usually discredit migratory phenomena in the contemporary debate, damaging them on a political and social level. In fact, the humanitarian corridors offer a new point of view on these issues, proposing a lasting and no longer precarious solution for refugees who want to reach the European and Italian territory, based on three fundamental principles: “protection, *safety*, *project of life*”. In fact, they are a transfer and integration program, and are made for migrants in particularly vulnerable conditions. The main objectives set by this project are, firstly, to avoid dangerous journeys across the Mediterranean and to prevent deaths caused by traveling on this route; secondly, to tackle the criminal jobs of human traffickers and the so-called migrant business; thirdly, to allow people in vulnerable conditions to legally enter the Italian territory and then apply for asylum; finally, to allow legal and safe entry into Italy following the necessary checks requested by the public authorities. In this regard, this initiative also represents an interesting attempt to use tools already provided by the European law, such as the visas with limited territoriality. Furthermore, another significant aspect is that the program, developed in Italy by the collaboration between institutions and civil society, manages the integration into the new society thanks to the involvement of volunteers and local organizations responsible for this purpose.

The humanitarian corridors are activated through the signing of Memoranda of Understanding, which generally provide for the total assumption of costs by associations belonging to civil society. The five protocols signed in Italy were supported by the Community of Sant'Egidio, the Federation of Evangelical Churches, the Waldensian Table, the Italian Episcopal Conference (through Caritas Italiana and the Migrantes Foundation), the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of the Interior. Furthermore, other States have decided to follow the example of the Italian experience by promoting similar programs; among these are France, which welcomed 500 people from Lebanon in 2017 and signed a new memorandum of understanding in 2021, Belgium, which also welcomed 150 Syrians from Lebanon and Turkey in 2017, and the Principalities of Andorra and of Monaco, who joined in 2018, followed by the Republic of San Marino.

After more than seven years of experience, a *modus operandi* of the humanitarian corridors has been consolidated, and it is quite compatible in all the experiences carried out up to now including those in other States. It be summarized in four macro-phases:

1. The identification and selection of the beneficiaries, and the creation of a support network for the project both in the transit countries and in the host countries.
2. The pre-departure activity of preparing the beneficiaries, with the aim of making them aware of what they are going to face and of dealing with all the administrative issues required by the State authorities.
3. The transfer to the country of destination and subsequent request for international protection. The transfer which is possible thanks to the issue of a visa for humanitarian reasons with limited territorial validity, which is provided for under article 25 of the Schengen Visa Code.
4. The reception, the social integration, the construction of a life project, and monitoring of the situation of the individual beneficiaries.

The *widespread reception*, the reception model used by the humanitarian corridors, has proved successful. It uses a flexible approach that allows you to remodel a project built together with the beneficiary and not imposed, so as to build a functional reception. Furthermore, the *widespread reception* makes possible the development of an effective integration system since it creates a real interaction between the beneficiaries and the host society and leads to an immediate relationship with the local population. Thanks to this, it favours the inclusion of adults in schools and the study of the Italian language, the enrolment of children in public school and builds a network of relationships essential to find work and become independent. Hence, the role of the host community is central to this process. The hosting community is generally made up of individual citizens and families, who help the migrants to orient themselves in the new context of life and in building solid and stable networks. These volunteers create a relationship of trust with migrants and generate free and spontaneous relationships, so as to facilitate a real understanding of the new cultural models of the hosting society and consolidate an informal dimension of help. The hosts are mediation tools for the accreditation in the new society, they become reference points for migrants, a guarantee of educational support that aims to favour the construction of networks and social bonds. Given all the positive features that have been just explained, the model of widespread reception represents a *modus operandi* that can be re-proposed on future occasions.

However, the entire humanitarian corridor project has been criticized several times. First, the humanitarian corridors are made possible thanks to the economic and physical efforts of the promoting organizations, which do not limit their work to advocacy, so, in this way, they favour the deresponsibilization of the State. Second, they have limited capacity and size, since they involve a small number of people only in certain third countries and in limited periods of time; therefore, they cannot represent a rival alternative for the current public reception system. Third, the entry visas, to which the humanitarian corridors rely for access to the European territory, have a not very solid legal

basis. It is because they are issued for "humanitarian reasons", yet this notion has never been officially defined, so the humanitarian corridors have followed some forced interpretations of article 25 of the Visa Code to fill the lack of specific regulatory provisions. Finally, the humanitarian corridors allow access to the territory of the host country by limiting freedom of movement only to that country, both before and after the attainment of legal status.

Despite these criticalities, the humanitarian corridors are a *sustainable* model for the reception, integration, and protection of refugees, in which *sustainable* means to be capable of effectively and lastingly integrating the beneficiaries in the new country. At the end of October 2019, all minors received in Italy had been regularly enrolled in school, 92% of beneficiaries had attended Italian courses and 68% worked with a regular contract or attended professional or university courses, or was included in other activities, such as internships, training internships or volunteer projects. Most beneficiaries, after their arrival in Italy, have received a form of international protection, political asylum or subsidiary protection; the remainder received a permit for humanitarian reasons, transformed by the first Security Decree, Decree-Law of 4 October 2018, n. 113, in special protection. Furthermore, according to what was documented, among the beneficiaries who arrived in France there was not even a case of secondary movement. Unfortunately, for Italy, at the time of writing (April 2022) data or studies on this issue are neither available, nor easily available.

Therefore, based on what emerged from this analysis, the humanitarian corridors present various positive characteristics, but also critical issues to be improved, and for this reason, through their development, they could represent a model of access, reception and integration that can be reproduced both in Italy and in the European Union. In particular, it is evident that the humanitarian corridors are a valid sponsorship project, which has made it possible to build a new legal and safe way of entry for forced migrants in Italy, fighting the mafia of illegal entries; showed the positive results of strong cooperation between State and civil society; it gave the possibility to citizens, associations, non-profit organizations, parishes to intervene in the migratory phenomenon as protagonists; has experimented with a possible way of integration, creating a real path of welcome and insertion in the destination society for migrants who wish to start a new life. Moreover, despite the critical issues presented and the awareness that the humanitarian corridors do not represent the only solution to the migration phenomenon that affects Europe, through the development and improvement of the entire project, this could be re-proposed and reproduced in other States, as it has already been done in France, Belgium, San Marino, Andorra, and Monaco. Nonetheless, the humanitarian corridors could be reproduced at a more extensive level, such as the European one. In fact, if this project will be replicated on a larger scale, it can represent a very important tool in the framework of the European response to the migratory phenomenon. Furthermore, it can also be

relevant in the post-Covid era, as a message to eastern and southern neighbourhoods of the EU, which could demonstrate solidarity and unity by responding to the needs of the most vulnerable communities and people who can no longer be left alone.

Finally, in order to make the assumptions of this research work generalizable, a more accurate analysis should be developed, perhaps based on field research, interviewing volunteers and beneficiaries in person. Future research should verify the effective integration of migrants who arrived in Italy with the first humanitarian corridor project and understand what their future will be like in fifteen years from now. It should be checked whether there have been no secondary movements, theoretically prohibited. In addition, it would be interesting to further investigate what has been demonstrated here. In any case, for now it is clear that the humanitarian corridors embody a way of approaching migration. They take up what is indicated in the Charters of Human Rights, concretizing the principles of humanity and solidarity at the basis of coexistence. The Humanitarian Corridors project certainly represents a proposal for concrete and fraternal help for those who are most vulnerable.